



7^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
ATTIVITÀ SVOLTA NELLA XVI LEGISLATURA
aprile 2009-22 dicembre 2012)

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE AL 15 FEBBRAIO 2013

PRESIDENTE

POSSA Guido, PdL

VICEPRESIDENTI

BARELLI Paolo, PdL

VITA Vincenzo Maria, PD

SEGRETARI

VALDITARA Giuseppe, Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD

MARCUCCI Andrea, PD

MEMBRI

ASCIUTTI Franco, PdL
BEVILACQUA Francesco, PdL
CARUSO Antonino, FDI-CDN
CERUTI Mauro, PD
DE ECCHER Cristiano, PdL
DE FEO Diana, PdL
DE LILLO Stefano, PdL
FIRRARELLO Giuseppe, PdL
FRANCO Vittoria, PD
GARAVAGLIA Mariapia, PD

GIAMBRONE Fabio, IdV
LEONI Giuseppe, LNP
PETERLINI Oskar, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI
PITTONI Mario, LNP
PROCACCI Giovanni, PD
RUSCONI Antonio, PD
SIBILIA Cosimo, PdL
SOLIANI Albertina, PD
VILLARI Riccardo, CN:GS-SI-PID-IB-FI

INDICE¹

SCUOLA	4
LEGGI ESAMINATE	4
PARERI SU ATTI DEL GOVERNO.....	30
AUDIZIONI E COMUNICAZIONI DEL GOVERNO.....	35
INDAGINI CONOSCITIVE E AFFARI ASSEGNATI	36
ATTI COMUNITARI ESAMINATI	37
ATTIVITÀ NON CONCLUSA	37
UNIVERSITÀ E RICERCA	38
LEGGI ESAMINATE	38
PARERI SU ATTI DEL GOVERNO.....	63
AUDIZIONI E COMUNICAZIONI DEL GOVERNO.....	69
INDAGINI CONOSCITIVE E AFFARI ASSEGNATI	70
ATTI COMUNITARI ESAMINATI	71
ATTIVITÀ NON CONCLUSA.....	72
BENI CULTURALI	73
LEGGI ESAMINATE	73
PARERI SU ATTI DEL GOVERNO.....	90
AUDIZIONI E COMUNICAZIONI DEL GOVERNO.....	95
INDAGINI CONOSCITIVE E AFFARI ASSEGNATI	96
ATTI COMUNITARI ESAMINATI	97
ATTIVITÀ NON CONCLUSA.....	97
SPORT	99
LEGGI ESAMINATE	99
PARERI SU ATTI DEL GOVERNO.....	106
AUDIZIONI E COMUNICAZIONI DEL GOVERNO.....	106
INDAGINI CONOSCITIVE E AFFARI ASSEGNATI	106
ATTI COMUNITARI ESAMINATI	106
ATTIVITÀ NON CONCLUSA.....	106

¹ **GUIDA ALLA LETTURA.** Tutti i provvedimenti sono ordinati in maniera decrescente, dal più recente al più risalente: i provvedimenti legislativi sono ordinati in base al numero della legge pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, gli atti del Governo in base al numero attribuito all'atto dell'assegnazione alle Camere. L'attività normativa svolta include le leggi esaminate in sede referente, deliberante e consultiva, purché abbiano concluso l'*iter* legislativo; i disegni di legge per i quali non si sia concluso l'esame sono invece menzionati sotto la voce "Attività non conclusa". Analogamente, le indagini conoscitive e gli affari assegnati riguardano solo le procedure informative che si sono concluse con l'approvazione formale di un atto. Non sono inoltre citati i provvedimenti esaminati in Sottocommissione per i pareri, riportati comunque nell'appendice statistica.

ULTERIORI PROVVEDIMENTI ESAMINATI.....	108
DATI STATISTICI.....	111
RIEPILOGO DELLE SEDUTE SVOLTE NELL'INTERA LEGISLATURA E DELLE ORE AD ESSE DEDICATE	111
RIEPILOGO DELLE PROCEDURE ATTIVATE.....	112
GLOSSARIO	113

SCUOLA

LEGGI ESAMINATE	
Legge di stabilità 2013	<p style="text-align: center;">Ddl 3584: legge n. 228 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none">• Il dl sulla revisione della spesa pubblica (n. 95/2012) assegnava al MIUR i seguenti obiettivi di risparmio, da conseguire attraverso la legge di stabilità: per il 2013, 182,9 milioni; per il 2014, 172,7 milioni; per il 2015, 236,7 milioni. Detti obiettivi potevano essere realizzati mediante riduzione di spese rimodulabili (su indicazione del Ministero), ovvero - qualora queste ultime fossero state insufficienti - attraverso riduzione di spese non rimodulabili e quindi interventi legislativi disposti nella medesima legge di stabilità. La riduzione delle spese rimodulabili, analiticamente esposta nell'elenco n. 1 alla legge di stabilità, conduceva a risparmi per 57,5 milioni di euro nel 2013, 6 milioni nel 2014 e 61 milioni nel 2015. Ad essi si sono dunque aggiunti interventi legislativi (disposti dall'art. 1, co. 48-58) che hanno consentito di conseguire risparmi pari a, per il 2013, 182,8 milioni; per il 2014, 198,2 milioni; per il 2015, 195,2. In totale, oltre alle riduzioni su capitoli di bilancio afferenti ad altri Ministeri, sono stati dunque previsti i seguenti risparmi: 2013: 240,3 milioni; 2014: 204,2 milioni; 2015: 256,2 milioni, superiori dunque agli obiettivi posti dalla <i>spending review</i>.• Art.1, co. 4: riduzione delle predette spese rimodulabili del Ministero, analiticamente indicate nell'allegato elenco n. 1.• Art. 1, co. 7: riduzione, per il 2013, di 3 milioni di euro delle risorse per l'edilizia scolastica di cui alla l. n. 430/91, nonché di 750.000 euro nel 2013, 200.000 euro nel 2014 e 2.730.00 euro nel 2015 delle risorse stanziare per la medesima finalità dalla l. n. 41/86.• Art. 1, co. 38-39: riduzione dell'autorizzazione di spesa per gli assegni di sede in favore dei docenti all'estero, pari a 712.265 euro annui.• Art. 1, co. 43: concorrono al raggiungimento degli obiettivi di risparmio le riduzioni di spese non rimodulabili previste dai co. da 44 a 59.• Art. 1, co. 44: dal 2012-13, per gli assistenti amministrativi adibiti a mansioni superiori l'ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni è effettuata dalle direzioni provinciali del Tesoro con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa. L'apertura dei ruoli di spesa fissa è disposta con i contratti individuali di lavoro a tempo determinato.• Art. 1, co. 45: modalità di corresponsione dell'indennità di cui al co. 44.• Art. 1, co. 46: abrogazione del co. 15 dell'art. 404 del Testo unico sulla scuola relativo all'ammontare dei compensi per le commissioni giudicatrici dei concorsi indetti per il personale docente.• Art. 1, co. 47: determinazione con decreto interministeriale dei compensi per le commissioni giudicatrici dei concorsi indetti per il personale docente, analogamente a quanto avviene per le commissioni dei concorsi per dirigente scolastico.

-
- Art. 1, co. 48: dismissione della sede del Ministero di p.le Kennedy a Roma dal 1° gennaio 2014, con un risparmio di spesa pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
 - Art. 1, co. 49: riduzione della dotazione del FIRS, con particolare riguardo ai progetti PRIN e FIRB, per un risparmio di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.
 - Art. 1, co. 50: versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 30 milioni annui per il 2013, a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), la cui riduzione riguarda fra l'altro i progetti relativi alle "comunità intelligenti".
 - Art. 1, co. 51: riduzione delle risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie del personale del comparto scuola di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, per la quota parte attinente al Fondo delle istituzioni scolastiche.
 - Art. 1, co. 52: riduzione del Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'art. 4, co. 82, della l. n. 183/2011, pari a 83,6 milioni di euro nel 2013, 119,4 milioni di euro nel 2014 e 122,4 milioni di euro a decorrere dal 2015.
 - Art. 1, co. 53: possibilità per il Ministero di rimodulare le riduzioni di spesa, con proposta da formulare entro il 31 gennaio 2013.
 - Art. 1, co. 54: fruizione delle ferie da parte dei docenti nei giorni di sospensione delle lezioni, come definiti dal calendario scolastico. Negli altri periodi le ferie ammontano al massimo a 6 giorni lavorativi, sempre che la sostituzione del personale avvenga senza oneri aggiuntivi.
 - Art. 1, co. 55: esclusione del personale supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle attività didattiche dalle disposizioni sulle ferie di cui all'art. 5, co. 8, del dl 95/2012, secondo cui le ferie non danno luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi e vanno fruiti secondo i rispettivi ordinamenti, senza possibilità di applicare norme contrattuali più favorevoli ("monetizzazione" delle ferie, sia pure con alcuni limiti).
 - Art.1, co. 56: inderogabilità dei commi 54 e 55 da parte dei CCNL e disapplicazione delle clausole contrastanti con essi contenute dal 1° settembre 2013.
 - Art. 1, co. 57-58: ulteriore riduzione da 300 a 150 unità del personale docente utilizzato per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica (*già ridotto da 500 a 300 dall'art. 4, co. 68, della l. n. 183/2011*) e riduzione da 100 a 50 unità di quello distaccato presso i sindacati. Sono fatti salvi i collocamenti fuori ruolo per l'anno scolastico 2012-2013.
 - Art. 1, co. 59: collocazione del personale della scuola in posizione di comando solo con oneri a carico dell'amministrazione richiedente.
 - Art. 1, co. 149: emanazione di linee guida da parte del MIUR per la razionalizzazione e il coordinamento degli acquisti di beni e servizi da parte delle scuole. Dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole scuole sono presi in considerazione per la distribuzione delle risorse per il funzionamento.
 - Art. 1, co. 150: le scuole sono incluse tra le istituzioni che devono approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro.
-

	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, co. 238: disposizioni pensionistiche per gli iscritti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate (CPI). • Art. 1, co. 263: per la realizzazione delle misure regionali relative al programma di interventi in materia di istruzione è autorizzata la spesa di 223 milioni di euro per il 2013, non computati nel patto di stabilità. • Art. 1, co. 264: riduzione della dotazione del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili (art. 7-<i>quinquies</i> dl n. 5/2009) pari a 631.662.000 per l'anno 2013.
Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di "Cittadinanza e Costituzione" e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole (<i>Inno di Mameli</i>)	<p style="text-align: center;">Ddl 3366: legge n. 222 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, co. 1: a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, svolgimento nelle scuole di iniziative per informare sulle vicende che hanno condotto all'Unità nazionale. • Art. 1, co. 2: insegnamento dell'Inno di Mameli. • Art. 1, co. 3: riconoscimento del 17 marzo quale "Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera".
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa (<i>Decreto-legge 174/2012 - Enti territoriali</i>)	<p style="text-align: center;">Ddl 3570: legge n. 213 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 11, co. 1, lett. a): destinazione prioritaria delle risorse per il ripristino degli edifici scolastici a sedi nuove o diverse, qualora la programmazione della rete scolastica così preveda.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (<i>Decreto-legge crescita II</i>)	<p style="text-align: center;">Ddl 3533: legge n. 221 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 10, co. 8: disposizioni sull'Anagrafe nazionale degli studenti. • Art. 10, co. 9: svolgimento dei procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del personale del comparto scuola esclusivamente con modalità informatiche e telematiche dal 1° marzo 2013. • Art. 11, co. 1: per l'anno scolastico 2014-2015 e successivi, sono adottati esclusivamente libri di testo nella versione digitale o mista, costituita da un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi, oppure da una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. L'obbligo riguarda le nuove adozioni a partire progressivamente dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado e dalle classi prima e terza della scuola secondaria di secondo grado. Tale articolo ha modificato l'art. 15 del dl n. 112/2008. • Art. 11, co. 2: abrogazione dell'art. 5 del dl n. 137/2008 sui limiti temporali per il rinnovo dei libri di testo con decorrenza dal 1° settembre 2013.

	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 11, co. 3: nel caso di classi uniche istituite in scuole di piccole isole, di comuni montani, di zone abitate da minoranze linguistiche, oppure di aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione, possibilità di istituire centri scolastici digitali tra regioni ed enti locali collegati funzionalmente alle istituzioni scolastiche di riferimento, al fine di garantire una migliore qualità dei servizi agli studenti e una maggiore socializzazione. • Art. 11, co. 4: norme sulla rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, a valere su fondi già stanziati e ripartiti dal CIPE (100 milioni per il 2012 e quota parte di una dotazione più ampia, pari a 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020, destinata anche ad altre finalità). • Art. 11, co. da 4-<i>bis</i> a 4-<i>quinqies</i>: definizione, con decreto del Ministro, di priorità, modalità e termini per la predisposizione di appositi piani triennali, articolati in singole annualità, di interventi di edilizia scolastica, nonché dei relativi finanziamenti. • Art. 11, co. 4-<i>sexies</i>: istituzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, nello stato di previsione del MIUR, del Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse destinate a finanziare interventi in tal senso. • Art. 32, co. 1: campagna di sensibilizzazione nelle scuole sulle opportunità legate alle <i>start-up</i> innovative.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (<i>Tutela della salute</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 3534: legge n. 189 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 7, co. 5-<i>bis</i>: segnalazione, da parte del MIUR agli istituti di istruzione primaria e secondaria, della valenza educativa del tema del gioco responsabile affinché gli istituti predispongano apposite iniziative didattiche. • Art. 7, co. 9-10: controlli e pianificazione dei luoghi dove si svolgono scommesse sportive rispetto alla presenza di scuole. • Art. 8, co. 10: divieto di somministrare latte crudo o crema cruda nelle mense scolastiche. • Art. 8, co. 16-<i>quinqies</i>: promozione, nelle province autonome di Trento e Bolzano, della distribuzione di frutta fresca nelle scuole.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (<i>Revisione spesa pubblica</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 3396: legge n. 135 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 7, co. 12-15: riduzione delle spese dei Ministeri per importi indicati in allegato (per il MIUR previste riduzioni pari, per il 2013, a 182,9 milioni, per il 2014 a 172,7 milioni e per il 2015 a 236,7 milioni), secondo proposte avanzate da ciascuna amministrazione. Confermato quindi per il secondo anno il superamento dei tagli lineari. Nel caso di proposte non sufficienti da parte dei singoli Ministeri, tuttavia, possibilità per il MEF di ridurre le missioni di spesa di ciascun Dicastero, con riferimento alle spese rimodulabili, per conseguire i risparmi indicati nel citato allegato. • Art. 7, co. 18: riduzione della dotazione del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili (art.7-<i>quinqies</i> del dl n. 5/2009) pari a 39 milioni di euro per l'anno 2012. • Art. 7, co. 27-32: predisposizione da parte del MIUR, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione, di un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, degli studenti e delle famiglie. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente con modalità *on line* e la pagella è redatta in formato elettronico. Dal medesimo anno scolastico le scuole e i docenti adottano registri *on line* e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.

- Art. 7, co. 33-37: inserimento delle scuole nel sistema di tesoreria unica. Nei Fondi istituiti dalla finanziaria 2007 (Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato e Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche) affluiscono diversi stanziamenti destinati ad integrare, tra l'altro, il Fondo per l'offerta formativa (l. 440/97), quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di cui alla l. n. 53/2003, e le misure della finanziaria 2007 sulla scuola (co. 622-633, art. 1, l. n. 296/2006), fatto salvo quanto disposto dal successivo co. 37-ter.
 - Art. 7, co. 37-bis: abrogazione dell'art. 2 della l. n. 440/97 circa l'emanazione della direttiva del Ministro sugli interventi per l'offerta formativa, sottoposta al parere parlamentare; ne consegue che non sarà più redatto lo schema di direttiva da sottoporre alle Commissioni.
 - Art. 7, co. 37-ter: modifica dell'art. 1, co. 875, della finanziaria 2007. Si stabilisce che al Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore affluisce, tra l'altro, quota parte pari a euro 14 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui al Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato e al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, istituiti dalla stessa finanziaria 2007. Si prevede altresì che 14 milioni di euro del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore sono destinati ai percorsi di istruzione tecnica superiore delineati dal dPCM 25 gennaio 2008.
 - Art. 7, co. 38: disposizioni sul pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale scolastico e monitoraggio del MIUR sui contratti per i supplenti brevi stipulati dai dirigenti scolastici.
 - Art. 7, co. 39: soppressione delle contabilità speciali delle istituzioni scolastiche e versamento delle risorse nel bilancio dello Stato dal 1° gennaio 2013.
 - Art. 7, co. 40: versamento di 30 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2012 a valere sulle contabilità speciali scolastiche e contestuale acquisizione all'erario.
 - Art. 7, co. 41: ripartizione del contributo statale agli enti locali per la mensa scolastica in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento.
 - Art. 14, co. 11-12: riduzione del personale amministrativo e docente delle scuole all'estero e blocco delle nuove selezioni per il personale all'estero.
 - Art. 14, co. 13-15: passaggio *ex lege* dei docenti inidonei e di quelli appartenenti alle classi di concorso C999 e C555 nei ruoli ATA.
-

	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 14, co. 16: individuazione delle aree con specificità linguistica per il dimensionamento delle scuole. • Art. 14, co. 17-21: disposizioni sulla collocazione del personale docente in esubero. • Art. 14, co. 21-<i>bis</i>: pensionamento dal 1° settembre 2013 dei docenti in esubero non ricollocabili che abbiano maturato determinati requisiti secondo le norme anteriori alla cosiddetta "riforma Fornero". • Art. 14, co. 22: interpretazione delle norme sulla delega di compiti ai docenti, nel senso che la delega stessa non costituisce acquisizione di mansioni superiori. • Art. 14, co. 27: gli oneri per gli accertamenti medico-legali delle assenze del personale docente non sono più posti a carico delle scuole ma dello Stato, tramite le Regioni, in proporzione all'organico di diritto delle Regioni con riferimento all'anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. • Art. 23, co. 5: stanziamento di 103 milioni di euro a decorrere dal 2013 per la fornitura gratuita dei libri di testo. • Art. 23, co. 8: incremento, per il 2013, del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili (art. 7-<i>quinquies</i>, dl n. 5/2009) per un ammontare di 658 milioni di euro, ripartito tra specifiche finalità. Il co. 12-<i>quater</i> interviene sullo stesso Fondo, riducendo da 1.143 a 1.113 milioni di euro la dotazione per il 2012, e da 100 a 70 milioni di euro la quota destinata, tra l'altro, alla promozione delle attività sportive.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (<i>Decreto-legge crescita</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 3426: legge n. 134 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 19-22: istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale, sottoposta fra gli altri alla vigilanza del MIUR. Sono contestualmente soppresse DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione. Alla nuova Agenzia sono anche trasferite numerose funzioni ma sono fatte salve, per quanto attiene allo sviluppo dell'innovazione nelle istituzioni scolastiche, le funzioni svolte dall'INDIRE.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (<i>Terremoto in Emilia</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 3402: legge n. 122 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 3, co. 1: possibilità di concedere contributi per i danni alle strutture adibite, fra l'altro, ad attività socio-educative, fra cui rientrano le scuole dell'infanzia. • Art. 5: messa in sicurezza, adeguamento sismico e ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati o resi inagibili, possibilità di adattamento del calendario scolastico, di flessibilità dell'orario e della durata delle lezioni, di articolazione e di composizione delle classi o sezioni. Possibili deroghe alle norme vigenti relativamente all'effettuazione degli scrutini e degli esami per l'anno scolastico 2011-2012 nei Comuni del sisma.
<p>Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (<i>Riforma mercato del lavoro</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 3249: legge n. 92 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 4, co. 51-54: disposizioni sull'apprendimento permanente formale, informale e non formale. Le relative politiche sono determinate a livello nazionale con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del MIUR e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite le parti sociali.

	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 4, co. 55-56: definizione degli indirizzi per la realizzazione di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro e a cui concorrono anche le università. • Art. 4, co. 58-61: delega al Governo, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, per l'adozione di decreti legislativi per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni, per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze. <i>(In attuazione di tali norme è stato emanato il d. lgs. n. 13/2013, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 9.)</i> • Art. 4, co. 64-68: disposizioni sul sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali. Nel decreto legislativo inerente gli apprendimenti non formali e informali di cui al co. 58 sono anche definiti gli <i>standard</i> per la certificazione delle competenze. <i>(In attuazione di tali norme è stato emanato il d. lgs. n. 13/2013, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 9.)</i>
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo <i>(Decreto-legge semplificazione e sviluppo)</i></p>	<p style="text-align: center;">Ddl 3194: legge n. 35 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 50: definizione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, di linee guida per il potenziamento dell'autonomia scolastica e la previsione di un organico dell'autonomia. Definizione della consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell'andamento demografico della popolazione in età scolare. • Art. 51: potenziamento dell'attività dell'INVALSI e partecipazione delle scuole alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti. • Art. 52: misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS. • Art. 53: Piano nazionale di edilizia scolastica adottato dal CIPE, su proposta del MIUR e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza unificata. Disposizioni sul contenimento del consumo di energia per gli edifici adibiti a scuole e per quelli delle università e degli enti di ricerca.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 3124: legge n. 14 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, co. 1-4: proroghe in materia di assunzioni. Proroga fino al 31 dicembre 2012 della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato. • Art. 1, co. 6-bis: estensione alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali della possibilità di avvalersi di personale con contratto a tempo determinato, co.co.co. o di formazione-lavoro, secondo precisi limiti. • Art. 8, co. 2: differimento all'anno accademico 2013-2014 dell'avvio della valutazione dell'ultimo triennio

<p><i>(Milleproroghe 2011)</i></p>	<p>scolastico e dell'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria superiore ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea a numero programmato. <i>(L'entrata in vigore di tale norma è stata già oggetto di numerosi rinvii, ad opera dell'art. 4, co. 9, dl 97/2008, dell'art. 37, co. 2-bis, dl n. 207/2008, dell'art. 4, co. 2, dl n. 194/2009 e dell'art. 1, co. 2-quinquies, dl n. 225/2010).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 14, co. 1: proroga al 31 dicembre 2012 del CNPI <i>(in attesa del riordino per legge degli organi collegiali, oggetto del ddl n. 935 Aprea, il cui esame non è terminato nella legislatura, vedi Attività non conclusa).</i> • Art. 14, co. 2-ter: istituzione di una fascia aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011. Fissazione dei termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 con decreto del MIUR. • Art. 14, co. 2-quater: possibilità per i lavoratori disabili di fare valere il solo titolo di riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento con cadenza annuale. • Art. 14, co. 2-sexies: proroga al 31 dicembre 2012 del termine per l'attuazione degli interventi relativi all'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei figli e orfani delle vittime. Stanziamento di 301.483 euro per l'anno 2012.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici <i>(Decreto-legge consolidamento conti pubblici)</i></p>	<p style="text-align: center;">Ddl 3066: legge n. 214 del 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 14, co. 14: mantenimento della disciplina del tributo dovuto dalle scuole ai sensi dell'art. 33-bis del dl n. 248/2007 a fronte dell'istituzione di un tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani. • Art. 24, co. 14: abrogazione dell'art. 72, co. da 1 a 6, del dl n. 112/2008 circa la possibilità, per il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, con esclusione del personale della scuola, di chiedere l'esonero dal servizio nel corso del quinquennio precedente la maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. • Art. 25, co. 1-bis: destinazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di una quota parte delle somme, pari a 2,5 milioni di euro, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto per la realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, come indicato nella risoluzione approvata dalle Commissioni V e VII della Camera dei deputati il 2 agosto 2011. • Art. 30, co. 5-bis: attuazione, da parte del Governo, della predetta risoluzione del 2 agosto 2011 delle Commissioni V e VII della Camera al fine di garantire la realizzazione di interventi necessari per la messa

	<p>in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole. <i>(In attuazione di ciò, il Governo ha emanato il decreto 3 ottobre 2012, recante "Approvazione del programma di edilizia scolastica in attuazione della risoluzione parlamentare del 2 agosto 2011")</i>.</p>
<p>Legge di stabilità 2012</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 2968: legge n. 183 del 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • I dl nn. 98 e 138/2011, come rimodulati dal dPCM 28 settembre 2011, assegnavano al MIUR i seguenti obiettivi di risparmio, da conseguire attraverso la legge di stabilità: per il 2012, 145 milioni; per il 2013, 49,5 milioni; per il 2014, 64,3 milioni. Detti obiettivi potevano essere realizzati mediante riduzione di spese rimodulabili (su indicazione del Ministero), ovvero - qualora queste ultime fossero state insufficienti - attraverso riduzione di spese non rimodulabili e quindi interventi legislativi disposti nella medesima legge di stabilità. La riduzione delle spese rimodulabili, analiticamente esposta nell'elenco n. 1 alla legge di stabilità, conduceva a risparmi per 131,1 milioni di euro nel 2012, 32,8 milioni nel 2013 e 16,5 milioni nel 2014. Ad essi si sono dunque aggiunti interventi legislativi (disposti dall'art. 4, co. 68-83) che hanno consentito di conseguire risparmi anche maggiori, la cui eccedenza è stata devoluta alla costituzione di un Fondo per la valorizzazione dell'istruzione scolastica universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. • Art. 3: riduzione delle predette spese rimodulabili secondo gli importi indicati nell'allegato elenco 1. • Art. 4, co. 3: a decorrere dal 2012, riduzione di 1.230.000 euro dell'autorizzazione di spesa per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero. • Art. 4, co. 67: concorrono al raggiungimento degli obiettivi di risparmio le riduzioni di spese non rimodulabili previste dai co. da 68 a 83. • Art. 4, co. 68: riduzione da 500 a 300 del numero di unità, tra dirigenti scolastici e docenti, dei quali il Ministero può avvalersi presso i propri uffici per compiti connessi con l'autonomia scolastica. <i>(Per l'ulteriore riduzione da 300 a 150 unità si veda l'art. 1, co. 57-58, della l. n. 228/2012)</i>. • Art. 4, co. 69: innalzamento del numero di alunni delle scuole autonome (da 500 a 600 alunni) e di quello delle scuole dei piccoli comuni (da 300 a 400 alunni) al di sotto del quale non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. • Art. 4, co. 70: a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, impossibilità di assegnare in via esclusiva alle istituzioni scolastiche più piccole, con un numero di alunni individuato dal comma precedente, un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); assegnazione del relativo posto in comune con altre istituzioni scolastiche. Fissazione dei limiti all'indennità di tale DSGA. • Art. 4, co. 72: per il 2012, possibilità per il MIUR di riutilizzare le somme confluite nei conti correnti di contabilità speciale degli uffici scolastici regionali nel periodo 2000-2011 e non utilizzate per il venir meno della originaria necessità. • Art. 4, co. 81: accantonamento negli istituti di secondo grado di un numero di posti di assistente tecnico pari a quello degli insegnanti tecnico-pratici in esubero. • Art. 4, co. 82: istituzione di un Fondo per la valorizzazione dell'istruzione scolastica universitaria e dell'alta

	<p>formazione artistica, musicale e coreutica, con una dotazione di 64,8 milioni di euro per l'anno 2012, 168,4 milioni di euro per l'anno 2013 e 126,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, destinato alle missioni dell'Istruzione scolastica, dell'Istruzione universitaria e della Ricerca ed innovazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 4, co. 83: destinazione al settore scolastico di risorse da individuare in una specifica sessione negoziale, concernente interventi in materia contrattuale del personale della scuola. • Art. 33, co. 1: incremento di 1.143 milioni di euro per il 2012 del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili (art. 7-<i>quinquies</i> del dl n. 5/2009) ripartito tra specifiche finalità tra cui ulteriori esigenze dei Ministeri, gratuità parziale dei libri di testo scolastici e Unione italiana ciechi. Fissazione di una quota di 100 milioni di euro per attività sportive e culturali. • Art. 33, co. 16: stanziamento di 242 milioni di euro per il 2012 per le scuole non statali e per gli interventi regionali in materia di istruzione.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (<i>Decreto-legge stabilizzazione e sviluppo</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl n. 2887: legge n. 148 del 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, co. 01: per gli anni 2012 e 2013 riduzione delle spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero fino all'1 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010; riduzione delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, relative agli interventi, fino all'1,5 per cento. Riduzione delle dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, fino allo 0,5 per cento per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL. • Art. 1, co. 02: nel quinquennio 2012-2016 possibile rimodulazione delle dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione fino a determinati limiti per le spese rimodulabili e non rimodulabili. • Art. 1, co. 3-4: ulteriore riduzione, entro il 31 marzo 2012, degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 2, co. 8-<i>bis</i>, del dl n. 194/2009; rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, con una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Divieto di procedere a qualsiasi assunzione per le amministrazioni che non adempiano a tali prescrizioni (<i>riduzioni delle dotazioni organiche erano già state disposte, oltre che dall'art. 2, co. 8-bis, del dl n. 194/2009, anche dall'art. 74 del dl n. 112/2008</i>). • Art. 1, co. 16: applicazione per gli anni 2012, 2013 e 2014 della possibilità di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro da parte delle amministrazioni pubbliche nei confronti dei dipendenti che abbiano conseguito un'anzianità massima contributiva di 40 anni (<i>la norma era già prevista, per gli anni 2009-2001, dall'art. 17, co. 35-novies, del dl n. 78/2009</i>). • Art. 1, co. 21: posticipazione di un anno della cessazione dal servizio per il personale del comparto scuola

	<p>che maturi i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2012. <i>(Si veda anche l'art. 12 del dl n. 78/2010).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, co. 22: allungamento da 6 a 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro del termine per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici, tranne nei casi di raggiungimento dei limiti di età o di servizio, nonché collocamento a riposo d'ufficio, per il quali il termine è di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. • Art. 1, co. 26-ter: incremento della dotazione del Fondo per interventi urgenti e indifferibili (art. 7-quinquies, dl n. 5/2009) di 24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno 2013.
<p>Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria <i>(Stabilizzazione finanziaria)</i></p>	<p style="text-align: center;">Ddl n. 2814: legge n. 111 del 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 10, co. 1, 2 e 5: riduzione delle spese per ciascun Ministero per importi indicati in allegato, secondo proposte elaborate dagli stessi Dicasteri. Laddove tali proposte non fossero sufficienti si procede alla riduzione delle spese rimodulabili di ciascun Ministero. Esclusione, dall'applicazione di queste norme, fra le altre, delle risorse destinate all'istruzione scolastica. • Art. 13, co. 2: riduzione di 49,5 milioni di euro per l'anno 2011 del Fondo per interventi urgenti e indifferibili (art. 7-quinquies, dl n. 5/2009). • Art. 16, co. 3: esclusione delle risorse destinate all'istruzione scolastica, fra le altre, anche dal contenimento delle spese in materia di impiego pubblico. • Art. 19, co. 1-3: completamento della disciplina del sistema nazionale di valutazione per l'istruzione scolastica con un programma straordinario di reclutamento per l'INVALSI e l'ANSAS la quale, a decorrere dal 1° settembre 2012, viene soppressa ed è ripristinato l'INDIRE. • Art. 19, co. 4: aggregazione in istituti comprensivi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado. <i>(Tale comma è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale, con sentenza 4-7 giugno 2012, n. 147).</i> • Art. 19, co. 5: assegnazione di dirigenti scolastici in base al numero di alunni delle scuole. • Art. 19, co. 6: abrogazione del co. 4 dell'art. 459 del TU in materia di istruzione, riguardante l'esonero e il semiesonero dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie dei dirigenti scolastici nel caso di scuole con un numero di alunni inferiore a quello stabilito dalla legge. • Art. 19, co. 7-9: consolidamento delle riduzioni complessive di personale scolastico; a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche determinata nell'anno scolastico 2011-2012, assicurando in ogni caso la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato dall'applicazione dell'art. 64 del dl n. 112/2008. • Art. 19, co. 10: interpretazione autentica dell'art. 22, co. 2, della l. n. 448/2001; in tema di fissazione dei parametri per la determinazione degli organici, il parere delle Commissioni parlamentari deve essere acquisito ogni volta che il Ministero proceda alla modifica dei predetti parametri.

	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 19, co. 11: conferma del limite massimo dell'organico dei docenti di sostegno in termini di rapporto medio nazionale docente/alunni disabili, recependo il principio sancito dalla sentenza della Consulta n. 80 del 2010, concernente la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga per gli alunni con una certificata gravità di <i>handicap</i>. • Art. 19, co. 12-15: possibilità, per il personale docente permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, collocato fuori ruolo ed idoneo ad altri compiti, di chiedere di rimanere nei ruoli scolastici con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico, ovvero andare in mobilità intercompartimentale nei ruoli dello Stato, degli enti pubblici non economici o delle università. • Art. 19, co. 16: emanazione di un decreto del MIUR per garantire la piena coerenza del nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al d. lgs. n. 226/2005, con le intervenute modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore introdotte dall'art. 64 del dl n. 112/2008. • Art. 29, co. 1: autorizzazione per gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, nonché per le università pubbliche o private e per i consorzi universitari allo svolgimento delle attività di intermediazione ai fini del collocamento, mediante pubblicità dei <i>curricula</i> dei propri studenti all'ultimo anno di corso, fino ad almeno dodici mesi dopo il conseguimento del titolo di studio.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (<i>Decreto sviluppo</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 2791: legge n. 106 del 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 9, co. 17: piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013; possibile retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010-2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo anno scolastico 2010-2011. • Art. 9, co. 18: non applicazione del d. lgs. n. 368/2001 sui contratti a tempo indeterminato per i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA. In particolare, non applicazione dell'art. 5, co. 4-<i>bis</i>, del d. lgs. n. 368/2001 secondo cui se successivi contratti fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore superano i 36 mesi il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. • Art. 9, co. 19: definitivo differimento dal 31 luglio al 31 agosto del termine entro cui nel comparto scuola devono essere effettuati le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche, le nomine dei supplenti annuali. (<i>Il termine era stato posticipato diverse volte limitatamente ad alcuni anni scolastici</i>). • Art. 9, co. 20: a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. Aggiornamento delle graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze con cadenza triennale. • Art. 9, co. 21: possibilità, per i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno

	<p>scolastico 2011-2012, di chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 9, co. 21-bis: applicazione all'anno scolastico 2011-2012 delle disposizioni del dl n. 134/2009 sul conferimento delle supplenze con precedenza assoluta per il personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento che abbia almeno 180 giorni di servizio, relativamente al personale della scuola che, nel suddetto anno, non possa stipulare, per carenza di posti, contratto di supplenza della stessa tipologia di quello dell'anno precedente o, comunque, dell'ultimo anno lavorativo nel triennio precedente. <i>(La norma era stata già prorogata all'anno scolastico 2010-2011 dall'art. 7 del dl n. 194/2009).</i>
<p>Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza e modifiche all'art. 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca <i>(Biblioteca Regina Margherita)</i></p>	<p style="text-align: center;">Ddl 2146: legge n. 76 del 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1: incremento del contributo alla Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza di un importo pari a 700.000 euro per l'anno 2011 e a 1.682.190 euro annui a decorrere dall'anno 2012. • Art. 2: modifiche alle modalità di azione della Biblioteca.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie <i>(Milleproroghe 2010)</i></p>	<p style="text-align: center;">Ddl 2518: legge n. 10 del 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, co. 1: proroga al 31 marzo 2011 (con possibile estensione al 31 dicembre 2011) della composizione del CNPI <i>(in attesa del riordino per legge degli organi collegiali, oggetto del ddl n. 935 Aprea, il cui esame non è terminato nella legislatura, vedi Attività non conclusa).</i> • Art. 1, co. 2-quinquies: proroga al 31 dicembre 2011 del termine a decorrere dal quale opera la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea. <i>(Tale comma è stato modificato numerose volte, dall'art. 4, co. 9, del dl n. 97/2008, dall'art. 37, co. 2-bis, del dl n. 207/2008, dall'art. 4, co. 2, del dl n. 194/2009, dall'art. 8, co. 2, del dl n. 216/2011).</i> • Art. 1, co. 2-sexies: la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, si intende riferita anche agli idonei nei concorsi pubblici. • Art. 2, co. 1: estensione all'esercizio finanziario 2011, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010, delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente. • Art. 2, co. 4-novies: proroga del servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola nella stessa sede fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La proroga del servizio all'estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestato un servizio all'estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici. Sospensione, limitatamente agli anni scolastici 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013, delle

	<p>procedure di mobilità estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all'estero e presso i lettori. Utilizzazione fino al 31 agosto 2012 delle graduatorie riformulate e aggiornate per la destinazione all'estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 2, co. 4-<i>septiesdecies</i>: proroga fino al 31 agosto 2012 del commissario straordinario dell'ANSAS (<i>l'Agenzia è stata poi soppressa dall'art. 19 del dl n. 98/2011</i>). • Art. 2, co. 4-<i>duodevicies</i>: riorganizzazione, con regolamento di delegificazione, della funzione ispettiva finalizzata alla valutazione esterna della scuola. • Art. 2, co. 4-<i>undevicies</i>: regolamento di delegificazione per ridefinire il sistema nazionale di valutazione articolato nell'INDIRE, nell'INVALSI e nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente. (<i>Per l'attuazione della disposizione si veda l'atto n. 536 nella sezione "Pareri su atti del Governo". Il Consiglio dei ministri l'8 marzo 2013 ha approvato in via definitiva il regolamento</i>). • Art. 2, co. 53: estensione agli anni 2012, 2013 e 2014 dell'art. 72 del dl n. 112/2008, secondo cui il personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche, nonché le università e gli enti di ricerca, con esclusione del personale della scuola, può chiedere l'esonero dal servizio nel corso del quinquennio precedente la maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. (<i>Queste previsioni dell'art. 72 del dl n. 112/2008 sono state poi abrogate dall'art. 24, co. 14, del dl n. 201/2011</i>).
Legge di stabilità 2011	<p style="text-align: center;">Ddl 2464: legge n. 220 del 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, co. 13: riduzione lineare delle dotazioni finanziarie nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero, qualora non si ottengano le risorse stimate dall'assegnazione dei diritti delle frequenze per la banda larga. • Art. 1, co. 40: incremento di 924 milioni di euro per l'anno 2011 del Fondo per interventi urgenti e indifferibili (art. 7-<i>quinquies</i> del dl n. 5/2009). Ripartizione di una quota di tali risorse, pari a 874 milioni di euro per l'anno 2011, tra le finalità indicate nell'elenco 1 tra cui: sostegno alle scuole non statali per 245 milioni di euro, proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per 100 milioni di euro, gratuità parziale dei libri di testo scolastici per un importo non quantificato. • Art. 1, co. 102: esclusione dal patto di stabilità delle risorse per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011-2013.
Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004 (<i>Concorso presidi siciliani</i>)	<p style="text-align: center;">Ddl nn. 2392: legge n. 202 del 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 1-11: indizione di un nuovo concorso per dirigenti scolastici in Sicilia a seguito di una sentenza del giudice amministrativo che aveva inficiato la validità del precedente. (<i>In precedenza, l'art. 1, co. quinquiesdecies, del dl n. 134/2009 aveva fatto salve le posizioni giuridiche dei vincitori o idonei assunti in servizio a seguito del concorso del 2004, nonostante le pronunce del CGA che imponevano la rinnovazione del concorso. Il successivo dl n. 170/2009 abrogava la predetta norma e dettava norme per la continuità del servizio. Per l'attuazione della legge si veda il D.M. n. 2 del 3 gennaio 2011</i>).

<p>Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (<i>Collegato lavoro</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 1167: legge n. 183 del 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 48, co. 8: possibilità di svolgere l'ultimo anno dell'obbligo di istruzione nella forma dell'apprendistato, previa intesa fra le Regioni, il Ministero del lavoro e il MIUR, sentite le parti sociali. La questione era stata già affrontata negli atti del Governo nn. 132, 133 e 134 sul riordino del secondo ciclo.
<p>Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento (<i>Dislessia</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl nn. 1006 e 1036: legge n. 170 del 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1: riconoscimento della dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia quali disturbi specifici di apprendimento denominati «DSA». • Artt. 2-3: finalità della legge e modalità di effettuazione della diagnosi di DSA. • Art. 4: formazione dei docenti. • Art. 5: misure didattiche di supporto per gli studenti con diagnosi di DSA tra cui provvedimenti dispensativi e compensativi. • Art. 6: flessibilità oraria per i familiari di studenti del primo ciclo di istruzione con DSA. • Artt. 7-9: disposizioni attuative, competenze delle Regioni a statuto speciale e clausola di invarianza finanziaria.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (<i>Decreto-legge stabilizzazione e competitività</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 2228: legge n. 122 del 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 2, co. 1: riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie di ciascun Ministero, pari, per il MIUR, a circa 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. • Art. 6, co. 2: qualificazione come onorifica della partecipazione agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi dallo Stato. Resta fermo, ove previsto, solo il rimborso delle spese e un gettone di presenza di importo prestabilito. • Art. 6, co. 3: riduzione del 10 per cento delle indennità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di controllo, indirizzo e direzione. • Art. 6, co. 5: previsione di un numero di componenti non superiore a cinque per gli organi di amministrazione di tutti gli enti pubblici e di un numero di membri non superiore a tre per gli organi di revisione. • Art. 6, co. 6: riduzione del 10 per cento del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di tutte le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

- Art. 6, co. 7-11: decrementi delle spese per consulenze, pubbliche relazioni, convegni, mostre e sponsorizzazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, nonché di celebrazioni da parte dello Stato e di enti vigilanti è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero competente.
- Art. 6, co. 12: divieto di svolgere missioni, anche all'estero, per il personale delle amministrazioni pubbliche, salvo casi puntualmente indicati.
- Art. 6, co. 13: fissazione di un limite, a decorrere dal 2011, per la spesa delle pubbliche amministrazioni per attività esclusivamente di formazione, che deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.
- Art. 7, co. 3-bis: soppressione dell'ENAM e attribuzione delle relative funzioni all'INPDAP.
- Art. 7, co. 24: riduzione del 50 per cento rispetto al 2009 degli stanziamenti destinati a enti ed altri organismi che ricevono contributi dallo Stato.
- Art. 8, co. 14: conferma della destinazione al settore scolastico delle maggiori economie ottenute nel comparto medesimo anche in conseguenza delle misure di contenimento disposte dal dl n. 112/2008, al fine di ripianare i debiti pregressi delle scuole, per il finanziamento di supplenze brevi o per le spese di funzionamento.
- Art. 9, co. 5 e 7: estensione agli anni 2012 e 2013 dei limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, già previsti dal dl n. 112/2008 per gli anni 2010 e 2011. Il co.7 consente invece per il 2014 (poi posticipato al 2015 dal dl n. 95/2012) un incremento della spesa per assunzioni dal 20 al 50 per cento, mentre - ai sensi del co. 8 - a decorrere dal 2016 (secondo l'analoga modifica del dl n. 95/2012) sarà possibile il reintegro completo del *turn over*.
- Art. 9, co. 15: assegnazione, per l'anno scolastico 2010-2011, di un contingente di docenti di sostegno pari a quello in servizio nell'organico di fatto nell'anno scolastico 2009-2010, salvo possibilità di deroga in casi di particolare gravità. La norma è funzionale al conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dall'art. 64, co. 6, del dl n. 112/2008.
- Art. 9, co. 15-bis: proroga dei rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi della l. n. 124/1999 nei compiti degli enti locali.
- Art. 9, co. 23: blocco degli scatti per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, per cui gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
- Art. 9, co. 28: riduzione, a decorrere dal 2011, della spesa delle pubbliche amministrazioni per personale a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata o continuativa del 50 per cento rispetto al 2009 (già dal 2006 l'art. 1, co. 187, della legge n. 266/2005 aveva disposto che detti oneri non fossero superiori al 40 per cento del 2003). Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale continuano comunque a trovare applicazione le specifiche

	<p>disposizioni di settore. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni, fra l'altro, di istruzione pubblica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 9, co. 37: previsione che le disposizioni contrattuali del comparto Scuola siano oggetto di specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012. • Art. 10, co. 5: rafforzamento in senso più rigoroso della procedura relativa alla certificazione della condizione di alunno in situazione di <i>handicap</i>. • Art. 12: modifica dei termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici che si applicano, tra gli altri, al personale del comparto scuola, per il quale resta comunque fermo quanto disposto dall'art. 59, co. 9, della l. n. 449/1997 (<i>poi modificato dal dl n. 138/2011</i>).
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (<i>Milleproroghe 2009</i>)</p>	<p style="text-align: center;">ddl 1955: legge n. 25 del 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 2, co. 8-<i>bis</i>: ulteriore riduzione del 10 per cento degli uffici dirigenziali di livello non generale nonché del personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, oltre a quelle imposte dall'art. 74 del dl n. 112/2008. • Art. 4, co. 2: differimento dall'anno accademico 2010-2011 all'anno accademico 2011-2012 dell'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del d. lgs. n. 21/2008, che prevedono l'attribuzione di un punteggio per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato, sulla base dei risultati conseguiti nel test di ingresso e nel pregresso <i>iter</i> scolastico. (<i>Tale comma è stato modificato numerose volte, dall'art. 4, co. 9, del dl 97/2008, dall'art. 37, co. 2-bis, del dl n. 207/2008, dall'art.1, co. 2-quinquies, del dl n. 225/2010, dall'art. 8, co. 2, del dl n. 216/2011</i>). • Art.7, co. 4-<i>ter</i>: proroga all'anno scolastico 2010-2011 della validità delle disposizioni contenute ai commi 2, 3 e 4 dell'art.1 del dl n. 134/2009, secondo cui per l'anno scolastico 2009-2010 le supplenze erano assegnate con priorità assoluta al personale già destinatario di contratto a tempo determinato nell'anno scolastico 2008-2009 o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno 180 giorni. Al medesimo personale possono essere affidati progetti con fondi regionali. Ad essi è riconosciuta la valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento. (<i>La norma è stata da ultimo prorogata dall'art. 9 del dl n. 70/2011</i>). • Art.7, co. 4-<i>quater</i>: proroga al 31 dicembre 2010 del CNPI, nella attuale composizione, in attesa della costituzione dei nuovi organi collegiali della scuola previsti dal decreto legislativo n. 233 del 1999. (<i>Tale termine è stato indi posticipato al 31 dicembre 2012 dall'art. 14, co. 1, del dl n. 216/2011. La riforma degli organi collegiali, oggetto del ddl Aprea n. 953, non è stata approvata nella XVI legislatura - vedere la sezione "Attività non conclusa"</i>). • Art.7, co. 5-<i>ter</i>: differimento al 30 giugno 2010 del termine previsto dall'art. 2, co. 239, della l. n. 191/2009 entro il quale devono essere individuati, previo atto di indirizzo delle Camere, gli interventi immediatamente realizzabili per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole fino ad un importo complessivo di 300 milioni euro, con la relativa ripartizione tra gli enti territoriali interessati e

	<p>nell'ambito delle risorse previste ai sensi dell'art. 7-<i>bis</i> del dl n. 137 del 2008.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art.7, co. 5-<i>quater</i>: proroga fino al 31 dicembre 2010 - ma nel limite di spesa di 10 milioni di euro - della disposizione recata dall'art.15, co. 4, del dPCM 25 gennaio 2008 secondo cui per il triennio 2007-2009 le risorse destinate alla istituzione degli istituti tecnici superiori sono determinate nel 50 per cento delle risorse stanziare sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione (ora, MIUR) dall'art.1, co. 875, della legge finanziaria 2007, invece che nella misura «a regime» del 70 per cento - al netto del 5 per cento destinato alla realizzazione delle misure nazionali di sistema - stabilita dall'art.12, co. 6. La norma stabilisce altresì che gli istituti tecnici superiori hanno personalità giuridica ed autonomia amministrativa ed accorpano gli istituti tecnici e professionali che ne fanno parte e che siano capofila di poli formativi.
Legge finanziaria 2010	<p style="text-align: center;">ddl 1790: legge n. 191 del 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 2, co. 18: applicazione, per la contrattazione integrativa del comparto scuola, della normativa di settore di cui all'art. 64 del dl n. 112/2008, secondo cui a decorrere dal 2010 il 30 per cento delle economie di spesa è destinata ad incrementare le risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola. • Art. 2, co. 148: definizione delle prestazioni di lavoro accessorio che includono, fra le altre, le attività svolte durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università. <i>(La norma è stata tuttavia ulteriormente modificata dall'art. 1, co. 32, lett. a), della l. n. 92/2012).</i> • Art. 2, co. 239: stanziamento fino ad un massimo di 300 milioni di euro per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, attraverso interventi da individuarsi entro la data del 30 giugno 2010, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti. <i>(Le Commissioni riunite V e VII della Camera hanno approvato il 24 novembre 2010 la risoluzione 8-00099, poi modificata il 2 agosto 2011 dalla risoluzione 8-00143. In attuazione di ciò, il Governo ha emanato il decreto 3 ottobre 2012, recante "Approvazione del programma di edilizia scolastica in attuazione della risoluzione parlamentare del 2 agosto 2011").</i>
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia	<p style="text-align: center;">ddl 1929: legge n. 190 del 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abrogazione dell'art. 1, co. 4-<i>quinquiesdecies</i>, del dl n. 134/2009, che faceva salve le posizioni giuridiche acquisite dai candidati vincitori o idonei assunti in servizio del concorso 2004 per dirigenti scolastici in Sicilia, nonostante le pronunce del CGA che imponevano la rinnovazione del concorso. Si è disposto però che, fino all'avvenuta rinnovazione della procedura concorsuale, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continuasse ad esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione <i>(il concorso è stato poi rinnovato ai sensi della legge n. 202 del 2010).</i>

<p>di concorsi per dirigenti scolastici (<i>Concorso dirigenti scolastici siciliani</i>)</p>	
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010 (<i>Decreto-legge salva-precari</i>)</p>	<p style="text-align: center;">ddl 1835: legge n. 167 del 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, co. 1: possibilità che i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze siano trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti. • Art.1, co. 2-4: per l'anno scolastico 2009-2010, assegnazione delle supplenze con priorità assoluta al personale già destinatario di contratto a tempo determinato nell'anno scolastico 2008-2009 o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno 180 giorni. Al medesimo personale possono essere affidati progetti con fondi regionali. Ad essi è riconosciuta la valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento. (<i>La validità di tale norma è stata prorogata per l'anno scolastico 2010-2011 dall'art. 7, co. 4-ter, del dl n. 194 del 2009 e per l'anno scolastico 2011-2012 dall'art. 9, co. 21-bis, del dl n. 70/2011</i>). • Art. 1, co. 4-bis: solo per l'anno scolastico 2010-2011, proroga dal 31 luglio al 31 agosto 2010 del termine per completare le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per conferire gli incarichi di presidenza e per nominare i supplenti annuali. (<i>Detta proroga una tantum è diventata a regime ad opera dell'art. 9, co. 19, del dl n. 70/2011</i>). • Art. 1, co. 4-ter: previsione che nelle operazioni di aggiornamento delle graduatorie i docenti possano fare esplicita richiesta, oltre che di permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province. In questo caso, essi si collocano dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria. E' stata così confermata a livello legislativo l'interpretazione secondo cui l'aggiornamento delle graduatorie è fatto "in coda" e non "a pettine". (<i>La Corte costituzionale, con sentenza 7-9 febbraio 2011, n. 41, ha dichiarato l'illegittimità di questo comma</i>). • Art. 1, co. 4-quater: con riferimento alle operazioni di integrazione e aggiornamento delle graduatorie, divieto di modificare la scelta già effettuata in merito all'attribuzione del punteggio. • Art. 1, co. 4-quinquies: a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, impossibilità di permanere nelle graduatorie ad esaurimento per i docenti che hanno già stipulato un contratto a tempo indeterminato. • Art. 1, co. 4-sexies: conferma della validità dell'abilitazione all'insegnamento e del diploma di specializzazione per il sostegno conseguiti dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto ministeriale n. 21 del 9 febbraio 2005 purché in possesso dei prescritti requisiti di servizio alla data di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali. Tale disposizione integra la previsione contenuta nell'art. 36, co. 1-bis, del dl n. 207 del 2008, che limitava la validità dell'abilitazione solo a coloro i quali fossero stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento

dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti con decreto 18 novembre 2005, n. 85, purché avessero i prescritti requisiti di 360 giorni di servizio e superato l'esame di Stato.

- Art. 1, co. 4-*septies*: l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso la scuola pubblica, ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con i decreti nn. 21 e 85 del 2005, costituisce titolo valido per la partecipazione a tutte le procedure di mobilità professionale.
- Art. 1, co. da 4-*octies* a 4-*undecies*: rafforzamento in senso più rigoroso della procedura attraverso cui il personale della scuola può avvalersi dei benefici relativi all'assistenza o al lavoro dei disabili ai sensi della legge n. 104 del 1992.
- Art. 1, co. 4-*duodecies*: disposizioni sul riconoscimento dei titoli per l'insegnamento nelle scuole di lingua tedesca nella provincia di Bolzano.
- Art. 1, co. 4-*terdecies* e 4-*quaterdecies*: norme per favorire l'occupazione, la formazione e la ricollocazione del personale supplente e precario, con particolare riguardo alla specifica banca dati costituita dall'INPS.
- Art. 1, co. 4-*quinqüesdecies*: salvaguardia delle posizioni giuridiche acquisite dai candidati vincitori o idonei assunti in servizio sulla base del concorso del 2004 a dirigente scolastico in Sicilia, annullato dalla magistratura (*Tale norma è stata tuttavia subito dopo abrogata dal dl n. 170 del 2009 e il concorso è stato rinnovato ai sensi della legge n. 202 del 2010*).
- Art. 1-*bis*, co. 1-3: utilizzazione delle somme trasferite alle scuole per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, per coprire spese di funzionamento.
- Art. 1-*bis*, co. 4: a partire dal 2010 finalizzazione anche ad interventi di sostegno alla riforma della scuola secondaria superiore, alla valorizzazione del merito, nonché alle innovazioni tecnologiche dei 220 milioni di euro stanziati per la scuola dalla legge finanziaria 2007.
- Art. 1-*bis*, co. 5: sempre dal 2010, possibile utilizzazione anche per la valorizzazione del merito e del talento degli studenti dei 5 milioni di euro stanziati dalla legge n. 1/2007 per incentivare l'eccellenza, anche nell'ambito dell'istruzione e formazione tecnica superiore.
- Art.1-*bis*, co. 6: possibilità di utilizzare nell'esercizio successivo le somme per l'offerta formativa non utilizzate nel corso dell'anno di competenza, anche con riferimento al 2009.
- Art. 1-*ter*: modifica dell'art. 5 del dl n. 137/2008 sull'adozione dei libri di testo per un periodo almeno quinquennale nella scuola primaria e di sei anni nella scuola secondaria, con ipotesi di deroga connesse con la modifica degli ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da *internet*.
- Art. 1-*quater*: disposizioni sull'Anagrafe degli studenti, con inclusione delle informazioni sulla valutazione degli studenti tra quelle prese in considerazione dal Ministero, il quale acquisisce dalle scuole tutti i dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti utili per la lotta alla dispersione scolastica.
- Art. 1-*quinqües*: possibilità di svolgere l'esame preliminare agli esami di Stato per coloro i quali abbiano

	l'idoneità o la promozione all'ultimo anno ma non lo hanno frequentato o non hanno titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame stesso.
Riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l'Europa di Parma (<i>Scuola di Parma</i>)	<p style="text-align: center;">Ddl 1721: legge n. 115 del 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • La legge conferisce personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale alla Scuola europea di Parma, ponendola sotto la vigilanza del MIUR.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (<i>Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini</i>)	<p style="text-align: center;">ddl 1724: legge n. 102 del 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 17, co. 1-9: modifica della disciplina sul riordino degli enti pubblici non economici, prevista dalla legge finanziaria per il 2008 e dal dl n. 112/2008. In particolare, il co. 1 differisce dal 31 marzo al 31 ottobre 2009 il termine per l'applicazione del cosiddetto "taglia-enti", che si intende rispettato con l'approvazione preliminare dei relativi schemi da parte del Consiglio dei Ministri. Il co. 2 differisce parallelamente al 31 ottobre 2009 il termine per l'emanazione dei regolamenti di riordino degli enti pubblici, modificando nel contempo la loro procedura di adozione. Il co. 7 bloccava le nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato da parte degli enti medesimi e delle amministrazioni vigilanti fino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa, escludendo però il comparto scuola. Tale comma è stato tuttavia successivamente abrogato dall'art. 2, co. 8-<i>septies</i>, del dl n. 194/2009. • Art. 17, co. 23: possibilità, nelle ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, di ricorrere anche a un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, oltre che a una struttura sanitaria pubblica per il rilascio della certificazione medica. Tale norma è stata successivamente abrogata dall'art. 72, co. 1, lett. a), del d. lgs. n. 150/2009 (decreto Brunetta). Inoltre, vengono eliminate le fasce orarie di reperibilità precedentemente introdotte e si stabilisce che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; in tal modo, si chiarisce che i relativi oneri restano a carico delle aziende sanitarie locali. (<i>La questione era stata particolarmente avvertita nel mondo della scuola. Successivamente, tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno 2010, n. 207, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma</i>). • Art. 17, co. 25: interpretazione autentica dell'art. 64, co. 3, del dl n. 112/2008 in relazione alla natura giuridica del Piano programmatico sulla scuola, che si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti e i cui contenuti sono recepiti attraverso i regolamenti attuativi. Il termine di 12 mesi per l'emanazione dei regolamenti attuativi del Piano si intende rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri. • Art. 17, co. 35-<i>novies</i>: possibilità, per il triennio 2009-2011, che le pubbliche amministrazioni risolvano unilateralmente il rapporto di lavoro, anche dirigenziale, a decorrere del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni; dette disposizioni trovano applicazione per il personale della scuola (<i>la norma è stata poi prorogata, per gli anni 2012-2014, dall'art. 1, co. 16, del dl n. 138/2001</i>).
Disposizioni in materia di	Ddl 733: legge n. 94 del 2009

sicurezza pubblica (<i>Sicurezza pubblica</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Art.1, co. 22: subordinazione del rilascio del permesso di soggiorno per i soggiornanti di lungo periodo al superamento di un <i>test</i> di conoscenza della lingua italiana; previsione di specifiche aggravanti laddove alcuni reati siano commessi nelle adiacenze di istituzioni scolastiche; esclusione dall'obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno per i provvedimenti attinenti, fra l'altro, alle prestazioni scolastiche obbligatorie.
Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (<i>Terremoto Abruzzo</i>)	<p style="text-align: center;">ddl 1534: legge n. 77 del 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 4, co. 1: previsione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici anche scolastici, compreso fra gli altri il Conservatorio di musica di L'Aquila. • Art. 4, co. 4: riserva, a favore della regione Abruzzo, di una quota aggiuntiva delle risorse che l'art. 18 del dl n. 185/2008 assegna al Fondo infrastrutture, fra l'altro, per la messa in sicurezza delle scuole. Autorizzazione per la regione Abruzzo a modificare il Piano annuale di edilizia scolastica per il 2009 con l'inserimento di nuove opere. • Art. 4, co. 5: possibilità di destinare alle scuole ubicate nella regione Abruzzo le risorse per arredi scolastici disponibili sul bilancio del Ministero. A tal fine è autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 14,3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2,3 milioni di euro per l'anno 2011.
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (<i>Milleproroghe 2008</i>)	<p style="text-align: center;">Ddl 1305: legge n. 14 del 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 5: proroga al 31 dicembre 2010 del termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici che si applica alle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1° gennaio 1999 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. • Art. 36, co. 1: limitatamente all'anno scolastico 2009-2010, proroga al 31 agosto del termine relativo la completamento delle operazioni per l'assunzione del personale docente, tra cui le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale, gli incarichi di presidenza e le nomine dei supplenti annuali. (<i>Detta proroga una tantum è diventata a regime ad opera dell'art. 9, co. 19, del dl n. 70/2011</i>). • Art. 36, co. 1-bis: validità dell'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali, i quali abbiamo maturato 360 giorni di servizio. • Art. 37, co. 1: posticipazione all'anno scolastico 2010-2011 dell'attuazione della riforma del II ciclo e abrogazione delle disposizioni che avevano in precedenza a loro volta posticipato il termine. • Art. 37, co. 2-bis: proroga all'anno scolastico 2010-2011 delle disposizioni sulla valutazione del <i>curriculum</i> scolastico per l'accesso ai corsi universitari a numero programmato (artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 21 del 2008). (<i>Tale comma è stato modificato numerose volte, dall'art. 4, co. 9, del dl n. 97/2008, dall'art. 4, co. 2, del dl n. 194/2009, dall'art.1, co. 2-quinquies, del dl n. 225/2010, dall'art. 8, co. 2, del dl n. 216/2011</i>). • l'art. 37, co. 2-ter: modifica dell'art. 4 del d.lgs. n. 21 del 2008, in merito ai punteggi da assegnare per gli esami di ammissione ai corsi universitari (anche con riferimento ai corsi laurea disciplinati da norme comunitarie e per i corsi di laurea in scienze della formazione), nel senso di dare maggior peso ai risultati

	<p>dei <i>test</i> a scapito dei risultati scolastici pregressi. Soppressione, all'art.5, co. 1 del d.lgs. n. 21 del 2008, della specificazione "scolastica statale o paritaria" con riferimento alla scuola frequentata dallo studente all'atto del rilascio delle certificazioni sulle valutazioni di qualità.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 41, co. 6-<i>quater</i> e 6-<i>quinqies</i>: norme per l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative ai programmi operativi per la scuola 2007-2013 dell'Obiettivo convergenza, mediante anticipazione a carico del Fondo di rotazione, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del MIUR, delle quote dei contributi comunitari e statali previste per il biennio 2007-2008. Per le annualità successive, il Fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento dei programmi.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (<i>Decreto-legge anti-crisi</i>)	<p style="text-align: center;">Ddl 1315: legge n. 2 del 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 18, co. 1: destinazione di una quota delle risorse del Fondo aree sottosviluppate anche ad interventi per la messa in sicurezza delle scuole. Il successivo comma 2 destina le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione anche ad attività di apprendimento svolte in base a convenzioni sottoscritte con università e scuole pubbliche, in linea con gli obiettivi della formazione permanente. • Art. 34: contributo di 110 milioni di euro per il 2009 per la proroga del finanziamento delle attività di terziarizzazione negli istituti scolastici, consentendo la stabilizzazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
Legge finanziaria 2009	<p style="text-align: center;">Ddl 1209: legge n. 203 del 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 2, co. 5: per l'anno 2009 previsione in favore dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, di una detrazione dall'imposta lorda - fino ad un importo massimo di 500 euro - nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute per l'autoaggiornamento e per la formazione. • Art. 2, co. 47: in relazione alla introduzione nel bilancio di un nuovo programma (Interventi in materia di istruzione, con dotazione di 120 milioni di euro), fissazione con decreto del MIUR dei criteri per la distribuzione alle Regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione del programma di interventi in materia di istruzione.
Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (<i>Contenimento spesa sanitaria</i>)	<p style="text-align: center;">Ddl 1083: legge n. 189 del 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 3: definizione per l'anno scolastico 2009-2010 di piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche da parte delle Regioni e degli enti locali, integrando l'art. 64 del dl n. 112/2008. Per gli anni scolastici 2010-2011 e 2011-2012, l'attività di dimensionamento della rete scolastica è definita in sede di Conferenza unificata, nella quale si provvede anche al relativo monitoraggio. (<i>Sulla questione si veda la sentenza n. 200 del 2009 della Corte costituzionale</i>).
Conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in	<p style="text-align: center;">Ddl 1108: legge n. 169 del 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1: svolgimento di corsi di formazione e sensibilizzazione del personale in ordine all'acquisizione delle competenze su cittadinanza e Costituzione nel primo e secondo ciclo di istruzione nell'ambito delle aree,

materia di istruzione e università
(*Riforma Gelmini scuola-maestro unico*)

rispettivamente, storico-geografiche e storico-sociale, e del monte ore complessivo. Attivazione di analoghe iniziative nella scuola dell'infanzia, nonché iniziative per lo studio degli statuti regionali delle Regioni ad autonomia ordinaria e speciale.

- Art. 2, co. 1-3: valutazione del comportamento degli studenti, ossia il cosiddetto "voto in condotta". A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, in sede di scrutinio intermedio e finale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si prende in considerazione il comportamento degli studenti mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. La valutazione del comportamento spetta collegialmente al consiglio di classe e concorre al giudizio complessivo dello studente, determinando, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno ovvero all'esame conclusivo del ciclo di studi.
- Art. 2, co. 1-bis: utilizzo delle risorse iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008 e non utilizzate per finanziare interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi.
- Art. 3: innovazioni circa le modalità di valutazione del rendimento nelle scuole del primo ciclo di istruzione, in quanto si dispone l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi. Nella scuola primaria i docenti possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali, comprovati da specifica motivazione, mentre nella scuola secondaria di primo grado per l'ammissione occorre un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, previa decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.
- Art. 4: dall'anno scolastico 2009-2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico, previsione di classi delle scuole primarie con insegnante unico con un quadro orario di 24 ore settimanali. La norma specifica ulteriormente la necessità di tener conto di una più ampia articolazione del tempo scuola in base alla richiesta delle famiglie, fermo restando che il trattamento economico dei docenti sarà definito in sede di contrattazione collettiva.
- Art. 5: obbligo di mantenere invariato il contenuto dei libri di testo per un quinquennio, salva l'eventualità di successive appendici di aggiornamento. In particolare l'adozione di nuovi libri avverrà ogni cinque anni nella scuola primaria e ogni sei anni in quella secondaria di primo e secondo grado. (*Quest'articolo, dopo essere stato modificato dall'art. 1-ter del dl n. 134/2009, è stato abrogato, con decorrenza dal 1° settembre 2013, dall'art. 11, co. 2, del dl n. 179/2012*).
- Art. 5-bis: inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), nonché il primo corso biennale di secondo livello in materia di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A. Analoga possibilità è prevista per gli iscritti nell'anno accademico 2007-2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica.

	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 7-bis: provvedimenti per la messa in sicurezza delle scuole. Destinazione al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziare per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (<i>Decreto-legge sviluppo, competitività e stabilizzazione</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 949: legge n. 133 del 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 15: nuove modalità di fruizione dei libri scolastici, con preferenza per libri disponibili in tutto o in parte su <i>internet</i>. Entro l'anno scolastico 2010-2011 i libri di testo del primo ciclo di istruzione e degli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nella versione a stampa, <i>on line</i> e mista. (<i>Quest'articolo è stato modificato dall'art. 11 del dl n. 179/2012</i>). • Art. 22: estende i contratti occasionali di tipo accessorio ai servizi prestati nei periodi di vacanza da giovani con meno di 25 anni, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado. • Art. 24: taglia-leggi; abrogazione di una serie di leggi contenute in allegato e attribuzione al Governo del compito di individuare le disposizioni di rango regolamentare abrogate. • Art. 25: taglia-oneri amministrativi; ciascun Ministro adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi relativo alle materie affidate alla sua competenza. • Art. 26: taglia-enti; sono esclusi dalla soppressione di diritto, fra gli altri, gli enti di ricerca, nonché gli enti preposti alla conservazione e alla trasmissione della memoria. • Art. 60, co. 1 e 2: riduzione, per il triennio 2009-2011, delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'elenco n. 1. • Art. 63, co. 3: incremento di 200 milioni di euro per il 2008 del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. • Art. 63-bis: estensione all'anno finanziario 2009 della disciplina relativa alla destinazione del 5 per mille a vantaggio - fra gli altri - di onlus che operano, fra gli altri, nel settore dell'istruzione e della formazione. • Art. 64, co. 1: ridimensionamento delle dotazioni organiche dei docenti attraverso l'incremento graduale, a partire dall'anno scolastico 2009-2010, del rapporto alunni/docenti al fine di raggiungere l'aumento di un punto entro l'anno scolastico 2011-2012. • Art. 64, co. 2: ridimensionamento del personale ATA in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007-2008. • Art. 64, co. 3 e 4: adozione di un Piano programmatico previo parere parlamentare nonché uno o più regolamenti di delegificazione da adottare entro 12 mesi dal Piano per la revisione delle classi di concorso del personale docente, dei curricula, dei piani di studio e degli orari (con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali), dei criteri di formazione delle classi, dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente, dei criteri per la determinazione degli organici del personale docente ed ATA, dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, nonché per il ridimensionamento della rete scolastica. (<i>Con riguardo al</i>

dimensionamento l'art. 64 è stato modificato dal decreto-legge n. 154/2008, impugnato dalle Regioni dinanzi alla Corte costituzionale. Sul punto si veda la sentenza n. 200 del 2009 della Corte, che ha stabilito l'incostituzionalità dell'art.64, comma 4, lett. f-bis) e f -ter). Sulla riforma degli ordinamenti si vedano i DPR nn. 87, 88 e 89, nonché l'atto n. 501, nella sezione "Pareri su atti del Governo").

- Art. 64, co. 4-bis: fermo restando l'obbligo di istruzione per 10 anni (16 di età), possibilità di assolverlo anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
- Art. 64, co. 4-ter: sospensione dell'accesso alle SSIS, fino a quando non sarà perfezionata la revisione delle classi di concorso, nonché dei criteri di determinazione degli organici.
- Art. 64, co. 6-8: necessità di ottenere economie di spesa non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Applicazione della clausola di salvaguardia consistente nella riduzione lineare delle dotazioni di bilancio del Ministero fino alla concorrenza dei risparmi.
- Art. 64, co. 9: a decorrere dal 2010 destinazione del 30 per cento delle economie conseguite nella scuola per la valorizzazione del personale docente e ATA.
- Art. 66, co. 3: limiti al *turn over*; per l'anno 2009 le amministrazioni possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
- Art. 72, co. 1 e ss: possibilità per il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, nonché le università e gli enti di ricerca con esclusione del personale della scuola, di chiedere l'esonero dal servizio nel corso del quinquennio precedente la maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. *(Questo comma è stato prima modificato dall'art. 2, co. 53, lett. a), del dl n. 225/2010, e poi abrogato dall'art. 24, co. 14, lett. e), del dl n. 201/2011).*
- Art. 74: riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni. Riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti, riduzione del contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10 per cento, rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale *(ulteriori riduzioni sono state poi disposte dall'art. 2, co. 8-bis, del dl n. 194/2009 e dall'art. 1, co. 3-4, del dl n. 138/2011).*
- Art. 84, co. 1-*quater*: riduzione lineare della Tabella C allegata alla legge finanziaria 2008.
- Art. 84, co. 1-*quinquies*: accantonamento per il MIUR di 1.490.000 euro.

Conversione in legge del decreto-

ddl 735: legge n. 129 del 2008

<p>legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini (<i>Decreto-legge privatizzazione Alitalia e norme fiscali</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 4, co. 9: differimento all'anno accademico 2009-2010 dell'applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, concernenti, rispettivamente, la valorizzazione della qualità del percorso scolastico ai fini dell'ammissione ai corsi universitari, cosiddetti «a numero programmato», nonché le certificazioni dei risultati ottenuti negli ultimi tre anni scolastici e nell'esame di Stato. (<i>Tale comma è stato modificato numerose volte, dall'art. 37, co. 2-bis, del dl n. 207/2008, dall'art. 4, co. 2, del dl n. 194/2009, dall'art. 8, comma 2, del dl n. 216 del 2011</i>).
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (<i>Decreto-legge abolizione ICI</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 866: legge n. 126 del 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 5, co. 1: in considerazione della necessità di coprire i mancati introiti derivanti dall'abolizione dell'ICI, il dl taglia una serie di contributi (previsti nella finanziaria 2008), tra cui per il comparto scuola, il Fondo per il concorso dello Stato agli oneri degli enti locali per i licei linguistici (azzerato per il triennio). • Art. 5, co. 7, lett. d): riduzione lineare del 6,85 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria 2008. • Art. 5, co. 7, lett. e): accantonamenti, a valere sul Ministero della pubblica istruzione per 34.750.000 di euro per il 2008.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (<i>Decreto-legge adeguamento strutture di Governo</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 585: legge n. 121 del 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> • All'inizio della XVI legislatura, questo decreto ha unificato il Ministero della pubblica istruzione e quello dell'università e della ricerca in un unico Dicastero, denominato "per l'istruzione, l'università e la ricerca".
<p>Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile (<i>Decreto-legge protezione civile</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 688: legge n. 103 del 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il decreto-legge integra le autorizzazioni di spesa a favore del Fondo della protezione civile e prevede un'autorizzazione di spesa aggiuntiva, relativa al versamento dei contributi fiscali sospesi a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1997. Tali risorse sono poste a carico del MIUR per circa 41 milioni di euro nel triennio. Su questo provvedimento, il primo ad essere esaminato dalla Commissione nella XVI legislatura, la Commissione espresse un parere contrario per le modalità di copertura indicate, a danno fra l'altro dell'istruzione.
PARERI SU ATTI DEL GOVERNO	
<p>Schema di decreto del Presidente</p>	<p>Atto n. 536 - D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80</p>

della Repubblica recante regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione	
Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, concernente definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado (n. 535)	Atto n. 535 - decreto 25 marzo 2013, n. 81
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei	Atto n. 501 - D.P.R. 5 marzo 2013, n. 52
Direttiva per l'anno 2011 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi	Atto n. 392
Regolamento recante: "Approvazione dello statuto	Atto n. 326 <i>L'ANSAS è stata successivamente soppressa dall'art. 19 del dl n. 98/2011.</i>

<p>dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e di riordino della stessa, adottato ai sensi dell'art.1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'art.2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art.27, comma 3, della legge 18 giugno 2009"</p>	
<p>Regolamento recante: "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art.2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25"</p>	<p>Atto n. 261 - D.P.R. 3 giugno 2011, n. 132</p>
<p>Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge n. 244 del 2007"</p>	<p>Atto n. 205 - Decreto 10 settembre 2010, n. 249</p>
<p>Direttiva per l'anno 2010 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli</p>	<p>Atto n. 231</p>

<p>interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi</p>	
<p>Decreto del Presidente della Repubblica recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'art.2 della legge 30 ottobre 1986 n. 738 di istituzioni scolastiche associate al sistema International Baccalaurete Organization (I.B.O.)</p>	<p>Atto n. 209</p>
<p>Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo - didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali</p>	<p>Atto n. 194 - D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263</p>
<p>Direttiva per l'anno 2009 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi</p>	<p>Atto n. 120</p>
<p>Schema di riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione</p>	<p>Atto n. 105</p>

della spesa del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per l'anno 2009 relativo a contributi ad enti istituti associazioni fondazioni ed altri organismi	
dPR 15 marzo 2010, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133",	Atto n. 132 - D.P.R 15 marzo 2010 n. 89
dPR 15 marzo 2010, recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici, ai sensi dell'art.64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133	Atto n. 133 - D.P.R 15 marzo 2010, n. 88 <i>Si veda anche la direttiva 15 LUGLIO 2010: Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'art.8, comma 3, del Dpr n. 88 del 2010.</i>
dPR 15 marzo 2010, recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art.64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133	Atto n. 134 D.P.R 15 marzo 2010, n. 87 <i>Si veda anche la direttiva 28 luglio 2010: Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'art.8, comma 6, del dPR n. 88 del 2010.</i>
Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (ai sensi dell'art. 64 del dl 112/08)	Atto n. 36
Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione,	Atto n. 28 - D.P.R. 14 gennaio 2009, n. 16

dell'università e della ricerca	
Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	Atto n. 27 - D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17
Direttiva per l'anno 2008 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi	Atto n. 17
Nomina del prof. Piero Cipollone a presidente dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)	Atto n. 10 - D.P.R. 4 agosto 2008
AUDIZIONI E COMUNICAZIONI DEL GOVERNO	
Comunicazioni del ministro per l'istruzione l'università' e la ricerca Profumo su tematiche afferenti al suo Dicastero, con riferimento alle equipollenze tra i titoli AFAM e i titoli universitari e alla situazione delle scuole nelle zone colpite dal recente sisma in Emilia Romagna	12 giugno 2012
Comunicazioni del ministro per l'istruzione l'università e la ricerca Profumo sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero	11 gennaio - 15 febbraio 2012

Audizione Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca Gelmini sull'attuazione delle politiche del suo Dicastero	5-14 luglio 2011
Audizione Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca Gelmini sull'avvio dell'anno scolastico 2009-2010	16-23 settembre 2009
Audizione Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca Gelmini sui dati relativi alle preiscrizioni scolastiche	21 aprile 2009
Comunicazioni del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca Gelmini sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero	11 giugno - 22 luglio 2008
INDAGINI CONOSCITIVE E AFFARI ASSEGNATI	
Indagine conoscitiva sull'impiego dei fondi strutturali e di coesione dell'Unione europea e dei fondi nazionali di cofinanziamento della politica regionale di sviluppo nelle regioni di convergenza (Sicilia, Puglia, Calabria e Campania) relativamente ai settori di competenza della 7ª Commissione nel settennio 2007-2013	Documento conclusivo approvato il 19 dicembre 2012: Doc. XVII, n. 18
Sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 4 giugno 2012, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 19, co. 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria),	Risoluzione approvata il 10 luglio 2012: Doc. VII-bis, n. 1

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dalle regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, dalla Regione siciliana e dalle regioni Puglia e Basilicata (Doc. VII, n. 165)	
ATTI COMUNITARI ESAMINATI	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce “Erasmus per tutti”, il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport	Atto n. 788 - risoluzione approvata il 22 febbraio 2012: Doc. XVIII, n. 141
ATTIVITÀ NON CONCLUSA	
Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali (<i>Organi collegiali della scuola</i>)	Ddl n. 3542, già A. C. n. 953, d'iniziativa dell'on.le Aprea
Norme per l'educazione alla cittadinanza economica (<i>Educazione alla cittadinanza economica</i>)	Ddl n. 3389
Norme in materia di ordinamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e insegnamento bilingue sloveno-italiano nella regione Friuli-Venezia Giulia (<i>Scuola bilingue Friuli-Venezia-Giulia</i>)	Ddl n. 2542
Modifica dell'art. 36 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in materia di graduatorie permanenti con riserva dei docenti (<i>Graduatorie docenti</i>)	Ddl n. 1603

Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio - educativi (<i>Asilini</i>)	Ddl 1543 e abb.
---	------------------------

UNIVERSITÀ E RICERCA

LEGGI ESAMINATE	
Legge di stabilità 2013	<p style="text-align: center;">Ddl 3584: legge n. 228 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il dl sulla revisione della spesa pubblica (n. 95/2012) assegnava al MIUR i seguenti obiettivi di risparmio, da conseguire attraverso la legge di stabilità: per il 2013, 182,9 milioni; per il 2014, 172,7 milioni; per il 2015, 236,7 milioni. Detti obiettivi potevano essere realizzati mediante riduzione di spese rimodulabili (su indicazione del Ministero), ovvero - qualora queste ultime fossero state insufficienti - attraverso riduzione di spese non rimodulabili e quindi interventi legislativi disposti nella medesima legge di stabilità. La riduzione delle spese rimodulabili, analiticamente esposta nell'elenco n. 1 alla legge di stabilità, conduceva a risparmi per 57,5 milioni di euro nel 2013, 6 milioni nel 2014 e 61 milioni nel 2015. Ad essi si sono dunque aggiunti interventi legislativi (disposti dall'art. 1, co. 48-58) che hanno consentito di conseguire risparmi pari a, per il 2013, 182,8 milioni; per il 2014, 198,2 milioni; per il 2015, 195,2. In totale, oltre alle riduzioni su capitoli di bilancio afferenti ad altri Ministeri, sono stati dunque previsti i seguenti risparmi: 2013: 240,3 milioni; 2014: 204,2 milioni; 2015: 256,2 milioni, superiori dunque agli obiettivi posti dalla <i>spending review</i>. • Art.1, co. 4: riduzione delle predette spese rimodulabili del Ministero, analiticamente indicate nell'allegato elenco n. 1. • Art. 1, co. 49: riduzione, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, dell'autorizzazione di spesa relativa al FIRST. • Art. 1, co. 50: versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il 2013 di 30 milioni di euro a valere sulla contabilità speciale relativa al FAR. • Art. 1, co. 60: requisiti per il riconoscimento dei collegi universitari: per quelli già legalmente riconosciuti dal MIUR non si applicano le disposizioni della legge n. 338/2000. • Art. 1, co. 95-96: istituzione di un Fondo per la concessione di crediti di imposta a decorrere dal 2013, presso la Presidenza del Consiglio, finanziato dalla riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto

capitale per le imprese. Il credito di imposta è riservato alle imprese che affidano ricerche a università o enti di ricerca.

- Art. 102-104: equipollenza, per l'ammissione ai pubblici concorsi, dei diplomi AFAM di I livello alla laurea nella classe L-3 e dei diplomi AFAM di II livello alle lauree magistrali nelle classi LM12, LM45, LM65, LM89. I diplomi AFAM di II livello costituiscono titolo di accesso per dottorati e specializzazione.
 - Art. 1, co. 105: messa ad ordinamento di tutti i corsi accademici di II livello entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
 - Art. 1, co. 106: equipollenza dei titoli sperimentali validati dal MIUR con i diplomi AFAM di I e II livello secondo una tabella di corrispondenza emanata entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
 - Art. 1, co. 107: equipollenza dei diplomi AFAM del previgente ordinamento, conseguiti prima della data di entrata in vigore della legge, congiunti al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore con i diplomi accademici di II livello secondo una tabella di corrispondenza emanata entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
 - Art. 1, co. 116: applicazione, per il triennio 2013-2015, delle disposizioni sui limiti al fabbisogno finanziario dell'università e degli enti di ricerca di cui alla finanziaria 2007.
 - Art. 1, co. 150: inclusione delle università tra le istituzioni che devono approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro.
 - Art.1, co. 270: istituzione di un Fondo per esigenze indifferibili presso il MEF destinato, fra l'altro, ai collegi universitari legalmente riconosciuti per un importo da determinare con successivo decreto.
 - Art. 1, co. 273: incremento del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2013.
 - Art. 1, co. 274: incremento del FFO per un importo di 100 milioni di euro per il 2013.
 - Art. 1, co. 275: autorizzazione, per l'anno 2013, della spesa di 52,5 milioni in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali. Concessione per l'anno 2013 di un contributo di 5 milioni di euro a favore della Fondazione Gerolamo Gaslini.
 - Art. 1, co. 281: incremento di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 dei fondi per la pratica sportiva universitaria.
 - Art. 1, co. 285-287: credito d'imposta a favore dei soggetti che erogano borse di studio per gli studenti delle università, degli istituti universitari statali e delle università non statali legalmente riconosciute, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2013 e di 10 milioni di euro per l'anno 2014.
 - Art. 1, co 288: contributo straordinario di 0,8 milioni di euro annui a favore della Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*) per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
 - Art. 1, co. 318: contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per l'attività di ricerca sul genoma del pancreas alla Fondazione Italiana Onlus - per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas.
 - Art. 1 , co. 388: proroga al 30 giugno 2013 del termine per assunzioni negli enti pubblici di ricerca
-

	<p>(prorogabile al 31 dicembre 2013 con dPCM secondo il co. 394).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, co. 389: possibile proroga al 30 giugno 2013 del termine per la conclusione dei lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale (prorogabile al 31 dicembre 2013 con dPCM secondo il co. 394). <i>(In attuazione di tale disposizione si veda il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2013).</i> • Art. 1, co. 398: modifica della l. n. 240/2010 in ordine ai tempi di espletamento delle procedure di abilitazione, che devono concludersi entro 5 mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati all'abilitazione. • Art. 1, co. 399: modifica del dPR n. 122/2011 (di attuazione della l. n. 240/2010) circa l'abilitazione scientifica nazionale; il decreto di indizione delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione deve essere indetto entro il mese di ottobre e le domande devono essere presentate nel termine indicato nel decreto e non oltre il 30 novembre.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (<i>Decreto-legge crescita II</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 3533: legge n. 221 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 10, co. 1-7: dall'anno accademico 2013-2014, costituzione in tutte le università del fascicolo elettronico dello studente che contiene tutti i documenti a partire dall'immatricolazione o dall'avvio di una nuova carriera fino al conseguimento del titolo. La mobilità nazionale e internazionale è assicurata con lo scambio telematico del fascicolo elettronico. • Art. 19: definizione e sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana e in conformità al programma europeo Horizon2020. • Art. 20-ter: autorizzazione per l'INGV, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate nell'anno 2013 dal Dipartimento della protezione civile, a prorogare, anche oltre i sessanta mesi, i contratti a tempo determinato del personale ricercatore e tecnologo in servizio, in attesa del CCNL in corso di elaborazione dal Dipartimento della funzione pubblica e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013. • Art. 25: costituzione di <i>start-up</i> innovative con priorità nell'assunzione ai dottori di ricerca o a laureati con tre anni di ricerca. • Art. 32, co. 1: campagna di sensibilizzazione nelle università sulle opportunità legate alle <i>start-up</i> innovative.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (<i>Tutela della salute</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 3534: legge n. 189 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt 2 e 4: disposizione per lo svolgimento di attività professionale intramuraria nei policlinici universitari e per la nomina dei vertici.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (*Revisione spesa pubblica*)

Ddl 3396: legge n. 135 del 2012

- Art. 7, co. 12-15: riduzione delle spese dei Ministeri per importi indicati in allegato, secondo proposte di ciascuna amministrazione. Nel caso di proposte non sufficienti, il MEF riduce le missioni di spesa di ciascun Dicastero, con riferimento alle spese rimodulabili, a valere su specifici accantonamenti di ammontare pari agli importi contenuti nel citato allegato.
- Art. 7, co. 27-32: predisposizione da parte del MIUR, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, di un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie.
- Art. 7, co. 42: norme sulla contribuzione studentesca universitaria. Per il raggiungimento dei limiti alla contribuzione studentesca, pari al 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, non sono computate le tasse disposte per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello. Sono indicati i limiti massimi dei relativi incrementi della contribuzione studentesca destinati in misura non inferiore al 50 per cento del totale ad integrazione delle risorse disponibili per le borse di studio e, per la parte residua, per il diritto allo studio. Per i prossimi tre anni accademici a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, l'incremento della contribuzione per gli studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello il cui ISEE familiare sia non superiore a euro 40.000 non può essere superiore all'indice dei prezzi al consumo dell'intera collettività.
- Art. 7, co. 42-bis: accorpamento dei consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur.
- Art. 7, co. 42-ter: interpretazione dell'art. 9 della l. n. 240/2010. Ai fini della decorrenza della proroga del mandato dei rettori in carica, il momento di adozione dello statuto è quello dell'adozione definitiva all'esito dei controlli.
- Art. 8, co. 3: esclusione delle università e degli enti di ricerca dalla riduzione dei trasferimenti statali pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.
- Art. 8, co. 4-bis: per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR, eccetto l'INVALSI, la razionalizzazione della spesa per consumi intermedi è assicurata da una riduzione del FOE pari a 51.196.499 euro a decorrere dal 2013.
- Art. 14, co. 3: possibilità per le università, per il triennio 2012-2014, di assumere personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016. Fino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale.
- Art. 14, co. 4: differimento al 2015 e al 2016 della possibilità per gli enti di ricerca di assumere personale nel limite, rispettivamente, del 50 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a

	<p>tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 23, co. 2: proroga del 5 per mille per il 2013, destinato fra l'altro al sostegno della ricerca scientifica. • Art. 23, co. 3: stanziamento di 10 milioni di euro per il 2013 a favore delle università non statali legalmente riconosciute. • Art. 23, co. 4: incremento di 90 milioni per il 2013 della dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (<i>Decreto-legge crescita</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 3426: legge n. 134 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 24: credito d'imposta del 35 per cento, con un limite massimo di 200.000 euro annui ad impresa, per le assunzioni a tempo indeterminato di dottori di ricerca o di personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico. • Art. 60: disposizioni sul sostegno delle attività di ricerca fondamentale nonché di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale, e delle connesse attività di formazione per la valorizzazione del capitale umano. • Art. 61: utilizzo del FIRST per le attività del co. 60. • Art. 62: modalità di attuazione del co. 60. Le spese per la ricerca sono definite con un atto di indirizzo del MIUR, anche sulla base del Programma nazionale della ricerca (PNR). • Art. 63: destinazione del 10 per cento del FIRST ad interventi in favore dei giovani ricercatori di età inferiore a 40 anni. • Art. 67, co. 1-5: istituzione della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo, avente sede in una delle Regioni dell'Obiettivo convergenza, il cui statuto, in prima applicazione, è adottato con decreto del MIUR, di concerto con il Ministro degli affari regionali. Le risorse sono pari a 2 milioni per gli anni 2012-2013-2014.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (<i>Terremoto in Emilia</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 3402: legge n. 122 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 12: destinazione di 50 milioni di euro per il 2012 per la ricerca industriale delle aziende site nei luoghi del sisma.
<p>Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 3249: legge n. 92 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, co. 34: accordo tra Stato e Conferenza Stato-Regioni sulla definizione di linee-guida condivise in

prospettiva di crescita (<i>Riforma mercato del lavoro</i>)	materia di tirocini formativi e di orientamento, prevedendo tra l'altro una congrua indennità.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (<i>Decreto-legge semplificazione e sviluppo</i>)	<p style="text-align: center;">Ddl 3194: legge n. 35 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 8, co. 3: equiparazione dei titoli di studio e professionali ad opera della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il MIUR. • Art. 8, co. 4: modifiche alla composizione della commissione per l'esame di avvocato. • Art. 30: semplificazioni in materia di ricerca internazionale e industriale. • Art. 31: semplificazioni in materia di ricerca di base: effettuazione dei controlli solo <i>ex post</i> a carico dei fondi destinati al finanziamento dei progetti. Abrogazione dei commi 313, 314 e 315 della finanziaria 2008 sulla destinazione di una quota non inferiore al 10 per cento del FIRST a progetti di ricerca presentati da ricercatori <i>under 40</i>; inserimento nella l. n. 240/2010 della disposizione per cui una quota del 10 per cento del FIRST è destinata a interventi in favore di ricercatori di età inferiore a 40 anni. • Art. 31-bis: istituzione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso <i>Science Institute</i> (GSSI) in Abruzzo, avente come soggetto attuatore l'INFN e operante in via sperimentale per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2013-2014. • Art. 32: modalità per finanziare progetti di ricerca valutati positivamente in sede comunitaria ma non ammessi al finanziamento. Semplificazione delle procedure per utilizzare il FIRST. • Art. 33: collocamento in aspettativa senza assegni per il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università che si aggiudichi borse di studio, assegni o altre sovvenzioni europee o internazionali, svolgendo la relativa attività di ricerca presso l'ente di appartenenza per il periodo delle predette sovvenzioni. • Art. 48: dematerializzazione delle procedure in materia di università. Iscrizioni solo <i>on line</i> e, a partire dall'anno accademico 2013-2014, verbalizzazione e registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, esclusivamente con modalità informatiche. • Art. 49: numerose modifiche alla l. n. 240/2010 di riforma dell'università. Destinazione di una quota di risorse previste dalla l. n. 240, pari a 11 milioni di euro, per la revisione del trattamento economico dei ricercatori. • Art. 54: inserimento, nella l. n. 240/2010, dell'art. 24-bis sui tecnologi a tempo determinato che possono essere assunti dalle università. • Art. 55: estensione ai rapporti tra università ed enti di ricerca, da un lato, e tra enti di ricerca, dall'altro, delle disposizioni della l. n. 240/2010 sulla possibilità di stipulare convenzioni tra atenei nei quali svolga attività di didattica e ricerca uno stesso professore o ricercatore.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la	<p style="text-align: center;">Ddl 3110: legge n. 27 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 9: disposizioni sulle professioni regolamentate. Per tutte le professioni ad eccezione di quelle sanitarie il tirocinio non può essere superiore a 18 mesi. • Art. 35: applicazione, anche alle università, delle norme sulla sospensione della tesoreria unica fino

<p>concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (Decreto-legge liberalizzazioni)</p>	<p>all'adozione del bilancio unico di ateneo.</p>
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative (Milleproroghe 2011)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 3124: legge n. 14 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, co. 1-4: proroghe in materia di assunzioni. Proroga fino al 31 dicembre 2012 della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato. • Art. 1, co. 5: proroga al 31 dicembre 2012 del termine per le assunzioni di professori di II fascia. • Art. 14, co. 2: proroga al 31 dicembre 2012 del CNAM. (Detto termine era stato già prorogato dall'art. 7, co. 4, del dl n. 194/2009, e dall'art.1, co. 1 e 2, del dl n. 225/2010). • Art. 14, co. 2- quinquies: ripartizione tra tutte le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale delle risorse per la chiamata di professori di II fascia, senza esclusione alcuna e perequando in particolare le assegnazioni alle università escluse dalla ripartizione del 2011. • Art. 20, co. 1-ter: proroga al 31 dicembre 2012 del termine per impegnare le risorse stanziare per la revisione del trattamento economico dei ricercatori.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (Decreto-legge consolidamento conti pubblici)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 3066: legge n. 214 del 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 24, co. 14: abrogazione dell'art. 72, co. 1-6, del dl n. 112/2008 circa la possibilità, per il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, nonché le università e gli enti di ricerca, di chiedere l'esonero dal servizio nel corso del quinquennio precedente la maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni.
<p>Legge di stabilità 2012</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 2968: legge n. 183 del 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • I dl nn. 98 e 138/2011, come rimodulati dal dPCM 28 settembre 2011, assegnavano al MIUR i seguenti obiettivi di risparmio, da conseguire attraverso la legge di stabilità: per il 2012, 145 milioni; per il 2013, 49,5 milioni; per il 2014, 64,3 milioni. Detti obiettivi potevano essere realizzati mediante riduzione di spese rimodulabili (su indicazione del Ministero), ovvero - qualora queste ultime fossero state insufficienti - attraverso riduzione di spese non rimodulabili e quindi interventi legislativi disposti nella medesima legge di stabilità. La riduzione delle spese rimodulabili, analiticamente esposta nell'elenco n. 1 alla legge di stabilità, conduceva a risparmi per 131,1 milioni di euro nel 2012, 32,8 milioni nel 2013 e 16,5 milioni nel 2014. Ad essi si sono dunque aggiunti interventi legislativi (disposti dall'art. 4, co. 68-83) che hanno consentito di conseguire risparmi anche maggiori, la cui eccedenza è stata devoluta alla costituzione di un Fondo per la valorizzazione dell'istruzione scolastica universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. • Art. 3: riduzione delle predette spese rimodulabili dei Ministeri secondo gli importi indicati nell'allegato elenco 1.

	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 4, co. 71: riduzione da 3 a 2 dei revisori dei conti che svolgono il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni AFAM. Sono nominati con decreto del MIUR e designati uno dal MIUR e uno dal MEF. • Art. 4, co. 73: estensione anche ai dipendenti AFAM del blocco triennale degli scatti automatici di anzianità per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014. • Art. 4, co. 74-77: possibilità, per il personale docente del comparto AFAM con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di usufruire di permessi per attività di studio, di ricerca e di produzione artistica nel limite di dieci giorni per anno accademico. Non cumulabilità dei giorni di permesso previsti dalle disposizioni contrattuali relative al comparto AFAM non goduti entro l'anno accademico 2010-2011, fruizione fino al loro esaurimento nel limite di trenta giorni per anno accademico. Impossibilità di coprire le assenze del docente per i periodi di permesso con contratti di lavoro a tempo determinato. Revoca dei permessi eventualmente già autorizzati per l'anno accademico 2011-2012 qualora eccedenti il limite annuo previsto. • Art. 4, co. 78: concessione del congedi per attività di studio o ricerca anche all'estero, in favore dei professori universitari, non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. Nel concedere le autorizzazioni, il rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'università ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono alle università. • Art. 4, co. 79: inderogabilità delle disposizioni di cui ai co. 74-78 da parte dei contratti collettivi e disapplicazione delle norme contrastanti. • Art. 4, co. 80: individuazione da parte delle istituzioni AFAM, nell'ambito della propria dotazione organica del personale docente, del posto da rendere indisponibile alla copertura a tempo determinato per l'intera durata dell'incarico nel caso di esonero dalle attività didattiche dei docenti incaricati della Direzione. • Art. 11: verifica da parte del MIUR della coerenza dei piani e progetti di ricerca e di attività proposti dagli enti pubblici di ricerca vigilati con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca, anche in sede di ripartizione della quota del 7 per cento del FFO preordinata al finanziamento premiale. • Art. 33, co. 15: stanziamento di 400 milioni di euro per il 2012 per il FFO. • Art. 33, co. 17: stanziamento di 20 milioni di euro per il 2012 per le università non statali legalmente riconosciute. • Art. 33, co. 27: incremento di 150 milioni di euro per l'anno 2012 della dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio. • Art. 33, co. 32: finanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2012 in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante</p>	<p style="text-align: center;">Ddl n. 2887: legge n. 148 del 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, co. 01: per gli anni 2012 e 2013 riduzione delle spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero fino all'1 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio

<p>ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (<i>Decreto-legge stabilizzazione e sviluppo</i>)</p>	<p>consuntivo relativo all'anno 2010; riduzione delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, relative agli interventi, fino all'1,5 per cento. Riduzione delle dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, fino allo 0,5 per cento per ciascuno dei due anni 2012 e 2013. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1 , co. 02: nel quinquennio 2012-2016 possibile rimodulazione delle dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione fino a determinati limiti per le spese rimodulabili e non rimodulabili. • Art. 1, co. 3-4: entro il 31 marzo 2012 ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 2, co. 8-bis, del dl n. 194/2009; rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, e ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Divieto di procedere a qualsiasi assunzione per le amministrazioni che non adempiano a tali prescrizioni (<i>riduzioni delle dotazioni organiche erano già state disposte, oltre che dall'art. 2, co. 8-bis, del dl n. 194/2009, anche dall'art. 74 del dl n. 112/2008</i>). • Art. 1, co. 16: applicazione per gli anni 2012, 2013 e 2014 della possibilità di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro da parte delle amministrazioni pubbliche nei confronti dei dipendenti che abbiano conseguito un'anzianità massima contributiva di quaranta anni, ad esclusione, tra l'altro, dei professori universitari (<i>la norma era già prevista, per gli anni 2009-2001, dall'art. 17, co. 35-novies, del dl n. 78/2009</i>). • Art. 1, co. 22: allungamento da 6 a 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro del termine per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici, tranne nei casi di raggiungimento dei limiti di età o di servizio, nonché collocamento a riposo d'ufficio, per il quali il termine è di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. • Art. 11: disposizioni sullo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento, che possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatte alcune eccezioni, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. (<i>L'articolo è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n.287 del 2012</i>).
<p>Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la</p>	<p style="text-align: center;">Ddl n. 2814: legge n. 111 del 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 10, co. 1, 2 e 5: riduzione delle spese per ciascun Ministero per importi indicati in allegato, secondo proposte elaborate dagli stessi Dicasteri. Laddove tali proposte non fossero sufficienti si procede alla

<p>stabilizzazione finanziaria (Stabilizzazione finanziaria)</p>	<p>riduzione delle spese rimodulabili di ciascun Ministero. Esclusione, dall'applicazione di queste norme, fra le altre, del FFO, nonché delle risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 10, co. 20: non applicazione delle disposizioni sui limiti ai convegni per quei convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca e per gli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari. • Art. 16, co. 3: esclusione, fra gli altri, del FFO, nonché delle risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche anche dal contenimento delle spese in materia di impiego pubblico. • Art. 29, co. 1: autorizzazione, fra gli altri, per le università pubbliche o private e per i consorzi universitari allo svolgimento delle attività di intermediazione ai fini del collocamento, mediante pubblicità dei <i>curricula</i> dei propri studenti all'ultimo anno di corso, fino ad almeno dodici mesi dopo il conseguimento del titolo di studio. • Art. 37, co. 4 e 5: possibilità per i capi degli uffici giudiziari di stipulare convenzioni con le facoltà di giurisprudenza, le scuole di specializzazione per le professioni legali e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli lo svolgimento negli stessi uffici giudiziari di attività di formazione professionale che sostituiscono il primo anno di dottorato, il corso di specializzazione o la pratica forense. Vincolo del segreto professionale per coloro che sono ammessi allo svolgimento di tale attività professionale per la quale non è prevista alcuna forma di compenso, indennità o rimborso spese o trattamento previdenziale.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (Decreto sviluppo)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 2791: legge n. 106 del 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1: istituzione di un credito d'imposta, per gli anni 2011 e 2012, in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in università o enti pubblici di ricerca. Il credito d'imposta compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento. <i>(Tale disposizione assorbe il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo previsto dall'art. 1, co. 25, della l. n. 220/2010, contestualmente soppresso)</i>. Stanziamento di risorse pari a 55 milioni di euro per l'anno 2011, di 180,8 milioni di euro per l'anno 2012, di 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 91 milioni di euro per l'anno 2014. • Art. 9, co. 1-2: stipula, da parte del MIUR, di contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, nonché con distretti, denominati "Contratti di programma per la Ricerca Strategica". • Art. 9, co. 3-15: istituzione della Fondazione per il Merito per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito di cui all'art. 4 della l. n. 240/2010 di cui fanno parte come membri fondatori il MIUR e il MEF. Affidamento alla Fondazione della gestione del Fondo per il merito sulla base di un'apposita convenzione stipulata con i Ministeri vigilanti con oneri a carico del Fondo. Patrimonio costituito da apporti dei Ministeri fondatori ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da ulteriori soggetti pubblici e privati; possibilità per la Fondazione di accedere alle

	<p>risorse del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività FESR 2007/2013" e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei. Modalità per la concessione e la eventuale restituzione dei finanziamenti. Stanziamento per l'anno 2011 di 9 milioni di euro a favore del Fondo per il merito di cui all'art. 4, co. 1, della l. n. 240/2010, di 1 milione di euro per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2012 a favore della Fondazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 9, co. 16: abrogazione di alcune disposizioni dell'art. 4 della l. n. 240/2010.
<p>Abrogazione dell'art.1 - septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie (<i>Abrogazione equipollenza scienze motorie e fisioterapia</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl n. 572: legge n. 63 del 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1: abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie con quello in fisioterapia e previsione di un decreto del MIUR per disciplinare le modalità del conseguimento della laurea in fisioterapia per gli studenti iscritti a scienze motorie.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (<i>Milleproroghe 2010</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 2518: legge n. 10 del 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, co. 1: proroga al 31 marzo 2011 (con possibile estensione al 31 dicembre 2011) delle disposizioni in materia di assunzioni nell'università e negli enti di ricerca. • Art.1, co. 1: proroga al 31 marzo 2011 (con possibile estensione al 31 dicembre 2011) della possibilità per i possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al D.M. n. 509/1999 di svolgere gli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al dPR n. 328/2001. (<i>La norma era stata prorogata dall'art. 23, co. 21-decies, del dl n. 78/2009</i>). • Art. 1, co. 1: proroga al 31 marzo 2011 (con possibile estensione al 31 dicembre 2011) della composizione del CNAM. (<i>Detto termine era stato già prorogato dall'art. 7, co. 4, del dl n. 194/2009, ed è stato poi ulteriormente prorogato dall'art. 14, co. 2, del dl n. 216/2011</i>). • Art. 1, co. 2- <i>sexies</i>: la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, si intende riferita anche agli idonei nei concorsi pubblici.

	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 2, co. 1: estensione all'esercizio finanziario 2011 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010 delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente. • Art. 2, co. 6-bis: abrogazione dell'art. 6, co. 5, della l. n. 240/2010 sull'attribuzione del titolo di professore aggregato. • Art. 2, co. 16-octies: incremento di 1.500.000 euro per l'anno 2011 del contributo ordinario per il funzionamento dell'INGV. • Art. 2, co. 53: estensione agli anni 2012, 2013 e 2014 dell'art. 72 del dl n. 112/2008, secondo cui il personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche, nonché le università e gli enti di ricerca, può chiedere l'esonero dal servizio nel corso del quinquennio precedente la maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. <i>(Queste previsioni dell'art. 72 del dl n. 112/2008 sono state poi abrogate dall'art. 24, co. 14, del dl n. 201/2011).</i>
<p>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario <i>(Riforma universitaria)</i></p>	<p style="text-align: center;">Ddl 1905: legge n. 240 del 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1: principi ispiratori della riforma. • Art. 2: previsione che gli atenei adeguino la propria organizzazione interna secondo determinati principi e criteri direttivi riferiti a ciascuno dei seguenti organi; rettore, senato accademico, consiglio di amministrazione, collegio dei revisori dei conti, nucleo di valutazione, direttore generale. Eliminazione delle facoltà e concentrazione della didattica e della ricerca nei dipartimenti. Modalità di adozione dei nuovi statuti e regime transitorio per gli organi in carica. Introduzione di un codice etico. • Art. 3: modalità per realizzare la federazione e la fusione di atenei e per razionalizzare l'offerta formativa. • Art. 4: istituzione presso il MIUR di un Fondo per il merito per erogare premi, buoni di studio e finanziamento ai meritevoli. <i>(Sulla materia sono intervenuti l'art. 16, co. 9, del dl n. 70/2011 che ha istituito la Fondazione per il merito, nonché l'art. 49, co. 1, lett. a-bis) del dl n. 5/2012).</i> • Art. 5: delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Le deleghe hanno riguardato: <ul style="list-style-type: none"> - la valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università; la valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti; la valorizzazione della figura dei ricercatori; la realizzazione di opportunità uniformi, su tutto il territorio nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi; - la revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di ateneo; la previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei; - l'introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione <i>ex post</i> delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti <i>ex ante</i>; - la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e contestuale definizione dei

livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle università statali.

Per l'attuazione delle deleghe si veda la sezione "Pareri su atti del Governo".

- Art. 6: norme sullo stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo, sul relativo impegno orario, sulle incompatibilità, sulla possibilità di svolgere attività professionale o attività presso altri atenei.
- Art. 7: norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori (aspettativa e mobilità interuniversitaria).
- Art. 8: regolamento di delegificazione per la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, trasformazione degli scatti da biennali a triennali, abolizione del periodo di straordinariato e di conferma, eliminazione della ricostruzione di carriera.
- Art. 9: istituzione di un Fondo per la premialità dei professori e dei ricercatori.
- Art. 10: disposizioni sul procedimento disciplinare a carico dei professori e dei ricercatori.
- Art. 11: interventi perequativi per le università statali; a decorrere dal 2011, riparto di una quota pari almeno all'1,5 per cento del FFO tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del FFO consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del FFO elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario.
- Art. 12: criteri per il riparto delle risorse alle università non statali legalmente riconosciute.
- Art. 13: modifiche all'art. 2 del dl n. 180/2008 recante misure per la qualità del sistema universitario.
- Art. 14: riduzione del numero di crediti riconoscibili dalle università per attività esterne, professionali o sportive.
- Art. 15: definizione, con decreto del Ministro, dei settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione. I settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari per alcune finalità previste dalla legge. *(Questo comma è stato poi modificato dall'art. 49, co. 1, lett. f), del dl n. 5/2012).*
- Art. 16: istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale, di durata quadriennale e distinta per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.
- Art. 17: disposizioni sulle equipollenze dei titoli di studio.
- Art. 18: modalità per la chiamata da parte degli atenei dei professori in possesso dell'abilitazione.
- Art. 19: modifiche alla l. n. 210/1998 in materia di dottorato di ricerca. *(Questo articolo è stato attuato con il D.M 8 febbraio 2013, n. 45).*
- Art. 20: valutazione dei progetti di ricerca finanziati dal FIRST.
- Art. 21: istituzione di un Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR) per la valutazione dei progetti di ricerca.

	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 22: possibilità di conferire assegni di ricerca a studiosi non di ruolo. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti non può comunque essere superiore a quattro anni. • Art. 23: possibilità per le università di stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso per attività di insegnamento. • Art. 24: disposizioni sui ricercatori a tempo determinato scelti mediante procedure pubbliche di selezione. I contratti possono avere durata triennale ed essere prorogabili per soli due anni, per una sola volta o durata triennale ed essere non rinnovabili, riservati a candidati che hanno già usufruito dei contratti triennali ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca o di borse post-dottorato o contratti simili. <i>(Questo comma è stato modificato dall'art. 49, co. 1, del dl n. 5/2012).</i> • Art. 24-bis: possibilità per le università di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti scelti mediante procedure pubbliche di selezione (tecnologi a tempo determinato). I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non può in ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima università. <i>(Questo articolo è stato introdotto dall'art. 54 del dl n. 5/2012).</i> • Art. 25: non applicazione ai professori e ai ricercatori delle norme sulla possibilità di restare in servizio un ulteriore biennio oltre i limiti di età per il collocamento <i>(Quest'articolo è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 83 del 2013).</i> • Art. 26: disposizioni sul conferimento di incarichi annuali ai lettori di scambio. • Art. 27: modifica all'art. 1-bis del dl n. 105/2003 sull'Anagrafe degli studenti. • Art. 28: istituzione di un Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza presso il MIUR. • Art. 29: reca norme transitorie e finali incidenti, fra l'altro, sulla chiamata dei professori, sull'equiparazione della idoneità secondo le norme previgenti rispetto all'abilitazione scientifica, sugli stanziamenti di risorse per l'attuazione della legge.
Legge di stabilità 2011	<p style="text-align: center;">Ddl 2464: legge n. 220 del 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, co. 13: riduzione lineare delle dotazioni finanziarie nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero, qualora non si ottengano le risorse stimate dall'assegnazione dei diritti delle frequenze per la banda larga. Esclusione dalle predette riduzioni, fra gli altri, del FFO, nonché delle risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche <i>(Quest'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art.1, co. 2, dl n. 34/2011).</i> • Art. 1, co. 24: incremento del FFO, per l'anno 2011, di 800 milioni di euro, nonché di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. A valere su quota parte di queste risorse, con decreto da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni

	<p>sui limiti al <i>turn over</i> di cui all'art. 66, co. 13, dl n. 112/2008.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, co. 25: introduzione di un credito d'imposta a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca, per una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011. (<i>Il comma è stato soppresso dall'art. 1 del dl n. 70/2011, che ha disciplinato diversamente il credito di imposta</i>). • Art. 1, co. 26: incremento della dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio di 100 milioni di euro per l'anno 2011. • Art. 1, co. 40: incremento di 924 milioni di euro per l'anno 2011 del Fondo per interventi urgenti e indifferibili (art. 7-<i>quinquies</i> del dl n. 5/2009). Ripartizione di una quota di tali risorse, pari a 874 milioni di euro per l'anno 2011, tra le finalità indicate nell'elenco 1 tra cui: proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per 100 milioni di euro e sostegno alle università non statali legalmente riconosciute per 25 milioni di euro. Destinazione di un'ulteriore quota del Fondo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2011, per interventi urgenti finalizzati tra l'altro alle attività di ricerca e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali. • Art. 1, co. 85: contributo pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2011 destinato agli istituti universitari ad ordinamento speciale, di cui 2 milioni di euro all'Istituto alti studi-IMT di Lucca.
<p>Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (<i>Collegato lavoro</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 1167: legge n. 183 del 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 8: detta norme sull'elettorato passivo alle cariche accademiche, a tal fine modificando l'art. 4 del dl n. 8/2002. • Art. 9, co. 1: modifica dell'art. 66, co. 13, del dl n. 112/2008. In particolare, esso prevede che la quota parte non inferiore al 60 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nelle università sia utilizzata esclusivamente per i ricercatori a tempo indeterminato e non per i contrattisti di ricerca a tempo determinato introdotti dalla l. n. 230/2005, privilegiando il criterio della stabilizzazione (<i>il comma 13 dell'articolo 66 del dl n. 112/2008 è stato peraltro successivamente modificato anche dall'art. 29, comma 18, della l. n. 240/2010, dall'art. 1, comma 3, del dl n. 216/ 2011 e dall'art. 14, comma 3, del dl n. 95/2012</i>). • Art. 9, co. 2: modifica delle modalità di svolgimento delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori di cui al dl n. 180/2008. • Art. 10: non applicazione, agli istituti universitari ad ordinamento speciale (l'Istituto universitario di studi superiori di Pavia, l'Istituto alti studi-IMT Lucca e l'Istituto italiano di scienze umane di Firenze), dei vincoli per le assunzioni di ricercatori e professori negli atenei, di cui al predetto art. 66 del dl n. 112/2008. Per detti istituti resta quindi fermo il limite del 50 per cento per effettuare il <i>turn over</i>. (<i>Del resto, il dl n. 194/2009 già stabiliva, all'art. 7, co. 4-bis, la non applicazione dell'intero art. 66 agli istituti universitari ad ordinamento speciale, inclusa la disciplina dei limiti al turn over</i>). • Art. 11: abrogazione di alcune norme concernenti le valutazioni comparative dei docenti universitari, superate dalla legge n. 240/2010.

	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 12: in caso di trasferimento di ricercatori dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali, trasferimento dalla Scuola medesima all'università interessata delle risorse finanziarie per la corresponsione del trattamento retributivo del ricercatore trasferito. • Art. 48, co. 3: modifica dell'art. 6 del d. lgs. n. 276/2003, con riferimento alle attività di intermediazione delle università rispetto al mondo del lavoro. <i>(Tali norme sono state poi ulteriormente modificate dal dl n. 98/2011).</i>
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica <i>(Decreto-legge stabilizzazione e competitività)</i></p>	<p style="text-align: center;">Ddl 2228: legge n. 122 del 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 2, co. 1: riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie di ciascun Ministero, pari, per il MIUR, a circa 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, da cui sono comunque escluse le risorse destinate al FFO e alla ricerca. • Art. 6, co. 2: qualificazione come onorifica della partecipazione agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi dallo Stato. Resta fermo, ove previsto, solo il rimborso delle spese e un gettone di presenza di importo prestabilito. Sono escluse le università. • Art. 6, co. 3: riduzione del 10 per cento delle indennità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di controllo, indirizzo e direzione. • Art. 6, co. 5: previsione di un numero di componenti non superiore a cinque per gli organi di amministrazione di tutti gli enti pubblici e di un numero di membri non superiore a tre per gli organi di revisione. • Art. 6, co. 6: riduzione del 10 per cento del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di tutte le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. • Art. 6, co. 7-11: decrementi delle spese per consulenze, pubbliche relazioni, convegni, mostre e sponsorizzazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, nonché di celebrazioni da parte dello Stato e di enti vigilanti è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero competente. Da tali previsioni sono esclusi le università e gli enti di ricerca. • Art. 6, co. 12: divieto di svolgere le missioni, anche all'estero, da parte del personale delle amministrazioni pubbliche, salvo casi puntualmente indicati. Sono fatte salve quelle effettuate dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati. • Art. 6, co. 13: fissazione di un limite, a decorrere dal 2011, per la spesa delle pubbliche amministrazioni per attività esclusivamente di formazione, che deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. • Art. 7, co. 5: possibilità di istituire un'apposita sezione contrattuale per le professionalità impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica. • Art. 7, co. 19: soppressione dell'Ente italiano della montagna (EIM), le cui risorse e il relativo personale sono trasferiti al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio. • Art. 7, co. 24: riduzione del 50 per cento rispetto al 2009 degli stanziamenti destinati a enti ed altri

organismi che ricevono contributi dallo Stato.

- Art. 9, co. 5-8: estensione agli anni 2012 e 2013 dei limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni, già previsti dal dl n. 112/2008 per gli anni 2010 e 2011. Per il 2014 (poi posticipato al 2015 dal dl n. 95/2012) è consentito invece un incremento della spesa per assunzioni dal 20 al 50 per cento, mentre a decorrere dal 2016 (secondo l'analoga modifica del dl n. 95/2012) sarà possibile il reintegro completo del *turn over*. Questo decreto non interveniva sui particolari limiti alle assunzioni del personale universitario, posti dall'art. 66, co. 13, del dl n. 112/2008 (50 per cento dell'anno precedente, di cui la metà da destinarsi all'assunzione di ricercatori e una quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari), il quale escludeva peraltro dai limiti gli istituti ad ordinamento speciale e faceva salve le assunzioni di ricercatori già bandite e le procedure di stabilizzazione. Successivamente, tuttavia, il dl n. 95/2012 ha introdotto anche per le università il limite del 20 per cento per il triennio 2012-2014, riportandolo al 50 per cento per l'anno 2015 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2016.
- Art. 9, co. 9: modifica del regime speciale per le assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti di ricerca: in particolare per il triennio 2011-2013 (posticipato al quadriennio 2011-2014 dal dl n. 95/2012) essi possono assumere a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione per i rapporti di lavoro nell'anno precedente; per il 2014 (ora 2015) la possibilità di assunzione è aumentata al 50 per cento e fino al 100 per cento a decorrere dal 2015 (ora 2016).
- Art. 9, co. 21: blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico per gli anni 2010, 2011 e 2012. Per tali categorie, le annualità summenzionate non sono utili ai fini della maturazione degli scatti di stipendio ma hanno effetto a fini esclusivamente giuridici.
- Art. 9, co. 28: a decorrere dal 2011, riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni per personale a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata o continuativa del 50 per cento rispetto al 2009 (già dal 2006 l'art. 1, co. 187, della legge n. 266/2005 aveva disposto che detti oneri non fossero superiori al 40 per cento del 2003). La norma si applica anche agli enti di ricerca e alle università. Per enti di ricerca, università e Istituti ad ordinamento speciale, sono però fatte salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione per progetti di ricerca ed innovazione tecnologica nonché per quelli di miglioramento dei servizi anche didattici a favore degli studenti, purchè i relativi oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti, del FOE o del FFO (così già ai sensi dell'art. 1, co. 188, della legge n. 266/2005).
- Art. 38, co. 1: previsione che gli enti eroganti prestazioni sociali agevolate, comprese quelle per il diritto allo studio universitario, adempiano a precisi obblighi informativi nei confronti dell'INPS onde evitare fruizioni non legittime.
- Art. 44, co. 1-3: agevolazioni per il rientro in Italia di docenti e ricercatori attraverso l'esclusione dalla formazione del reddito del 90 per cento degli emolumenti derivanti da attività di ricerca e docenza svolta in

	<p>Italia (<i>cd "rientro dei cervelli"</i>). L'agevolazione concerne i soggetti che rientrano in Italia entro i cinque anni solari successivi alla data di entrata in vigore del decreto. (<i>Norme per il rientro dei cervelli erano già state previste dall'art. 17 del dl n. 185/2008, a decorrere dal 2009 ma con finanziamento limitato a quell'anno</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 44, co 3-<i>bis</i>: previsione che la prova di ammissione ai corsi universitari a numero programmato di cui alla legge n. 264/1999 svolti in lingua straniera sia predisposta direttamente nella medesima lingua.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (<i>Milleproroghe 2009</i>)</p>	<p style="text-align: center;">ddl 1955: legge n. 25 del 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 2, co. 8-<i>bis</i>: ulteriore riduzione del 10 per cento degli uffici dirigenziali di livello non generale nonché del personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, oltre a quelle imposte dall'art. 74 del dl n. 112/2008. Dalla seconda riduzione sono esclusi gli enti di ricerca. • Art. 2, co. 8-<i>septies</i>: abrogazione del co. 7 dell'art. 17 del dl n. 78/2009 laddove escludeva le università e gli enti di ricerca dal blocco delle nuove assunzioni a tempo determinato e indeterminato. • Art. 7, co. 1: proroga ulteriore del termine di operatività del CNVSU fino al completamento delle procedure necessarie per rendere effettivamente operativa l'ANVUR e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010. (<i>Il termine era stato già prorogato dall'art. 4-bis del dl n. 97/2008 e dall'art. 23, co. 20, del dl n. 78/2009</i>). • Art. 7, co. 2: proroga al 31 dicembre 2010 del termine - originariamente fissato al 31 dicembre 2009 - di applicabilità dei meccanismi di composizione delle commissioni per il reclutamento di ricercatori universitari, disposti dall'art. 1, co. 5, del dl n. 180/2008, in attesa del riordino delle relative procedure. (<i>La materia è stata comunque ridisciplinata dalla legge n. 240/2010</i>). • Art. 7, co. 3: proroga delle convenzioni stipulate dal MIUR con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di ricerca industriale fino alla stipula di nuove convenzioni a seguito dell'espletamento di una nuova procedura di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. • Art. 7, co. 4: proroga del CNAM nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, fino al 31 dicembre 2010. (<i>Detto termine è stato prorogato dall'art.1, co. 1 e 2, del dl n. 225/2010 e dall'art. 14, co. 2, del dl n. 216/2011</i>). • Art. 7, co. 4-<i>bis</i>: non applicazione agli Istituti universitari ad ordinamento speciale (l'Istituto universitario di studi superiori di Pavia, l'Istituto italiano di scienze umane di Firenze e l'Istituto alti studi-IMT Alti Studi di Lucca), fino al 31 dicembre 2011, delle disposizioni che limitano il <i>turn over</i> recate dall'art. 66, co. 13, del dl n. 112/2008. (<i>Sulla questione sono intervenuti sia la l.n. 183/2010 che il dl n. 95/2012</i>). • Art. 7, co. 5-<i>quinquies</i>: proroga al 31 dicembre 2010 della norma che esclude le risorse per incrementi stipendiali e per il personale del SSN dal rapporto del 90 per cento fra spese per il personale e risorse statale ai fini delle assunzioni da parte delle università. (<i>La disciplina è stata peraltro integralmente superata dal d. lgvo n. 49/2012</i>). • Art. 10-<i>bis</i>: norme "taglia-enti" di cui si è discussa l'applicazione agli enti di ricerca, in quanto in genere dotati di meno di 50 dipendenti.

Legge finanziaria 2010	<p style="text-align: center;">ddl 1790: legge n. 191 del 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 2, co. 9: proroga al triennio 2010-2012 di alcune disposizioni, contenute nella legge finanziaria 2007 con riferimento al triennio 2007-2009, secondo cui il fabbisogno finanziario annuale delle università e di alcuni enti di ricerca (CNR, ASI, INFN, ENEA, Consorzio di Trieste, INGV) è determinato in misura pari, rispettivamente, a + 3 per cento e + 4 per cento rispetto al consuntivo dell'anno precedente. • Art. 2, co. 16: previsione per cui gli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, nonché quelli derivanti dai miglioramenti economici ai professori e ricercatori universitari per il triennio 2010-2012 sono posti a carico dei rispettivi bilanci. La quantificazione delle relative risorse è demandata agli specifici comitati di settore secondo i criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali. • Art. 2, co. 25: stanziamento di 3 milioni di euro al fine di consentire la prosecuzione delle attività culturali dei collegi universitari legalmente riconosciuti.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (<i>Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini</i>)	<p style="text-align: center;">ddl 1724: legge n. 102 del 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 17, co. 1-9: modifica della disciplina sul riordino degli enti pubblici non economici, prevista dalla legge finanziaria 2008 e dal dl n. 112/2008. In particolare, il co. 1 differisce dal 31 marzo al 31 ottobre 2009 il termine per l'applicazione del cosiddetto "taglia-enti", il quale si intende rispettato con l'approvazione preliminare dei relativi schemi da parte del Consiglio dei Ministri. Il co. 2 differisce parallelamente al 31 ottobre 2009 il termine per l'emanazione dei regolamenti di riordino degli enti pubblici, modificando nel contempo la loro procedura di adozione. Il co. 7, infine, bloccava le nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato da parte degli enti medesimi e delle amministrazioni vigilanti fino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa, escludendo però le università e gli enti di ricerca. (<i>Tale comma è stato tuttavia successivamente abrogato dall'art. 2, co. 8-septies, del dl n. 194/2009</i>). • Art. 17, co. 35-novies: modifica dell'art. 72, co. 11, del dl n. 112/2008, secondo cui per il triennio 2009-2011 le pubbliche amministrazioni possono risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, anche dirigenziale, a decorrere del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni; dette disposizioni non si applicano però ai professori universitari. • Art. 23, co. 20: ulteriore proroga del CNVSU fino al completamento delle procedure necessarie per rendere effettivamente operativa l'ANVUR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009. (<i>Il termine era già stato prorogato dall'art. 4-bis del dl n. 97/2008 ed è stato ulteriormente prorogato dall'art. 7, co. 1, del dl n. 194/2009</i>) • Art. 23, co. 21-decies: proroga al 2010 della possibilità, per i possessori dei titoli conseguiti prima della riforma universitaria avviata dal decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, di sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione ad alcune professioni, secondo l'ordinamento previgente al dPR. 5 giugno 2001, n. 328. (<i>Il termine è stato ulteriormente prorogato dall'art. 1, co. 1, del dl n. 225/2010</i>).
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle	<p style="text-align: center;">Ddl 1195: legge n. 99 del 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 2, co. 12: reindustrializzazione delle aree o distretti in crisi; iniziative realizzate in collaborazione tra

<p>imprese, nonché in materia di energia (<i>Imprese ed energia</i>)</p>	<p>enti pubblici di ricerca, università e privati, nonché progetti di innovazione industriale nel campo, fra gli altri, delle attività culturali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 3: delega al Governo per il riordino degli incentivi e delle agevolazioni a favore della ricerca, da adottarsi entro 34 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. • Art. 11: modifica delle procedure per l'individuazione delle priorità e dei settori di intervento nell'ambito dell'accordo quadro con le università in tema di internazionalizzazione delle imprese. Al riguardo, il ruolo del MIUR passa dal concerto al semplice parere, mentre scompare il parere della CRUI.
<p>Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (<i>Sicurezza pubblica</i>)</p>	<p>Ddl 733: legge n. 94 del 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, co. 22: possibilità, per gli stranieri che hanno conseguito in Italia il dottorato o il <i>master</i> universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, di iscriversi nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro. Semplificazione delle procedure per l'ingresso in Italia di professori universitari destinati a svolgere incarichi accademici.
<p>Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (<i>Terremoto Abruzzo</i>)</p>	<p>ddl 1534: legge n. 77 del 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 4, co. 1: previsione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici comprese le strutture edilizie universitarie e del Conservatorio di musica di L'Aquila.
<p>Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (<i>Collegato alla finanziaria 2009</i>)</p>	<p>Ddl 1082: legge n. 69 del 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 27 co. 1: modifica del termine della delega in materia di enti di ricerca di cui alla l. n. 165/2007, portato al 31 dicembre 2009. Nuovi principi e criteri direttivi della delega, in ordine alle procedure di formulazione e deliberazione degli statuti e dei regolamenti di amministrazione e del personale nonché di adozione degli statuti in sede di prima attuazione. In particolare, è attribuito agli organi statutari competenti il compito di elaborare i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e i regolamenti del personale e si elimina il parere delle competenti Commissioni parlamentari sul controllo che il Ministro esercita sugli statuti degli enti di ricerca. Sono poi i consigli di amministrazione, integrati da esperti nominati dal Ministro, a redigere gli statuti in prima attuazione, mentre prima detta competenza era svolta dai consigli scientifici. Si inserisce un ulteriore principio di delega relativo alla composizione del consiglio di amministrazione dell'ASI. • Art. 27, co. 2: non applicazione del "taglia enti" di cui all'art. 26, co. 1, del dl n. 112/2008 agli enti di ricerca vigilati dal MIUR, a condizione che entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i decreti legislativi attuativi della delega, nonché all'ANVUR, all'ANSAS, all'ENAM, all'INVALSI, a condizione che entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i regolamenti di riordino dei medesimi enti.

<p>Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (<i>Milleproroghe 2008</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 1305: legge n. 14 del 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 5: proroga al 31 dicembre 2010 del termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici che si applica alle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1° gennaio 1999 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. • Art. 35, co. 1-3: non applicazione agli enti di ricerca fino al 30 giugno 2009 delle disposizioni volte a consentire il conferimento di incarichi individuali mediante la stipula di contratti a termine. Si abroga anche il secondo periodo del co. 14 dell'art. 66 del dl n.112/2008, circa il limite di assunzioni. • Art. 41, co. 1: proroga al 31 dicembre 2010 del termine per procedere ad assunzioni negli enti di ricerca, con riferimento alle cessazioni avvenute nel 2007, nel limite dell'80 per cento delle proprie entrate. • Art. 41, co. 15: contributo all'Ente italiano montagna (EIM) pari a 2,8 milioni di euro per il 2009 (<i>L'EIM è stato poi soppresso dall'art. 7, co. 19, del dl n. 78/2010</i>).
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (<i>Decreto-legge anti-crisi</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 1315: legge n. 2 del 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 17, co. 1-2: incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero nonché applicazione del credito d'imposta per attività di ricerca (<i>cd "rientro dei cervelli"</i>). L'incentivo decorre dal 1° gennaio 2009 e copre un periodo d'imposta pari a tre anni. Il credito di imposta, già introdotto dalla legge finanziaria per il 2007, spetta anche ai soggetti che eseguono attività di ricerca con imprese localizzate negli Stati della Comunità europea e nei Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo. (<i>La norma, la cui validità è prevista a decorrere dal 2009, è tuttavia stata finanziata solo per quell'anno. Successivamente, l'art. 44 del dl n. 78/2010 ha previsto ulteriori disposizioni per il rientro dei cervelli a decorrere dal 2011</i>). • Art. 18, co. 1: destinazione di una quota delle risorse del Fondo aree sottosviluppate anche ad interventi per l'innovazione tecnologica. • Art. 29: norme in merito al monitoraggio dei crediti di imposta per le attività di ricerca.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca (<i>Decreto-legge diritto allo studio, merito e qualità dell'università</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 1197: legge n. 1 del 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, co. 1: divieto per le università che al 31 dicembre di ciascun anno hanno superato il rapporto del 90 per cento fra finanziamento ordinario e spese per il personale di procedere ad ulteriori assunzioni e di bandire concorsi, ferma restando la possibilità di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori di concorsi. (<i>La disciplina è stata interamente superata dal d.lgs. n. 49/2012</i>). • Art. 1, co. 1-bis: fino al 31 dicembre 2009 non si tiene conto delle spese per il personale ai fini di cui al comma 1. • Art. 1, co. 2: esclusione delle università di cui al comma 1 dalla ripartizione del Fondo straordinario per l'assunzione di ricercatori. • Art. 1, co. 3: modifica del dl n. 112/2008, aumentando il limite delle assunzioni da parte delle università statali nel triennio 2009-2011 dal 20 al 50 per cento; inoltre, il 60 per cento di tale quota è riservata all'assunzione di giovani ricercatori e di contrattisti e solo il 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Conseguentemente si incrementa il FFO di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro 71 milioni per l'anno

2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 e di euro 141 milioni a decorrere dall'anno 2012. *(La norma è stata poi ulteriormente modificata dal dl n. 95/2012).*

- Art. 1, co. 4: modifica delle commissioni di valutazione per i docenti di I e II fascia: esse sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. *(La materia è stata poi interamente ridisciplinata dalla l. n. 240/2010).*
 - Art. 1, co. 5: modifica delle commissioni per il reclutamento di ricercatori fino al 31 dicembre 2009: esse sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione.
 - Art. 1, co. 6: rinvio della definizione delle modalità di svolgimento delle elezioni suppletive ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare.
 - Art. 1, co. 6-bis: previsione per cui le operazioni di votazione e sorteggio sono seguite da una commissione nazionale composta da sette professori ordinari designati dal CUN nel proprio seno e nominati con decreto del Ministro.
 - Art. 1, co. 7: previsione per cui la valutazione comparativa dei ricercatori è effettuata sulla base dei titoli, illustrati e discussi davanti alla commissione, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto ministeriale avente natura non regolamentare.
 - Art. 1, co. 8: applicazione delle nuove norme sulle commissioni per i concorsi da ricercatore anche alle procedure in atto alla data di entrata in vigore del decreto-legge per le quali non sono state nominate le commissioni.
 - Art. 1, co. 8-bis: disciplina dell'elettorato attivo e passivo dei professori.
 - Art. 1, co. 8-ter: riapertura dei bandi per i professori e i ricercatori fino al 31 gennaio 2009.
 - Art. 1, co. 9: esclusione degli enti di ricerca dalla riduzione ivi prevista del 10 per cento delle dotazioni organiche di personale non dirigenziale.
 - Art. 1-bis: norme in merito alla chiamata diretta di professore ordinario e associato e di ricercatore.
 - Art. 2: destinazione di una quota iniziale non inferiore al 7 per cento del FFO e del Fondo straordinario alla valutazione secondo tre indicatori: la qualità dell'offerta formativa e i rispettivi risultati, la qualità della ricerca scientifica e la qualità delle sedi didattiche. In sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata senza tener conto del criterio della qualità delle sedi didattiche. *(La norma è stata modificata dall'art. 13 della l. n. 240/2010).*
 - Art. 3, co. 1: integrazione del Fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di 65 milioni di euro per l'anno 2009.
-

	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 3, co. 2: integrazione di 135 milioni per il 2009 del Fondo per le borse di studio. • Art. 3, co. 3-bis: modifica da 2 a 3 anni della durata dei membri del CNSU. • Art. 3-bis: istituzione dal 2009 dell'Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. • Art. 3-ter: subordinazione della decorrenza degli scatti stipendiali alla verifica delle pubblicazioni scientifiche prodotte nel biennio precedente. • Art. 3-quater: il rettore ogni anno presenta al consiglio di amministrazione e al senato accademico un'apposita relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati, anche al fine della attribuzione delle risorse finanziarie del FFO e del Fondo straordinario. • Art. 3-quinquies: rinvio ad appositi decreti ministeriali della definizione degli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale individua gli insegnamenti da attivare. • Art. 4: copertura finanziaria degli oneri mediante riduzione lineare delle dotazioni ciascun Ministero secondo importi indicati in allegato.
<p>Conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università (<i>Riforma Gelmini scuola-maestro unico</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 1108: legge n. 169 del 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 6: nuova attribuzione alla laurea in scienze della formazione primaria del valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o nella scuola primaria. • Art. 7: possibilità per tutti i laureati in medicina e chirurgia di partecipare al concorso per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia. Essi sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (<i>Decreto-legge sviluppo, competitività e stabilizzazione</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 949: legge n. 133 del 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 6-quater: revoca di alcune assegnazioni del Fondo per le aree sottoutilizzate, con esclusione dei progetti di ricerca. • Art. 11: inclusione degli studenti fuori sede fra i destinatari del Piano casa. • Art. 16: possibilità per le università di trasformarsi in fondazioni di diritto privato con delibera adottata dal senato accademico a maggioranza assoluta ed approvata con decreto del MIUR, di concerto con il MEF. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera. • Art. 17: soppressione dal 1° luglio 2008 della Fondazione IRI e trasferimento delle relative dotazioni patrimoniali alla Fondazione Istituto italiano di tecnologia (IIT). • Art. 23: modifica del contratto di apprendistato, volto al conseguimento, oltre che di un titolo di studio di livello secondario o un titolo di studio universitario o di alta formazione, anche di un dottorato di ricerca.

- Art. 24: taglia-leggi; abrogazione di una serie di leggi contenute in allegato e attribuzione al Governo del compito di individuare le disposizioni di rango regolamentare abrogate.
- Art. 25: taglia-oneri amministrativi; ciascun Ministro adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi relativo alle materie affidate alla sua competenza.
- Art. 26 taglia-enti; sono esclusi dalla soppressione di diritto gli enti di ricerca, nonché gli enti preposti alla conservazione e alla trasmissione della memoria.
- Art. 26, co. 5: modifica della legge di delega per il riordino degli enti di ricerca (l. n. 165/2007) introducendo, sui decreti legislativi attuativi, il concerto del Ministro per la semplificazione normativa.
- Art. 60, co. 1-2: riduzione, per il triennio 2009-2011, delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'elenco n. 1, con esclusione, tra l'altro, del FFO, delle risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
- Art. 61, co. 5: esclusione delle spese per convegni organizzati da università ed enti di ricerca dalla riduzione imposta a tutte le altre amministrazioni pubbliche.
- Art. 63-bis: estensione all'anno finanziario 2009 della disciplina relativa alla destinazione del 5 per mille a vantaggio - fra gli altri - di onlus che operano nel settore della formazione, di progetti di ricerca scientifica e di università.
- Art. 66, co. 13 e 13-bis: limiti al *turn over* nei confronti del personale dell'università; nella formulazione originaria, per il triennio 2009-2011, potrà essere rimpiazzato solo il 20 per cento delle cessazioni verificatesi l'anno precedente, mentre dal 2012 è previsto un ricambio pari al 50 per cento dei pensionamenti del 2011. (*Detto comma è stato tuttavia più volte modificato dall'art. 1, co. 3, dl n. 180/2008, dagli artt. 9, co. 1, e art. 10, co. 1, della l. n. 183/2010, dall'art. 29, co. 18, della l. n. 240/2010, dall'art. 1, co. 3, del dl n. 216/2011, dall'art. 14, co. 3, del dl n. 95/2012*).
- Art. 66, co. 14: limiti al *turn over* per gli enti di ricerca, i quali nel triennio 2010-2012, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, a assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti previsti dall'art. 1, co. 643, della legge finanziaria 2007. (*Anche questo comma è stato ripetutamente modificato dall'art. 35, co. 2, del dl n. 207/2008, dall'art. 9, co. 9, del dl n. 78/2010, dall'art. 14, co. 4, del dl n. 95/2012*).
- Art. 67, co. 5: riduzione del 10 per cento dei fondi per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, fra cui rientrano le università e gli enti di ricerca.
- Art. 69, co. 1: differimento di 12 mesi dal 1° gennaio 2009, con un intervento *una tantum*, degli automatismi stipendiali per il personale in regime di diritto pubblico, tra cui i professori e i ricercatori universitari.
- Art. 69, co. 5: definizione dei risparmi lordi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro per l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per l'anno 2011.
- Art. 72, co. 1 e ss: possibilità per il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, nonché le università e gli enti di ricerca, di chiedere l'esonero dal servizio nel corso del quinquennio precedente la

	<p>maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. <i>(Questo comma è stato prima modificato dall'art. 2, co. 53, lett. a), del dl n. 225/2010, e poi abrogato dall'art. 24, co. 14, lett. e), del dl n. 201/2011).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 74: riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni. Riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti, riduzione del contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10 per cento, rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale <i>(ulteriori riduzioni sono state poi disposte dall'art. 2, co. 8-bis, del dl n. 194/2009 e dall'art. 1, co. 3-4, del dl n. 138/2011).</i> • Art. 84, co. 1-<i>quater</i>: riduzione lineare della Tabella C allegata alla legge finanziaria 2008. • Art. 84, co. 1-<i>quinquies</i>: accantonamento per il MIUR di 1.490.000 euro.
<p>Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini <i>(Decreto-legge privatizzazione Alitalia e norme fiscali)</i></p>	<p style="text-align: center;">ddl 735: legge n. 129 del 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 4, co. 9-<i>bis</i>: proroga del termine di durata in carica del presidente del Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche, che può essere riconfermato anche più di una volta. • Art. 4-<i>bis</i>, co. 16: proroga al 31 dicembre 2009 della possibilità di applicare le disposizioni della l. n. 210/1998 per il reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia; proroga al 30 novembre 2008 della possibilità per gli organi accademici delle università di indire le relative procedure di valutazione comparativa. • Art. 4-<i>bis</i>, co. 17: non applicazione, per l'anno 2008, delle disposizioni per l'assegnazione di posti aggiuntivi da ricercatore e per l'adozione di un piano straordinario di assunzione dei ricercatori, di cui alla legge finanziaria 2007. Utilizzazione delle relative risorse, limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2008 e al netto delle risorse già utilizzate nell'anno 2007, per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'art. 11, co. 7, della l. n. 230/2005 e per il reclutamento aggiuntivo di ricercatori degli enti di ricerca • Art. 4-<i>bis</i>, co. 18: proroga fino 31 maggio 2009 della composizione del CNVSU ovvero fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'ANVUR. <i>(Detto termine è stato ulteriormente prorogato dall'art. 23, co. 20, del dl n. 78/2009 e dall'art. 7, co. 1, del dl n. 194/2009).</i>
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie <i>(Decreto-legge abolizione ICI)</i></p>	<p style="text-align: center;">Ddl 866: legge n. 126 del 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 5, co. 1: in considerazione della necessità di coprire i mancati introiti derivanti dall'abolizione dell'ICI, il dl taglia una serie di contributi (previsti nella finanziaria 2008) tra cui per il comparto università: <ul style="list-style-type: none"> - Fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie (azzerato) - Contributo straordinario all'AFAM (ridotto a 3 milioni di euro per il 2008 e azzerato per il 2009 e il 2010) - Contributo al Centro CEINGE di biotecnologie (Napoli) (azzerato)

	<ul style="list-style-type: none"> - Incremento FFO di 16 milioni di euro previsto dal dl n. 248/2007 (azzerato) • Art. 5, co. 7, lett. d): riduzione lineare del 6,85 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria 2008. • Art. 5, co. 7, lett. e): accantonamenti, a valere sul Ministero dell'università e della ricerca per 4.372.000 di euro per il 2008 e 2.958.000 di euro per il 2010.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (<i>Decreto-legge adeguamento strutture di Governo</i>)	<p style="text-align: center;">Ddl 585: legge n. 121 del 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> • All'inizio della XVI legislatura, questo decreto ha unificato il Ministero della pubblica istruzione e quello dell'università e della ricerca in un unico Dicastero, denominato "per l'istruzione, l'università e la ricerca".
Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile (<i>Decreto-legge protezione civile</i>)	<p style="text-align: center;">Ddl 688: legge n. 103 del 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il decreto-legge integra le autorizzazioni di spesa a favore del Fondo della protezione civile e prevede un'autorizzazione di spesa aggiuntiva, relativa al versamento dei contributi fiscali sospesi a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1997. Tali risorse sono poste a carico del Ministero dell'università e della ricerca per circa 15 milioni di euro nel triennio. Su questo provvedimento, il primo ad essere esaminato dalla Commissione nella XVI legislatura, la Commissione espresse un parere contrario per le modalità di copertura indicate, a danno fra l'altro dell'università e della ricerca.
PARERI SU ATTI DEL GOVERNO	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante commissariamento dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)	Atto n. 531
Decreto ministeriale recante i criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013	Atto n. 518 - decreto 28 dicembre 2012
Schema di decreto ministeriale concernente riparto della quota del	Atto n. 498

Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca FOE per l'anno 2011 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti proposti dagli enti	
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca FOE per l'anno 2012	Atto n. 467
Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale degli enti privati di ricerca 2011-2013 nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca	Atto n. 460
Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art.5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6	Atto n. 436 - decreto legislativo n. 68 del 2012
Disciplina per la programmazione,	Atto n. 437 - decreto legislativo n. 49 del 2012

<p>il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art.5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5</p>	
<p>Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca FOE per l'anno 2011</p>	<p>Atto n. 423</p>
<p>Piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia 2011</p>	<p>Atto n. 393 - D.M. 15-12-2011</p>
<p>Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca FOE per l'anno 2010</p>	<p>Atto n. 303</p>
<p>Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali - LMR/02.</p>	<p>Atto n. 296 - D.M. 2 marzo 2011</p>
<p>Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2011-2012</p>	<p>Atto n. 403 - D.M. 09 gennaio 2012</p>
<p>Regolamento per la disciplina del</p>	<p>Atto n. 402 - D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232</p>

trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'art.8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti <i>ex ante</i> anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'art.5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240	Atto n. 396 - decreto legislativo n. 19 del 2012
Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'art.5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240	Atto n. 395 - decreto legislativo n. 18 del 2012
Disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei, a norma dell'art.5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240	Atto n. 377- decreto legislativo n. 199 del 2011
Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione	Atto n. 372 - D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222

scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'art.16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Schema di decreto interministeriale concernente le classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in Scienze della difesa e della sicurezza	Atto n. 355
Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011	Atto n. 253 - D.M. 03 agosto 2011
Modifiche al decreto ministeriale 25 novembre 2005, concernente la definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza	Atto n. 225 - D.M. 5 aprile 2007
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca FOE per l'anno 2009	Atto n. 163
Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2009-2010	Atto n. 161 - D.M. 09 marzo 2010
Decreto legislativo recante riordino degli enti di ricerca, in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165	Atto n. 156 - decreto legislativo n. 213 del 2009
Regolamento concernente la	Atto n. 131 - D.P.R. 01-02-2010, n. 76

<p>struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art.2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286</p>	
<p>Schema di decreto ministeriale recante riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2008, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca</p>	<p>Atto n. 109</p>
<p>Schema di decreto ministeriale recante la tabella triennale 2009-2011 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative finalizzate alla diffusione della cultura scientifica e tecnologica</p>	<p>Atto n. 108</p>
<p>Proposta di nomina di sette componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR)</p>	<p>Atti nn. da 100 a 106</p>
<p>Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca FOE per</p>	<p>Atto n. 49</p>

l'anno 2008	
Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)	Atto n. 47
Proposta di nomina del Presidente dell'Ente italiano montagna (EIM)	Atto n. 46
Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del D.M. n. 270 del 2004	Atto n. 34 - D.M. 8 gennaio 2009
Determinazione delle classi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetrica, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione, ai sensi del D.M. n. 270 del 2004	Atto n. 33 - D.M. 19 febbraio 2009
AUDIZIONI E COMUNICAZIONI DEL GOVERNO	
Audizione del Governo sui risultati della consultazione <i>online</i> relativa al valore legale del diploma di laurea	16-23 ottobre 2012
Comunicazioni del Ministro per l'istruzione l'università e la ricerca Profumo su tematiche afferenti al suo Dicastero, con riferimento alle equipollenze tra i titoli AFAM e i titoli universitari e alla situazione delle scuole nelle zone colpite dal recente sisma in Emilia Romagna	12 giugno 2012
Comunicazioni del ministro per l'istruzione l'università e la ricerca Profumo sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero	11 gennaio - 15 febbraio 2012
Audizione del Sottosegretario di stato per gli affari esteri Scotti	19 ottobre 2011

sull'internazionalizzazione dell'università	
Audizione Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca Gelmini sull'attuazione delle politiche del suo Dicastero	5-14 luglio 2011
Comunicazioni del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca Gelmini sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero	11 giugno - 22 luglio 2008
INDAGINI CONOSCITIVE E AFFARI ASSEGNATI	
Indagine conoscitiva sull'impiego dei fondi strutturali e di coesione dell'Unione europea e dei fondi nazionali di cofinanziamento della politica regionale di sviluppo nelle regioni di convergenza (Sicilia, Puglia, Calabria e Campania) relativamente ai settori di competenza della 7ª Commissione nel settennio 2007-2013	Documento conclusivo approvato il 19 dicembre 2012: Doc. XVII, n. 18
Affare assegnato relativo ai testi definitivi degli atti del Governo nn. 436 e 437 concernenti il diritto allo studio e le politiche di bilancio e di reclutamento negli atenei	Atto n. 843 - risoluzione approvata il 19 giugno 2012: Doc. XXIV, n. 38
Indagine conoscitiva sugli effetti connessi all'eventuale abolizione del valore legale del diploma di laurea	Documento conclusivo approvato il 1° febbraio 2012: Doc. XVII, n. 14
Affare assegnato relativo alla composizione del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di	Atto n. 572 - risoluzione approvata il 19 aprile 2011: Doc. XXIV, n. 21

valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)	
Indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati utilizzabili nel settore agricolo italiano per le produzioni vegetali, con particolare riguardo all'economia agroalimentare ed alla ricerca scientifica	Documento conclusivo approvato il 3 agosto 2010: Doc. XVII, n. 7
Affare assegnato concernente il partenariato europeo per i ricercatori	Atto n. 192 - risoluzione approvata il 6 ottobre 2009: Doc. XXIV, n. 6
Indagine conoscitiva sulle ricerche italiane relative alla fusione nucleare	Documento conclusivo approvato il 10 giugno 2009: Doc. XVII, n. 2
ATTI COMUNITARI ESAMINATI	
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'Agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT): il contributo dell'EIT a un'Europa più innovativa	Atti nn. 817 e 822 - risoluzione approvata il 3 aprile 2012: Doc. XVIII, n. 150
Programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020"	Atti nn. 809, 810, 811 - risoluzione approvata il 14 marzo 2012: Doc. XVIII, n. 147
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus per tutti", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport	Atto n. 788 - risoluzione approvata il 22 febbraio 2012: Doc. XVIII, n. 141
Proposta di regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della	Atto n. 83 - risoluzione approvata l'11 aprile 2012: Doc. XVIII, n. 152

Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020"	
ATTIVITÀ NON CONCLUSA	
Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1983 al 1991 (<i>Borse di studio medici specializzandi</i>)	Ddl 2786 e abb.
Istituzione dell'Agenzia nazionale per la biofisica informazionale (<i>Agenzia biofisica informazionale</i>)	Ddl 2282
Norme sull'accesso professionale dei laureati in scienze motorie (<i>Scienze motorie</i>)	Ddl 796

BENI CULTURALI

LEGGI ESAMINATE	
<p>Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali (<i>Restauratori</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 2997-2794: legge n. 7 del 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1: norme in materia di requisiti per l'acquisizione della qualifica di restauratore e collaboratore restauratore. A tal fine alla legge è allegato un elenco che reca i diversi requisiti, teorici e pratici, con relativo punteggio. La qualifica di restauratore è acquisita, previa selezione pubblica di valutazione dei titoli e delle attività, per i diversi settori, anch'essi elencati in allegato. La medesima qualifica può essere altresì acquisita, previa prova di idoneità, da coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore ovvero, con distinta prova di idoneità, da coloro i quali abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle Accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle Accademie di belle arti, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni. La legge detta infine i requisiti per l'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore. Nel testo, approvato in seconda lettura dalla Camera dei deputati nell'imminenza dello scioglimento delle Camere, senza modifiche rispetto alla formulazione a suo tempo licenziata dal Senato, è rimasto il termine del 31 dicembre 2012 entro cui devono essere indette le selezioni pubbliche e le prove di idoneità, nonché devono essere emanate le Linee guida del Ministero per l'espletamento delle procedure. Tale termine deve chiaramente intendersi ordinatorio.
<p>Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale (<i>Festival musicali</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 3412: legge n. 238 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1: la Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, sostiene e valorizza i festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale. • Art. 2: assegnazione, a decorrere dal 2013, di un contributo di un milione di euro a favore di ciascuno dei seguenti festival: Fondazione Rossini Opera Festival, Fondazione Festival dei due Mondi, Fondazione Ravenna Manifestazioni e Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago.
<p>Legge di stabilità 2013</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 3584: legge n. 228 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il dl sulla revisione della spesa pubblica (n. 95/2012) assegnava al MIBAC i seguenti obiettivi di risparmio, da conseguire attraverso la legge di stabilità: per il 2013, 55,6 milioni; per il 2014, 51,4 milioni; per il 2015, 66,7 milioni. Detti obiettivi potevano essere realizzati mediante riduzione di spese rimodulabili (su indicazione del Ministero), ovvero - qualora queste ultime fossero state insufficienti - attraverso riduzione di spese non rimodulabili e quindi interventi legislativi disposti nella medesima legge di stabilità. La riduzione delle spese rimodulabili, analiticamente esposta nell'elenco n. 1 alla legge di stabilità, conduceva a risparmi per 55,6 milioni di euro nel 2013, 50,2 milioni nel 2014 e 51 milioni nel 2015. Ad essi si sono dunque aggiunti interventi legislativi (disposti dall'art. 1, co. 77-78) che hanno consentito di

	<p>conseguire ulteriori risparmi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art.1, co. 4: riduzione delle predette spese rimodulabili del Ministero. • Art. 1, co. 76: concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali le disposizioni di cui ai commi 77 e 78. • Art. 1, co. 77: sospensione della concessione dei contributi per la conservazione dei beni culturali fino al pagamento dei contributi già concessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl n. 95/2012 e non ancora erogati ai beneficiari. • Art. 1, co. 78: disposizioni sulla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme giacenti nelle contabilità speciali. • Art. 1, co. 92: Fondo di 1 milione di euro presso la Presidenza del Consiglio, per l'anno 2013, per svolgere iniziative connesse al 70° anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione. • Art. 1, co. 264: riduzione della dotazione del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili (art. 7-<i>quinquies</i>, del dl n. 5/2009) pari a 631.662.000 per l'anno 2013. • Art. 1, co. 278: contributo di 200.000 euro a decorrere dal 2013 per la manutenzione della Basilica di San Francesco in Assisi. • Art. 1, co. 282: proroga fino al 31 dicembre 2015 del finanziamento a favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi per 3 milioni di euro annui. • Art. 1, co. 283: esclusione delle spese sostenute per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah dal patto di stabilità nel limite di 3 milioni di euro per il 2013. • Art. 1, co. 296: contributo straordinario alla Fondazione Arena di Verona, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per il 2013 per iniziative nell'ambito della celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi. Conseguentemente è ridotto il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di 2,3 milioni per l'anno 2013. • Art. 1, co. 298: Fondo presso il MEF, con uno stanziamento di 130.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, per il trasferimento del Castello di Udine alla Regione Friuli. • Art.1, co. 390: proroga al 30 giugno 2013 dei termini di durata dei commissari straordinari delle fondazioni lirico-sinfoniche (prorogabile al 31 dicembre 2013 con dPCM secondo il co. 394). (<i>Questo termine era stato già prorogato dall'art. 40, co. 2, del dl n. 207/2008 e dall'art. 1, co. 1, del dl n. 225/2010. Il termine è stato effettivamente prorogato al 31 dicembre 2013 dal d. P.C.M. 26 giugno 2013</i>).
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (<i>Decreto-legge crescita II</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 3533: legge n. 221 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 34, co. 34: gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti al museo di Garibaldi sito nell'isola di Caprera, nonché quelli derivanti dalla vendita dei biglietti degli ascensori esterni panoramici del Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, a decorrere dall'anno 2013 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del MIBAC.
<p>Disposizioni per la celebrazione</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 3447: legge n. 206 del 2012</p>

<p>del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi (<i>Celebrazioni verdiane</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 1: celebrazione del 2013 quale anno verdiano. • Art. 2-3: interventi connessi alle celebrazioni dell'anno verdiano. Costituzione di un comitato promotore delle celebrazioni. • Art. 4: contributo straordinario di 3,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 a valere sui fondi per i beni culturali di cui all'art. 1, co. 1, dl n. 34/2011.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (<i>Tutela della salute</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 3534: legge n. 189 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 7, co. 4: divieto, dal 1° gennaio 2013, di trasmissione di pubblicità concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (<i>Revisione spesa pubblica</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 3396: legge n. 135 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 7, co. 12-15: riduzione delle spese dei Ministeri per importi indicati in allegato (per il MIBAC previste riduzioni pari, per il 2013, a 55,6 milioni; per il 2014, a 51,4 milioni; per il 2015, a 66,7 milioni), secondo proposte avanzate da ciascuna amministrazione. Confermato quindi per il secondo anno il superamento dei tagli lineari. Nel caso di proposte non sufficienti da parte dei singoli Ministeri, tuttavia, possibilità per il MEF di ridurre le missioni di spesa di ciascun Dicastero, con riferimento alle spese rimodulabili, per conseguire i risparmi indicati nel citato allegato. • Art. 7, co. 18: riduzione della dotazione del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili (art. 7-quinquies, dl n. 5/2009) pari a 39 milioni di euro per l'anno 2012. • Art. 9, co. 1-<i>bis</i>: esclusione degli enti che gestiscono servizi culturali da soppressioni o accorpamenti disposti dagli enti locali. • Art. 12, co. da 24 a 28: liquidazione di ARCUS e trasferimento di tutti i beni al MIBAC. • Art. 12, co. 29-30: modalità con cui assegnare la quota parte (fino al 3 per cento) del Fondo infrastrutture destinata ai beni e alle attività culturali fino al 2016. A decorrere dall'anno 2012, le suddette risorse del Fondo infrastrutture sono assegnate al MIBAC per la realizzazione di progetti di assoluta rilevanza nazionale e internazionale per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale. (<i>Detta norma modifica l'art. 32, co. 16, del dl n. 98/2011</i>). • Art. 23, co. 8: incremento, per il 2013, del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili (art. 7-quinquies, del dl n. 5/2009) per un ammontare di 658 milioni di euro, ripartito tra specifiche finalità. Il co. 12-<i>quater</i> interviene sullo stesso Fondo, riducendo da 1.143 a 1.113 milioni di euro la dotazione per il 2012, e da 100 a 70 milioni di euro la quota destinata, tra l'altro, alla promozione delle attività culturali.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 3426: legge n. 134 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 8, co. 1-<i>bis</i>: stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per la

<p>22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (<i>Decreto-legge crescita</i>)</p>	<p>manutenzione del Duomo di Milano in connessione con EXPO 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 8, co. 3-7: costituzione, da parte del MIBAC, nel 2013 della Fondazione La Grande Brera per la riorganizzazione della Pinacoteca di Brera. Le risorse sono assicurate da un fondo di gestione alimentato annualmente dal MIBAC per un importo pari a 2 milioni di euro: per il 2013 si provvede riducendo le risorse per la manutenzione dei beni culturali di cui all'art. 1, co. 1, lettera b), del dl n. 34/2011. • Art. 10, co. 15-bis: equiparazione agli immobili pubblici delle zone colpite dal sisma - per i quali i Presidenti delle Regioni devono predisporre un piano di interventi urgenti di ripristino - anche degli edifici ad uso pubblico, fra cui archivi, musei, biblioteche e chiese. • Art. 13: semplificazione in materia esercizio dell'attività edilizia. Per la "segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)" e la "dichiarazione di inizio attività (DIA)" vengono comunque esclusi i casi in cui sussistano vincoli paesaggistici e culturali. • Art. 51: possibilità di cessione del credito di imposta, previsto a favore delle imprese di esercizio cinematografico per l'acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale (<i>tax credit</i> digitale), in favore di banche, assicurazioni oppure del soggetto che ha fornito l'impianto di digitalizzazione. • Art. 51-bis: riconoscimento della qualifica di micro, piccola e media impresa agli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di genere e di settori di attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti, costituiti in forma di impresa. • Art. 67, co. 5-ter: destinazione al Comune di Certaldo (FI) di un contributo di 100.000 euro per l'anno 2013, per la celebrazione e la commemorazione di Giovanni Boccaccio nel settimo centenario dalla sua nascita.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (<i>Terremoto in Emilia</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 3402: legge n. 122 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 3, co. 1: concessione di contributi per i danni agli immobili di interesse storico-artistico. • Art. 4: modalità per la ricostruzione degli edifici pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale. • Art. 4-bis: risorse per la messa in sicurezza degli immobili danneggiati, la rimozione e il ricovero dei beni mobili, nonché la ricostruzione e il ripristino del patrimonio, stimate in 5 milioni di euro per il 2012, cui si aggiungono 500.000 euro all'anno per il triennio 2012-2014 per gli straordinari al personale.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 3305: legge n. 103 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • In attesa della ridefinizione delle forme di sostegno all'editoria, il dl è volto a correlare il contributo per le imprese editoriali agli effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale. (<i>L'art. 29, co. 3, del dl n. 201/2011 aveva in realtà disposto la cessazione del sistema di contribuzione all'editoria a partire dal 31</i>

<p>riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale (<i>Decreto-legge editoria</i>)</p>	<p><i>dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013).</i></p>
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (<i>Decreto-legge semplificazione e sviluppo</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 3194: legge n. 35 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 20: modifiche al Codice degli appalti in ordine ai contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto beni culturali. • Art. 42: razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali. • Art. 43: semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. • Art. 44: semplificazioni in materia di interventi di lieve entità sui beni culturali. • Art. 61: adozione di norme tecniche e linee guida da parte del MIBAC sulle procedure per la selezione di <i>sponsor</i>.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (<i>Decreto-legge liberalizzazioni</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 3110: legge n. 27 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 39: liberalizzazione dell'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore. • Art. 47: rimodulazione della percentuale della spesa per nuove costruzioni di edifici pubblici da destinare al loro abbellimento mediante opere d'arte.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (<i>Decreto-legge consolidamento conti pubblici</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 3066: legge n. 214 del 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 21, co. 1: soppressione, dal 1° gennaio 2012, dell'INPDAP e dell'ENPALS e trasferimento di tutte le funzioni all'INPS. • Art. 22, co. 5: posticipazione al 31 dicembre 2012 del termine per l'emanazione dei regolamenti sulle fondazioni lirico-sinfoniche. • Art. 24, co. 14: abrogazione dell'art. 72, co. 1-6, del dl n. 112/2008 circa la possibilità, per il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato di chiedere l'esonero dal servizio nel corso del quinquennio precedente la maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. • Art. 27: nuove procedure di valorizzazione degli immobili pubblici, attraverso l'elaborazione di programmi unitari per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione di edifici di regioni, province, comuni o altri soggetti pubblici. In tale contesto, sono previsti accordi di collaborazione con il MIBAC per l'identificazione di elementi vincolanti ai fini della trasformazione degli immobili. Comunicazione al MIBAC inerente la verifica dell'interesse storico-artistico dei beni, nell'ambito delle procedure con cui il Ministero della giustizia, per fronteggiare l'eccessivo affollamento delle carceri, può individuare beni immobili statali

	<p>suscettibili di valorizzazione e dismissione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 29, co. 3: cessazione del sistema di contribuzione all'editoria a partire dal 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013 (<i>in materia è poi intervenuto il dl n. 63/2013 che, in attesa della ridefinizione delle forme di sostegno all'editoria, ha correlato il contributo per le imprese editoriali agli effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale</i>). • Art. 29, co. 3-bis: destinazione di 2,5 milioni di euro al sostegno di attività culturali, sportive e scientifiche della minoranza slovena in Friuli-Venezia-Giulia. • Art. 30, co. 6-7: contributo di 1.300.000 euro annui, a decorrere dal 2012, per le attività e il funzionamento dell'Accademia dei Lincei; contributo di 700.000 euro annui, a decorrere dal 2012, per le attività e il funzionamento dell'Accademia della Crusca. Le somme sono a carico dei fondi di cui all'articolo 1, co. 1, del dl n. 34/2011. • Art. 30, co. 8: possibilità assunzionali per il MIBAC. • Art. 40, co. 9: autocertificazione per l'accesso ad alcune agevolazioni fiscali in materia di beni ed attività culturali. • Art. 42, co. 9: riassegnazione direttamente al MIBAC delle somme derivanti da elargizioni pubbliche e private per attività culturali.
Legge di stabilità 2012	<p style="text-align: center;">Ddl 2968: legge n. 183 del 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • I dl nn. 98 e 138/2011, come rimodulati dal dPCM 28 settembre 2011, assegnavano al MIBAC i seguenti obiettivi di risparmio, da conseguire attraverso la legge di stabilità: per il 2012, 60,3 milioni; per il 2013, 21,8 milioni; per il 2014, 28,4 milioni. Detti obiettivi potevano essere realizzati mediante riduzione di spese rimodulabili (su indicazione del Ministero), ovvero - qualora queste ultime fossero state insufficienti - attraverso riduzione di spese non rimodulabili e quindi interventi legislativi disposti nella medesima legge di stabilità. Le proposte avanzate dal Ministero di riduzione delle spese rimodulabili, esposte nell'elenco n. 1 alla legge di stabilità, conducevano tuttavia ad appena 11,8 milioni di risparmio per il 2014. Nessuna proposta era invece avanzata per il 2012 e il 2013. Ad esse si sono dunque aggiunti interventi legislativi (disposti dall'art. 4, co. 85) che hanno consentito di conseguire ulteriori risparmi. • Art. 3: riduzione delle predette spese rimodulabili del Ministero secondo gli importi indicati in un apposito elenco 1. • Art. 4, co. 85: versamento al bilancio dello Stato delle somme giacenti nelle contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti del MIBAC. • Art. 24, co. 1: destinazione al Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche delle somme derivanti dal mancato utilizzo delle agevolazioni fiscali per il cinema. Abrogazione dei co. 338-343 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008 sulla detassazione degli utili delle imprese cinematografiche e sul contributo straordinario per l'adeguamento delle sale. • Art. 24, co. 2: modifiche all'art. 2, co.3, del dl n. 34/2011 sulle assunzioni di personale per la tutela del sito di Pompei.

	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 33, co. 1: incremento di 1.143 milioni di euro per il 2012 del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili (art. 7-<i>quinquies</i>, del dl n. 5/2009) ripartito tra specifiche finalità. Fissazione di una quota di 100 milioni di euro destinata, fra l'altro, ad attività culturali.
<p>Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo (<i>Contributi enti di ricerca sul medioevo</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 2548: legge n. 169 del 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1: concessione alla Società internazionale per lo studio del medioevo latino (SISMEL) di un contributo annuo di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2012 e alla Fondazione Ezio Franceschini di un contributo annuo di 450.000 euro a decorrere dall'anno 2012. • Art. 2: concessione all'Istituto storico italiano per il medio evo di un contributo annuo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2012. • Art. 3: concessione alla Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo di un contributo annuo di 450.000 euro a decorrere dall'anno 2012. • Art. 4: istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dell'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia (ENTMI) la quale succede, in tutti i rapporti attivi e passivi, all'Edizione nazionale dei testi mediolatini, di cui al decreto MIBAC 16 gennaio 2001. Concessione all'ENTMI di un contributo annuo di 70.000 euro a decorrere dall'anno 2012.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (<i>Decreto-legge stabilizzazione e sviluppo</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl n. 2887: legge n. 148 del 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, co. 01: per gli anni 2012 e 2013, riduzione delle spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di tutti i Ministeri fino all'1 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010; riduzione delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, relative agli interventi, fino all'1,5 per cento. Riduzione delle dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio fino allo 0,5 per cento per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL. • Art. 1, co. 02: nel quinquennio 2012-2016, possibile rimodulazione delle dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione fino a determinati limiti per le spese rimodulabili e non rimodulabili. • Art. 1, co. 3-4: entro il 31 marzo 2012, ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 2, co. 8-<i>bis</i>, del dl n. 194/2009; rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, con una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Divieto di procedere a qualsiasi assunzione per le amministrazioni che non adempiano a tali prescrizioni (<i>riduzioni delle dotazioni organiche erano già state disposte, oltre che dall'art. 2, co. 8-bis, del dl n. 194/2009, anche dall'art. 74 del dl n. 112/2008</i>). • Art. 1, co. 16: applicazione per gli anni 2012, 2013 e 2014 della possibilità di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro da parte delle amministrazioni pubbliche nei confronti dei dipendenti che abbiano

	<p>conseguito un'anzianità massima contributiva di 40 anni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, co. 22: allungamento da 6 a 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro del termine per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici, tranne nei casi di raggiungimento dei limiti di età o di servizio, nonché collocamento a riposo d'ufficio, per il quali il termine è di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. • Art. 1, co. 26-ter: incremento della dotazione del Fondo per interventi urgenti e indifferibili (art. 7-quinquies, del dl n. 5/2009) di 24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno 2013.
<p>Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (Stabilizzazione finanziaria)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl n. 2814: legge n. 111 del 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 5, co. 1: destinazione dei risparmi derivanti dalla riduzione delle dotazioni degli organismi politico-amministrativi per interventi anche nel settore della conservazione dei beni culturali. • Art. 10, co. 1, 2 e 5: riduzione delle spese per ciascun Ministero per importi indicati in allegato, secondo proposte elaborate dagli stessi Dicasteri. Laddove tali proposte non fossero sufficienti si procede alla riduzione delle spese rimodulabili di ciascun Ministero. Esclusione, dall'applicazione di queste norme, fra le altre, delle risorse destinate al FUS e alla manutenzione e conservazione dei beni culturali. • Art. 10, co. 20: esclusione dai limiti ai convegni, fra gli altri, per le mostre autorizzate, nel 2012 e nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, dal MIBAC, di concerto, ai soli fini finanziari, con il MEF. <i>(La norma modifica l'art. 6, co. 8, del dl n. 78/2010).</i> • Art. 13, co. 2: riduzione di 49,5 milioni di euro per l'anno 2011 del Fondo per interventi urgenti e indifferibili (art. 7-quinquies, del dl n. 5/2009). • Art. 14, co. da 6 a 13: costituzione della società a responsabilità limitata «Istituto Luce - Cinecittà», con sede in Roma con capitale sociale di 15.000 euro. Trasferimento delle risorse umane e materiali dalla società Cinecittà - Luce s.p.a. (posta in liquidazione) alla nuova s.r.l. Emanazione di un atto di indirizzo del MIBAC sugli obiettivi strategici della nuova società. Disposizioni sull'attribuzione di funzioni a «Istituto Luce - Cinecittà» e sulla gestione del personale della società liquidata. • Art. 16, co. 3: esclusione, fra gli altri, del FUS, nonché delle risorse alla manutenzione e conservazione dei beni culturali, anche dal contenimento delle spese in materia di impiego pubblico. • Art. 23, co. 46: a decorrere dal 2012, inserimento del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. • Art. 32, co. 16: dall'anno 2012, destinazione di una quota parte, fino al 3 per cento, del Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. <i>(Tale comma è stato modificato dall'art. 12, co. 29-30, del dl n. 95/2012).</i> • Art. 33, co. 5: in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare, applicazione, per gli immobili sottoposti alle norme di tutela di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, degli artt. 12 (Verifica dell'interesse culturale) e 112 (Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica) del citato Codice, nonché dell'art. 5, co. 5, del d. lgs. n. 85/2010 (Federalismo demaniale).

<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (<i>Decreto sviluppo</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 2791: legge n. 106 del 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 4, co. 16: modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio per attuare il federalismo demaniale. Non si prevede la necessità di un apposito accordo di valorizzazione con il MIBAC per una ampia quantità di immobili statali o di enti pubblici non economici quasi sempre privi di effettivo interesse culturale, semplificando il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nei Comuni che adeguano i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali.
<p>Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo (<i>Decreto-legge FUS e altro</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 2665: legge n. 75 del 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, co. 1: incremento, a decorrere dall'anno 2011, del FUS di 149 milioni di euro annui. • Art. 1, co. 1: autorizzazione di una spesa di 80 milioni di euro annui per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali. • Art. 1, co. 1: autorizzazione di una spesa di 7 milioni di euro annui per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali. • Art. 1, co. 2: modifica della legge di stabilità 2011 nel senso di escludere dalle riduzioni lineari delle spese rimodulabili dei Ministeri anche il FUS, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. (<i>Questa norma modifica l'art. 1, co. 13, della l. n. 220/2010</i>). • Art. 1, co. 3: abrogazione dell'art. 2, co. 4-ter, del dl n. 225/2010 recante l'istituzione, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, di un contributo speciale a carico dello spettatore pari a 1 euro per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche. • Art. 2, co. 1-4: predisposizione di un programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro per il sito archeologico di Pompei. Possibilità di assunzioni da parte del MIBAC per la realizzazione del programma straordinario. Possibilità per il MIBAC di avvalersi della società ALES. (<i>L'articolo è stato modificato dall'art. 24 della l.n. 183/2011</i>). • Art. 2, co. 5-6: dimezzamento di alcuni termini, richiesti dal Codice degli appalti, per la realizzazione del programma straordinario per Pompei. Dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza con riferimento agli interventi previsti dal programma straordinario ricadenti all'esterno del perimetro delle aree archeologiche, possibilità di realizzare detti interventi in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali vigenti, sentiti la Regione e il Comune territorialmente competente. • Art. 2, co. 7: possibilità di assolvere agli obblighi di pubblicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità per i contratti di sponsorizzazione finalizzati all'acquisizione di risorse finanziarie o alla realizzazione degli interventi ricompresi nel programma straordinario mediante la pubblicazione di un avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, ove occorrente, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale, per almeno trenta giorni. • Art. 2, co. 8: possibilità per il MIBAC di trasferire risorse tra le disponibilità depositate sui conti di

<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (<i>Milleproroghe 2010</i>)</p>	<p>tesoreria delle Soprintendenze medesime.</p> <p style="text-align: center;">Ddl 2518: legge n. 10 del 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, co. 1: proroga al 31 marzo 2011 (con possibile prosecuzione al 31 dicembre 2011) della durata in carica dei commissari straordinari delle fondazioni lirico-sinfoniche. (<i>Detto termine era stato già prorogato dall'art. 40, co. 2, del dl n. 207/2008 ed è stato poi ulteriormente prorogato dall'art. 1, co. 390, della l. n. 228/2012</i>). • Art. 1, co 1: proroga al 31 marzo 2011 (con possibile prosecuzione al 31 dicembre 2011) del mandato del presidente della Triennale di Milano. (<i>Detto termine era stato già prorogato dall'art. 40, co. 1, del dl n. 207/2008</i>). • Art. 1, co. 2- <i>sexies</i>: la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, si intende riferita anche agli idonei nei concorsi pubblici. • Art. 2, co. 1: estensione all'esercizio finanziario 2011, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010, delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente. • Art. 2, co. 4: proroga al 31 dicembre 2013 delle disposizioni della legge finanziaria 2008 sul <i>tax credit</i> e sul <i>tax shelter</i> a favore del cinema. • Art. 2, co. 4-<i>ter</i>: istituzione, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, di un contributo speciale a carico dello spettatore pari a 1 euro per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, ad esclusione di quelle delle comunità ecclesiali o religiose. (<i>Detta norma è stata abrogata all'art. 1, co. 3, del dl n. 34/2011</i>). • Art. 2, co. 12-<i>novies</i>: integrazione del FUS per l'anno 2011 di 15 milioni di euro per le esigenze delle fondazioni lirico-sinfoniche ad eccezione di quelle dotate di forme organizzative speciali. • Art. 2, co. 16-<i>ter</i>: proroga fino al 31 dicembre 2015 del finanziamento a favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, con autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro annui. • Art. 2, co. 16-<i>quinqies</i>: contributo di 3 milioni di euro per il 2011 per ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forme organizzative speciali, che hanno avuto un'incidenza del costo del personale non superiore, nell'ultimo bilancio approvato, ad un rapporto 2 a 1 rispetto all'ammontare dei ricavi da biglietteria e che hanno avuto ricavi provenienti dalla biglietteria non inferiori, nell'ultimo bilancio approvato, al 70 per cento dell'ammontare del contributo statale. • Art. 2, co. 53: estensione agli anni 2012, 2013 e 2014 dell'art. 72 del dl n. 112/2008, secondo cui il personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche può chiedere l'esonero dal servizio nel corso del quinquennio precedente la maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. (<i>Queste previsioni dell'art. 72 del dl n. 112/2008 sono state poi abrogate dall'art. 24, co. 14, del dl n. 201/2011</i>).
<p>Legge di stabilità 2011</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 2464: legge n. 220 del 2010</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, co. 2-3: disposizioni in materia di incrementi dei trasferimenti disposti per il 2011 a titolo previdenziale, tra i quali vi sono gli adeguamenti inerenti l'ENPALS. <i>(L'ENPALS è stato soppresso dall'art. 21, co.1, del dl 201/2011).</i> • Art. 1, co. 13: riduzione lineare delle dotazioni finanziarie nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero, qualora non si ottengano le risorse stimate dall'assegnazione dei diritti delle frequenze per la banda larga. Esclusione dalle predette riduzioni del FUS e delle risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali <i>(quest'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art.1, co. 2, del dl n. 34/2011).</i> • Art. 1, co. 40: incremento di 924 milioni di euro per l'anno 2011 del Fondo per interventi urgenti e indifferibili (art. 7-quinquies del dl n. 5/2009). Ripartizione di una quota di tali risorse, pari a 874 milioni di euro per l'anno 2011, tra le finalità indicate nell'elenco 1 tra cui la proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per 100 milioni di euro. Destinazione di un'ulteriore quota del Fondo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2011, per interventi urgenti finalizzati tra l'altro alla promozione di attività culturali.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica <i>(Decreto-legge stabilizzazione e competitività)</i></p>	<p style="text-align: center;">Ddl 2228: legge n. 122 del 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 2, co. 1: riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie di ciascun Ministero, pari, per il MIBAC, a 58 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013. • Art. 6, co. 2: qualificazione come onorifica della partecipazione agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi dallo Stato. Resta fermo, ove previsto, solo il rimborso delle spese e un gettone di presenza di importo prestabilito. • Art. 6, co. 3: riduzione del 10 per cento delle indennità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di controllo, indirizzo e direzione. • Art. 6, co. 5: previsione di un numero di componenti non superiore a cinque per gli organi di amministrazione di tutti gli enti pubblici e di un numero di membri non superiore a tre per gli organi di revisione. • Art. 6, co. 6: riduzione del 10 per cento del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di tutte le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, tra cui ad esempio ARCUS S.p.a. <i>(ARCUS è stata poi soppressa dall'art. 12 del dl n. 95/2012).</i> • Art. 6, co. 7-11: decrementi delle spese per consulenze, pubbliche relazioni, convegni, mostre e sponsorizzazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, nonché di celebrazioni da parte dello Stato e di enti vigilanti, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero competente. <i>(Da tali previsioni sono escluse, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, le mostre autorizzate per il 2012 dal Dicastero dei beni culturali, in virtù della modifica apportata dall'art. 70, co. 20, del dl n. 98/2011).</i> • Art. 6, co. 12: divieto di svolgere missioni, anche all'estero, da parte del personale delle amministrazioni

	<p>pubbliche, salvo casi puntualmente indicati.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 6, co. 13: fissazione di un limite, a decorrere dal 2011, per la spesa delle pubbliche amministrazioni per attività esclusivamente di formazione, che deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. • Art. 7, co. 14: applicazione all'ENPALS delle disposizioni di organizzazione stabilite dai commi 7 e 13 con riferimento agli enti di previdenza pubblici. Sempre all'ENPALS sono trasferite le funzioni dell'Ente nazionale di previdenza per pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici soppresso dal comma 16. (<i>L'ENPALS è stato poi soppresso dall'art. 21, co.1, del dl n. 201/2011</i>). • Art. 7, co. 20: soppressione dell'Ente teatrale italiano (ETI), le cui risorse e il relativo personale sono trasferiti al MIBAC. • Art. 7, co. 24: riduzione del 50 per cento rispetto al 2009 degli stanziamenti destinati a enti ed altri organismi che ricevono contributi dallo Stato. • Art. 8, co. 1: fissazione al 2 per cento del valore complessivo del limite per le spese annue di manutenzione degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, esclusi tuttavia gli interventi obbligatori previsti dal Codice dei beni culturali. • Art. 49: modifica della legge n. 241/1990 in materia di conferenza di servizi, con riferimento fra l'altro alle competenze del MIBAC. • Art. 55, co. 4: integrazione di 18,5 milioni di euro per il 2010 del Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione agli eventi celebrativi del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali (<i>Decreto-legge fondazioni lirico-sinfoniche</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 2150: legge n. 100 del 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1: adozione di regolamenti di delegificazione per la revisione dell'assetto organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, secondo precisi principi e criteri, con possibilità di forme organizzative speciali (<i>Per queste ultime è stato effettivamente emanato il dPR n. 117/2011, come risulta nella sezione "Pareri su atti del Governo". Il regolamento sull'organizzazione delle altre fondazioni lirico-sinfoniche è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2012</i>). • Art. 2: riorganizzazione della struttura del CCNL, con un importante ruolo di consulenza dell'ARAN in considerazione del carattere a tutti gli effetti di diritto pubblico delle Fondazioni lirico-sinfoniche. Introduzione di un taglio del 50 per cento del trattamento economico aggiuntivo qualora il nuovo contratto non sia firmato entro un anno. • Art. 3, co. 1-2: possibilità, per i dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, di svolgere lavoro autonomo solo previa autorizzazione del sovrintendente e nei limiti e con le modalità stabilite dal CCNL. Nelle more della sottoscrizione del contratto CCNL, divieto di svolgere tutte le prestazioni di lavoro autonomo rese da tale personale, a decorrere dal 1° gennaio 2012. • Art. 3, co. 3 e 3-bis: a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo CCNL, impossibilità di applicare le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai co. 2 e

4 e con il medesimo CCNL. Nullità dei preaccordi o delle intese non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali. Impossibilità di rinnovare i contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione del nuovo CCNL.

- Art. 3, co. 4: decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino alla stipulazione del nuovo CCNL e dei successivi contratti integrativi, corresponsione di eventuali trattamenti economici aggiuntivi solo in caso di pareggio di bilancio.
- Art. 3, co. 5: fino al 31 dicembre 2011, divieto di assunzioni a tempo indeterminato. Dal 2012 le assunzioni a tempo indeterminato sono annualmente contenute in un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità da assumere non potrà essere superiore a quello delle unità cessate nell'anno precedente. Le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori così detti aggiunti, non possono superare il 15 per cento dell'organico approvato.
- Art. 3, co. 5-bis: possibilità, per le fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano conseguito il pareggio di bilancio nei tre esercizi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e che presentino un rapporto percentuale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni e l'ammontare del contributo statale non inferiore al 40 per cento nell'ultimo bilancio approvato, di effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti della pianta organica approvata e di assumere personale a tempo determinato nei limiti del 15 per cento dell'organico approvato.
- Art.3, co. 6: ulteriori disposizioni sul divieto di stipulare contratti in eccedenza e di rinnovare i contratti in modo da prefigurare la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- Art. 3, co. 7: fissazione, per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, dell'età pensionabile per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica.
- Art.3, co. 8-bis: deroga al divieto di assunzioni per il Petruzzelli di Bari.
- Art. 4: possibilità per il MIBAC di erogare anticipazioni sui contributi da assegnare.
- Art. 5: disposizioni su Cinecittà, poi soppresse in sede di conversione del decreto.
- Art. 6: disposizioni in materia di registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive.
- Art. 7: costituzione del nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), associazione avente personalità giuridica di diritto privato, formato dagli artisti interpreti esecutori, assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali e dalle associazioni di artisti interpreti esecutori che siano in grado di annoverare come propri iscritti almeno 200 artisti interpreti esecutori professionisti. Lo statuto del nuovo IMAIE riconosce ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali un ruolo consultivo. Il nuovo IMAIE opera sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per

	<p>l'informazione e l'editoria, del MIBAC e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 7-bis: istituzione il 17 marzo 2011 della festa nazionale per la Celebrazione del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia. • Art. 8: abrogazioni.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Milleproroghe 2009)</p>	<p style="text-align: center;">ddl 1955: legge n. 25 del 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art.1, co. 4-bis: posticipazione di alcune date previste dall'art. 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per il possesso dell'esperienza professionale richiesta per l'acquisizione delle qualifiche di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali. <i>(La materia è stata comunque interamente ridisciplinata dalla l. n. 7/2013).</i> • Art. 2, co. 8-bis: ulteriore riduzione del 10 per cento degli uffici dirigenziali di livello non generale nonché del personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, oltre a quelle imposte dall'art. 74 del dl n. 112/2008. <i>(Ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche sono state disposte dall'art. 1, co: 3-4, del dl n. 138/2011).</i> • Art. 7, co. 5: per la continuità nell'erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico resi presso gli istituti ed i luoghi della cultura ai sensi dell'art. 117 del Codice dei beni culturali, e per il completamento della relativa attività istruttoria e progettuale avviata dal MIBAC, conferma dei rapporti comunque in atto relativi ai medesimi fino alla loro naturale scadenza ovvero, se scaduti, proroga fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 30 giugno 2010. • Art. 7, co. 5-bis: proroga per il 2010 e il 2011, nel limite di 500.000 euro annui, degli interventi per la predisposizione di idonei servizi e di locali di accoglienza dei pellegrini, nonché del miglioramento delle strutture necessarie per l'accesso dei visitatori nel comune di Pietrascina previsti dalla l. n. 80/2011. • Art. 10: proroga di due anni, anche in deroga ai limiti di età, degli incarichi di direttore di istituto di cultura all'estero, ancorché già rinnovati per il secondo biennio, in scadenza nel primo semestre del 2010.
<p>Concessione di un contributo in favore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea - CDEC - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Contributo al Centro di documentazione ebraica)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 1733: legge n. 155 del 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • Concessione di un contributo speciale, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, alla Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC), istituto storico culturale indipendente, con sede in Milano, senza fini di lucro e con personalità giuridica. <i>(La Fondazione è anche inserita nella tabella triennale 2009-2011 e in quella 2012-2014 degli istituti culturali sostenuti dal MIBAC).</i>
<p>Istituzione del premio annuale "Arca dell'arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte" (Premio nazionale Rotondi)</p>	<p style="text-align: center;">ddl 1620: legge n. 111 del 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • La legge ha lo scopo di mettere sotto l'egida del MIBAC il Premio nazionale ai salvatori dell'arte, nato per ricordare la figura di Pasquale Rotondi, giovane soprintendente delle Marche che durante la Seconda guerra mondiale coordinò le operazioni di salvataggio di quasi 10.000 opere dell'arte italiana. Per l'organizzazione del Premio è stanziato un contributo annuo di 160.000 euro da corrispondere al comune di

	Sassocorvaro.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (<i>Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini</i>)	<p style="text-align: center;">ddl 1724: legge n. 102 del 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 11-<i>quater</i>: possibilità per la Direzione generale per il cinema e quella per lo spettacolo dal vivo del MIBAC di stipulare accordi di collaborazione con altri soggetti istituzionali al fine di attuare l'art.1, comma 466, della l. n. 266/2005. Si tratta di una disposizione inerente l'addizionale alla quota del reddito complessivo derivante dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza; le maggiori entrate derivanti da tale norma sono riassegnate infatti al MIBAC per interventi a favore dello spettacolo. • Art. 17, co. 1-9: modifica della disciplina sul riordino degli enti pubblici non economici, prevista dalla legge finanziaria per il 2008 e dal dl n. 112/2008. In particolare, il co. 1 differisce dal 31 marzo al 31 ottobre 2009 il termine per l'applicazione del cosiddetto "taglia-enti", il quale si intende rispettato con l'approvazione preliminare dei relativi schemi da parte del Consiglio dei Ministri. Il comma 2 differisce parallelamente al 31 ottobre 2009 il termine per l'emanazione dei regolamenti di riordino degli enti pubblici, modificando nel contempo la loro procedura di adozione. • Art. 17, co. 26: inclusione del lavoro accessorio reso nell'ambito, fra l'altro, di manifestazioni culturali e fieristiche tra le tipologie di lavoro flessibile utilizzabili nella pubblica amministrazione. • Art. 23, co. 6: novella all'art. 159, co. 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio per prorogare al 31 dicembre 2009 il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica.
Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni (<i>Abbazia Cava de' Tirreni</i>)	<p style="text-align: center;">ddl 1541: legge n. 92 del 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • La legge è volta a valorizzare, nella ricorrenza del millenario della sua fondazione, l'Abbazia della Santissima Trinità, sita a Cava de' Tirreni in provincia di Salerno, attraverso interventi di promozione culturale, ambientale e turistica, nonché opere di restauro architettonico. Per la realizzazione di tale progetto, è prevista l'istituzione di un fondo speciale nello stato di previsione del MIBAC, con una dotazione di 250.000 euro per l'anno 2009 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012.
Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (<i>Terremoto Abruzzo</i>)	<p style="text-align: center;">ddl 1534: legge n. 77 del 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 4, co. 1: previsione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, compresi fra gli altri gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali. • Art. 15, co. 1-<i>bis</i> e 1-<i>ter</i>: destinazione al MIBAC delle erogazioni liberali provenienti dall'estero, ove non abbiano una diversa destinazione specifica, per essere utilizzate per il restauro e il recupero dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici. Autorizzazione al MIBAC, a valere sulle proprie disponibilità ed in collaborazione con privati cittadini o enti o società italiani e stranieri, ad organizzare all'estero iniziative di divulgazione delle finalità di recupero dei beni danneggiati dal sisma.
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la	<p style="text-align: center;">Ddl 1082: legge n. 69 del 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25: trasformazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di

<p>competitività nonché in materia di processo civile (<i>Collegato alla finanziaria 2009</i>)</p>	<p>cui all'art. 1 della l. n. 237/1999, in fondazione di diritto privato denominata Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Per la partecipazione del MIBAC al fondo di gestione della Fondazione è autorizzata, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, la spesa rispettivamente di euro 1.637.144 per l'anno 2009, di euro 1.833.125 per l'anno 2010 e di euro 1.406.533 a decorrere dall'anno 2011.</p>
<p>Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (<i>Milleproroghe 2008</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 1305: legge n. 14 del 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art.5: proroga al 31 dicembre 2010 del termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici, che si applica alle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1° gennaio 1999 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. • Art. 39: proroga al 31 dicembre 2009 del termine per l'adozione del DM per determinare il compenso di autori e produttori di fonogrammi e opere audiovisive. • Art. 40, co. 1: proroga al 31 dicembre 2010 del mandato dei Presidenti della Quadriennale di Roma e della Triennale di Milano. (<i>Questo termine è stato ulteriormente prorogato dall'art. 1, co. 1, del dl n. 225/2010</i>). • Art. 40, co. 2: possibilità di proroga dei commissari straordinari delle fondazioni lirico-sinfoniche comunque fino al 31 dicembre 2010. (<i>Questo termine è stato ulteriormente prorogato dall'art. 1, co. 1, del dl n. 225/2010 e dall'art. 1, co. 390, della l. n. 228/2012</i>).
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (<i>Decreto-legge anti-crisi</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 1315: legge n. 2 del 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 18, co. 1: destinazione di una quota delle risorse del Fondo aree sottosviluppate anche ad interventi per le infrastrutture museali ed archeologiche. • Art. 23: subordinazione dei progetti di arredo urbano operati dalla società civile, qualora si riferiscano a immobili sottoposti a tutela storico-artistica, al rilascio delle autorizzazioni richieste in particolare dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (<i>Decreto-legge sviluppo, competitività e stabilizzazione</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 949: legge n. 133 del 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 6-ter, co. 5: accantonamento relativo al MIBAC per 2,5 milioni di euro per il 2008 al fine di finanziare la banca del Mezzogiorno. • Art. 14-bis, co. 3: norme per la verifica dell'interesse storico e artistico degli immobili militari da dismettere. • Art. 24: taglia-leggi; abrogazione di una serie di leggi contenute in allegato e attribuzione al Governo del compito di individuare le disposizioni di rango regolamentare abrogate. • Art. 25: taglia-oneri amministrativi; ciascun Ministro adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi relativo alle materie affidate alla sua competenza. • Art. 26: taglia-enti; sono esclusi dalla soppressione di diritto le federazioni sportive, gli enti di ricerca, nonché gli enti preposti alla conservazione e alla trasmissione della memoria.

	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 60, co. 1 e 2: riduzione, per il triennio 2009-2011, delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'elenco n. 1, con esclusione, tra l'altro, delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche. • Art. 63, co. 13-ter: ripristino di talune decurtazioni operate a copertura dell'abolizione dell'ICI; reintroduzione del <i>tax credit</i> per gli investimenti nel cinema. • Art. 63-bis: estensione all'anno finanziario 2009 della disciplina relativa alla destinazione del 5 per mille a vantaggio - fra gli altri - di onlus che operano nei settori della cultura e dell'arte. • Art. 66, co. 3: limiti al <i>turn over</i>; per l'anno 2009 le amministrazioni possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente. • Art. 72 co. 1 e ss: possibilità per il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato di chiedere l'esonero dal servizio nel corso del quinquennio precedente la maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. <i>(Questo comma è stato prima modificato dall'art. 2, co. 53, lett. a), del dl n. 225/2010, e poi abrogato dall'art. 24, co. 14, lett. e), del dl n. 201/2011).</i> • Art. 74: riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni. Riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti, riduzione del contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10 per cento, rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale <i>(ulteriori riduzioni sono state poi disposte dall'art. 2, co. 8-bis, del dl n. 194/2009 e dall'art. 1, co. 3-4, del dl n. 138/2011).</i> • Art. 84, co. 1-<i>quater</i>: riduzione lineare della Tabella C allegata alla legge finanziaria 2008. • Art. 84, co. 1-<i>quinquies</i>: accantonamento per il MIBAC di 1.568.000 euro.
<p>Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini <i>(Decreto-legge privatizzazione Alitalia e norme</i></p>	<p style="text-align: center;">ddl 735: legge n. 129 del 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 4, co. 3: proroga al 30 settembre 2008 del termine per l'emanazione dei regolamenti di riordino degli enti pubblici con riferimento alla Fondazione «Il Vittoriale degli italiani». • Art. 4, co. 6: proroga al 31 dicembre 2008 di alcune disposizioni in materia di ARCUS s.p.a., in scadenza il 30 giugno 2008 <i>(ARCUS è stata poi soppressa dall'art. 12 del dl n. 95/2012).</i> • Art. 4-<i>quinquies</i>: disposizioni sul regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica di cui al Codice dei beni culturali.

<p><i>fiscali)</i></p> <p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (<i>Decreto-legge abolizione ICI</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 866: legge n. 126 del 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 5, co. 1: in considerazione della necessità di coprire i mancati introiti derivanti dall'abolizione dell'ICI, il dl taglia una serie di contributi (previsti nella finanziaria 2008) tra cui per il comparto beni culturali: <ul style="list-style-type: none"> - Fondo per la mobilità alternativa nei centri storici Unesco (azzerato) - Contributi per restauri nei centri storici Unesco (azzerati) - Crediti di imposta per il cinema (<i>tax credit</i>) - abrogate le norme (<i>poi ripristinate dal dl n. 112/2008</i>) - Contributo straordinario per l'adeguamento delle sale cinematografiche (azzerato) - Mostra itinerante per la divulgazione della cultura italiana all'estero (azzerato) - Incremento dotazione istituti culturali per il 2008 (azzerato) - Contributo straordinario al Festival pucciniano per il 2008 (azzerato) - Fondo per il restauro dei teatri per il 2008 (azzerato) - Fondo per la demolizione degli ecomostri (azzerato per il triennio) - Incremento dotazione per il 150° anniversario dell'unità di Italia per il 2008 (azzerato) - Centro per il libro e la lettura presso il Mibac (dimezzato per il 2008, azzerato per il 2009 e il 2010) • Art. 5, co. 7, lett. d): riduzione lineare del 6,85 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria 2008. • Art. 5, co. 7, lett. e): accantonamenti, a valere sul MIBAC, pari a 4.989.000 euro per il 2008 e a 11.809.000 euro per il 2010. • Art. 5, co. 8: ulteriori accantonamenti per il MIBAC pari a 7.700.000 euro per il 2008, 41.000.000 euro per il 2009 e 41.800.000 euro per il 2010.
<p>Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile (<i>Decreto-legge protezione civile</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 688: legge n. 103 del 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il decreto-legge integra le autorizzazioni di spesa a favore del Fondo della protezione civile e prevede un'autorizzazione di spesa aggiuntiva, relativa al versamento dei contributi fiscali sospesi a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1997. Tali risorse sono poste a carico del MIBAC per circa 28 milioni di euro nel triennio. Su questo provvedimento, il primo ad essere esaminato dalla Commissione nella XVI legislatura, la Commissione espresse un parere contrario per le modalità di copertura che penalizzano, fra gli altri, i Beni culturali.
PARERI SU ATTI DEL GOVERNO	
<p>Schema di decreto ministeriale recante i criteri di qualificazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana e definizione delle quote di riserva nell'ambito delle percentuali previste dall'articolo 44, commi 2</p>	<p>Atto n. 537</p>

e 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177	
Tabella delle Istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato, per il triennio 2012-2014	Atto n. 459 - D.M. 31 agosto 2012
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2012, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	Atto n. 488
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2011, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	Atto n. 416
Regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche di forme organizzative speciali, a norma dell'art.1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100	Atto n. 331 - D.P.R. 11 novembre 2005, n. 255
Proposta di istituzione e finanziamento Comitato nazionale Conte di Cavour	Atto n. 288 - D.M. 30 novembre 2010

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici	Atto n. 200
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2010, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	Atto n. 188
Schema di decreto ministeriale per il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi di ARCUS S.p.A., per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale ed altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo	Atto n. 178
Proposta di nomina di un componente cda Fondazione Centro sperimentale di cinematografia	Atto n. 161
Proposta di nomina del Presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e di tre componenti del cda	Atti nn. da 153 a 156
Proposta di nomina del Presidente	Atto n. 133

della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS S.p.a.)	
Proposta di nomina del presidente della Fondazione La Biennale di Venezia	Atto n. 128
Nomina di due componenti del cda della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia	Atti nn. 121 e 122
Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato, ai sensi dell'art.1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, per il triennio 2009-2011	Atto n. 102 - D.M. 17 novembre 2009
Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307	Atto n. 72 - D.P.R. n. 91 del 2009
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2009	Atto n. 70
Proposta di nomina del Presidente	Atto n. 66

della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS S.p.a.)	
Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2009	Atto n. 60 - D.M. 31 marzo 2009
Proposta di nomina del Presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE)	Atto n. 53
Proposta di nomina di un componente del cda della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia	Atto n. 43
Proposta di nomina di un componente del cdadella Fondazione Centro sperimentale di cinematografia	Atto n. 34
Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana	Atto n. 32
Proposta di nomina di un componente con funzioni di consigliere delegato e di tre componenti del cda della Fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico"	Atti nn. da 25 a 28
Proposta di nomina del Presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS S.p.a.)	Atto n. 19
Proposta di nomina del Presidente della Fondazione "Il Vittoriale degli italiani"	Atto n. 17
Proposta di nomina del Presidente della Fondazione Centro	Atti nn. da 4 a 7

sperimentale di cinematografia e di tre componenti del cda	
Proposta di nomina del Presidente dell'Ente teatrale italiano	Atto n. 3
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2008	Atto n. 1
AUDIZIONI E COMUNICAZIONI DEL GOVERNO	
Audizione del Ministro per i beni e le attività culturali Ornaghi sui criteri seguiti per le nomine di sua competenza	14-15 novembre 2012
Audizione del Ministro per i beni e le attività culturali Ornaghi su tematiche afferenti al suo Dicastero, con particolare riferimento alla situazione di ARCUS Spa e ai danni al patrimonio culturale recati dal recente sisma in Emilia Romagna	13-28 giugno 2012
Comunicazioni del Ministro per i beni e le attività culturali Ornaghi sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero	14-22 dicembre 2011
Comunicazioni del Sottosegretario per i beni e le attività culturali Villari sulle recenti missioni all'estero per la promozione dei beni culturali italiani attraverso	18 ottobre 2011

eventi espositivi	
Audizione Ministro per i beni e le attività culturali Galan sulle linee programmatiche del suo Dicastero	13 luglio 2011
Audizione Ministro per i beni e le attività culturali Bondi sulle prospettive di riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche	13 gennaio - 3 febbraio 2010
Audizione Ministro per i beni e le attività culturali Bondi sulle prospettive di riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche	12 novembre 2008 - 11 febbraio 2009
Comunicazioni del Ministro per i beni e le attività culturali Bondi sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero	4-25 giugno 2008
INDAGINI CONOSCITIVE E AFFARI ASSEGNATI	
Affare assegnato concernente le problematiche del sito archeologico di Pompei	Atto n. 848 - risoluzione approvata il 19 dicembre 2012: Doc. XXIV, n. 54
Indagine conoscitiva sull'impiego dei fondi strutturali e di coesione dell'Unione europea e dei fondi nazionali di cofinanziamento della politica regionale di sviluppo nelle regioni di convergenza (Sicilia, Puglia, Calabria e Campania) relativamente ai settori di competenza della 7 ^a Commissione nel settennio 2007-2013	Documento conclusivo approvato il 19 dicembre 2012: Doc. XVII, n. 18
Affare assegnato sul processo di certificazione dei beni culturali	Atto n. 926 - risoluzione approvata l'11 dicembre 2012: Doc. XXIV, n. 51
Affare assegnato relativo alla disciplina della qualifica di restauratore e collaboratore	Atto n. 374 - risoluzione approvata il 29 settembre 2010: Doc. XXIV, n. 12

restauratore	
Affare assegnato relativo alle prospettive di finanziamento, riforma e promozione delle fondazioni lirico-sinfoniche	Atto n. 140 - risoluzione approvata il 18 marzo 2009: Doc. XXIV, n. 3
ATTI COMUNITARI ESAMINATI	
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, EURATOM) n. 354/83 per quanto riguarda il deposito degli archivi storici delle istituzioni presso l'Istituto universitario europeo di Firenze	Atto n. 456 - risoluzione approvata il 10 ottobre 2012: Doc. XVIII, n. 172
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033	Atto n. 407 - risoluzione approvata il 2 ottobre 2012: Doc. XVIII, n. 170
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa	Atto n. 785 - risoluzione approvata il 14 febbraio 2012: Doc. XVIII, n. 130
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni usi consentiti di opere orfane	Atto n. 289 - risoluzione approvata il 27 luglio 2011: Doc. XVIII, n. 103
ATTIVITÀ NON CONCLUSA	
Disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia (<i>Borghi antichi</i>)	Ddl 2862
Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri urbani e dei siti italiani inseriti nella "lista del patrimonio	Ddl 2564

mondiale" dell'UNESCO (<i>Patrimonio UNESCO</i>)	
Norme per la salvaguardia e la valorizzazione delle città d'arte (<i>Città d'arte</i>)	Ddl 2280 e abb.
Legge quadro sulla qualità architettonica (<i>Qualità architettonica</i>)	Ddl 1264
Disposizioni generali in materia di promozione delle attività cinematografiche e audiovisive, nonché deleghe al Governo in materia di agevolazioni fiscali relative al settore cinematografico ed audiovisivo (<i>Riforma del cinema</i>)	Ddl 87 e abb.

SPORT

LEGGI ESAMINATE	
Legge di stabilità 2013	<p style="text-align: center;">Ddl 3584: legge n. 228 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none">• Art.1, co. 4: riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di ciascun Ministero.• Art.1, co. 270: istituzione di un Fondo per esigenze indifferibili presso il MEF destinato, fra l'altro, ad incrementare il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva per un importo da determinare con successivo decreto.• Art. 1, co. 276: autorizzazione di spesa pari a 6 milioni di euro per il 2013 a favore del Comitato italiano paralimpico.• Art. 1, co. 281: incremento di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 dei fondi per la pratica sportiva universitaria.• Art. 1, co. 409: proroga al 1° gennaio 2014, per le federazioni sportive e le discipline sportive associate iscritte al CONI, dell'applicazione delle norme sulla riduzione dei costi amministrativi (organi collegiali, gettoni di presenza, sponsorizzazioni ecc.), nel limite di 2 milioni di euro. <i>(La norma era stata già prorogata dall'art. 2, co. 2-quaterdecies, del dl n. 225/2010 e dall'art. 14, co. 2-bis, del dl n. 216/2011).</i>
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute <i>(Tutela della salute)</i>	<p style="text-align: center;">Ddl 3534: legge n. 189 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none">• Art. 7, co. 7: obbligo dal 1° gennaio 2013 per i punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi di esporre formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro.• Art. 7, co. 8: divieto per i minori di anni 18 di entrare, tra l'altro, nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi.• Art. 7, co. 11: obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari su coloro che praticano attività sportiva non agonistica o amatoriale e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini <i>(Revisione spesa pubblica)</i>	<p style="text-align: center;">Ddl 3396: legge n. 135 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none">• Art.7, co. 26-bis: adeguamento dello statuto dell'Aero Club d'Italia ai principi in materia sportiva nonché ai principi desumibili dallo statuto del CONI e dalle determinazioni assunte dal CONI medesimo. Proroga dell'incarico di commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia fino alla data di insediamento degli organi ordinari dell'ente e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.• Art.12, co. 90-bis: applicazione non oltre il 31 dicembre 2013, per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi S.p.A., dell'articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001 relativo alla cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica.

	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 23, co. 2: proroga del 5 per mille per il 2013, destinato fra l'altro al sostegno delle società sportive dilettantistiche. • Art. 23, co. 8: incremento, per il 2013, del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili (art. 7-<i>quinquies</i>, del dl n. 5/2009) per un ammontare di 658 milioni di euro, ripartito tra specifiche finalità. • Art. 23, co. 12-<i>quater</i>: riduzione della dotazione per il 2012 dello stesso Fondo, da 1.143 a 1.113 milioni di euro, e in particolare da 100 a 70 milioni di euro la quota destinata, tra l'altro, alla promozione delle attività sportive.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (<i>Decreto-legge crescita</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 3426: legge n. 134 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 64, co. 1-3: istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva con una dotazione finanziaria, per il 2012, fino a 23 milioni di euro. • Art. 64, co. 3-<i>bis</i>: destinazione di una quota parte del Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, pari a 5 milioni di euro, per il finanziamento del Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, istituito presso l'Istituto per il credito sportivo. • Art. 65: attribuzione della natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato alle federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate che svolgono esclusiva attività sportiva per disabili. • Art. 67, co. 5-<i>bis</i>: destinazione al CONI, per l'anno 2012, di una quota di 10 milioni di euro del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, per la successiva riassegnazione alle federazioni sportive interessate, in vista dello svolgimento di grandi eventi sportivi di rilevanza mondiale.
<p>Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006" (<i>Valorizzazione impianti Giochi olimpici invernali Torino 2006</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 3179: legge n. 65 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1: destinazione delle risorse residue all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006» (quantificate in circa 40 milioni di euro) all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti elencati nella l. n. 285/2000, tra cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai predetti Giochi. Per questi fini, il co. 2 stabilisce una specifica procedura per l'individuazione e l'esecuzione degli interventi. • Art. 2 (<i>introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati benché non vi fosse attinenza col testo e non ne risultasse nemmeno modificato il titolo</i>): sostituzione della Federazione ciclistica italiana all'Associazione ciclismo di Marca nell'autorizzazione a contrarre debiti - con il concorso economico dello Stato - in vista della realizzazione degli impianti sportivi e di servizio funzionali allo svolgimento dei campionati del mondo 2012. Innalzamento della percentuale del contributo statale (dall'80 al 95 per cento) destinata alla realizzazione di un velodromo in provincia di Treviso.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 3194: legge n. 35 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 4, co. 5: stanziamento, per i Giochi paralimpici di Londra 2012, di 6 milioni di euro per il 2012 a favore del Comitato italiano paralimpico a valere sul Fondo per interventi urgenti ed indifferibili (art. 7-<i>quinquies</i> del dl n. 5/2009).

semplificazione e di sviluppo (Decreto-legge semplificazione e sviluppo)	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative (Milleproroghe 2011)	<p style="text-align: center;">Ddl 3124: legge n. 14 del 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 2-bis: disposizioni sui compiti della Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre. • Art. 14, co. 2-bis: proroga al 1° gennaio 2013, per le federazioni sportive e le discipline sportive associate iscritte al CONI, dell'applicazione delle norme sulla riduzione dei costi amministrativi (organi collegiali, gettoni di presenza, sponsorizzazioni ecc.), nel limite di 2 milioni di euro. Si riduce contestualmente il Fondo per interventi urgenti ed indifferibili di cui all'art. 7-quinquies del dl n. 5 del 2009. (La norma era stata già prorogata dall'art. 2, co. 2-quaterdecies del dl n. 225/2010 ed è stata poi ulteriormente prorogata dall'art. 1, co. 409, della l. n. 228/2012).
Legge di stabilità 2012	<p style="text-align: center;">Ddl 2968: legge n. 183 del 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 3: riduzione delle spese rimodulabili dei Ministeri secondo importi indicati in un apposito elenco 1. • Art. 33, co. 1: incremento di 1.143 milioni di euro per il 2012 del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili ripartito tra specifiche finalità. Fissazione di una quota di 100 milioni di euro destinata, fra l'altro, ad attività sportive.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (Decreto-legge stabilizzazione e sviluppo)	<p style="text-align: center;">Ddl n. 2887: legge n. 148 del 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, co. 01: per gli anni 2012 e 2013, riduzione delle spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di tutti i Ministeri fino all'1 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010; riduzione delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, relative agli interventi, fino all'1,5 per cento. Riduzione delle dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, fino allo 0,5 per cento per ciascuno dei due anni 2012 e 2013. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL. • Art. 1, co. 02: nel quinquennio 2012-2016 possibile rimodulazione delle dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione fino a determinati limiti per le spese rimodulabili e non rimodulabili. • Art. 1, co. 3-4: entro il 31 marzo 2012, ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 2, co. 8-bis, del dl n. 194/2009; rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, con una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Divieto di procedere a qualsiasi assunzione per le amministrazioni che non adempiano a tali prescrizioni (riduzioni delle dotazioni organiche erano già state disposte, oltre che dall'art. 2, co. 8-bis, del dl n.

	<p>194/2009, anche dall'art. 74 del dl n. 112/2008).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, co. 16: applicazione per gli anni 2012, 2013 e 2014 della possibilità di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro da parte delle amministrazioni pubbliche nei confronti dei dipendenti che abbiano conseguito un'anzianità massima contributiva di 40 anni. • Art. 1, co. 22: allungamento da 6 a 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro del termine per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici, tranne nei casi di raggiungimento dei limiti di età o di servizio, nonché collocamento a riposo d'ufficio, per il quali il termine è di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
<p>Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (Stabilizzazione finanziaria)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl n. 2814: legge n. 111 del 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 10, co. 1, 2 e 5: riduzione delle spese per ciascun Ministero per importi indicati in allegato, secondo proposte elaborate dagli stessi Dicasteri. Laddove tali proposte non fossero sufficienti si procede alla riduzione delle spese rimodulabili di ciascun Ministero. Esclusione, dall'applicazione di queste norme, del delle risorse destinate, fra l'altro, al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. • Art. 16, co. 3: esclusione delle risorse destinate al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche anche dal contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (Milleproroghe 2010)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 2518: legge n. 10 del 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, co. 2-<i>sexies</i>: la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, si intende riferita anche agli idonei nei concorsi pubblici. • Art. 2, co. 1: estensione all'esercizio finanziario 2011, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010, delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente. • Art. 2, co. 2-<i>quaterdecies</i>: differimento al 1° gennaio 2012 dell'applicazione delle disposizioni sulla riduzione dei costi amministrativi per le federazioni sportive iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. (La norma è stata prorogata dall'art. 14, co. 2-bis, del dl n. 216/2011 e poi dall'art. 1, co. 409, della l. n. 228/2012). Per l'anno 2011, corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'art. 1, co. 40, quarto periodo, della l. n. 220/2010. Applicazione anche al CONI, fino alla revisione organica della disciplina di settore, delle disposizioni sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (d. lgs. n. 165/2001).
<p>Legge di stabilità 2011</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 2464: legge n. 220 del 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, co. 13: riduzione lineare delle dotazioni finanziarie nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero, qualora non si ottengano le risorse stimate dall'assegnazione dei diritti delle frequenze per la banda larga. Esclusione dalle predette riduzioni, fra le altre, delle risorse destinate al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. • Art. 1, co. 40: incremento di 924 milioni di euro per l'anno 2011 del Fondo per interventi urgenti e

	<p>indifferibili (art. 7-<i>quinqües</i> del dl n. 5/2009). Ripartizione di una quota di tali risorse, pari a 874 milioni di euro per l'anno 2011, tra le finalità indicate nell'elenco 1, tra cui la proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per 100 milioni di euro. Destinazione di un'ulteriore quota del Fondo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2011, per interventi urgenti finalizzati tra l'altro alla promozione di attività sportive.</p>
<p>Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (<i>Collegato lavoro</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 1167: legge n. 183 del 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 3: modifica la composizione della Commissione per la vigilanza e il controllo sul <i>doping</i> e per la tutela della salute nelle attività sportive.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (<i>Milleproroghe 2009</i>)</p>	<p style="text-align: center;">ddl 1955: legge n. 25 del 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art.1, co. 23-<i>ter</i>: inclusione del CONI e del Comitato Italiano Paraolimpico nell'elenco dei destinatari delle risorse del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili di cui all'art.7-<i>quinqües</i>, co. 1, del dl n. 5/2009 (Elenco 1, di cui all'art. 2, co. 250, della legge finanziaria 2010). • Art. 1, co. 23-<i>quaterdecies</i>, lett. b): proroga fra l'altro al 30 aprile 2010 del termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008. • Art.1, co. 23-<i>octiesdecies</i>, lett. b): proroga fino al 31 marzo 2010 del termine per l'adozione delle disposizioni occorrenti per consentire la prosecuzione della partecipazione del CONI e del Comitato italiano paralimpico agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi finanziati ai sensi dell'art.7-<i>quinqües</i> del dl n. 5/2009. Autorizzazione per l'anno 2010 della spesa, rispettivamente, di 11 milioni di euro e di 3,2 milioni di euro.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni</p>	<p style="text-align: center;">ddl 1724: legge n. 102 del 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 17, co. 26: inclusione, tra le tipologie di lavoro flessibile utilizzabili nella pubblica amministrazione, del lavoro accessorio reso nell'ambito, fra l'altro, di manifestazioni sportive. • Art. 23, co. 21-<i>bis</i>: stanziamento di 10 milioni di euro per il 2010 a favore del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito dall'art. 1, co. 1291, della legge finanziaria 2007 con una dotazione originaria per il 2007 di 33 milioni di euro. (<i>Detto Fondo era stato incrementato per il 2008 di 10 milioni</i>)

internazionali (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini)	<i>di euro dalla legge finanziaria 2008, la quale ha disposto ulteriori 3 milioni di euro, per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, per la promozione e la realizzazione dei Campionati mondiali maschili di pallavolo svolti in Italia nel 2010; l'aumento di 10 milioni per il 2008 era stato tuttavia azzerato dal dl n. 93/2008 di abolizione dell'ICI).</i>
Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del Mondo di rugby degli anni 2015 e 2019 (Candidatura mondiali di rugby)	ddl 1544: legge n. 47 del 2009 <ul style="list-style-type: none"> • La legge è volta ad assicurare la garanzia dello Stato per gli impegni che la Federazione italiana rugby sottoscriverebbe con l'<i>International Rugby Board</i> ai fini dello svolgimento in Italia delle edizioni 2015 o 2019 della Coppa del mondo di rugby. La garanzia dello Stato rappresenta un elemento determinante per avanzare la candidatura dell'Italia e ammonta a 80 milioni di sterline per l'edizione 2015 e a 100 milioni di sterline per l'edizione 2019.
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (Milleproroghe 2008)	Ddl 1305: legge n. 14 del 2009 <ul style="list-style-type: none"> • Art. 5: proroga al 31 dicembre 2010 del termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici che si applica alle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1° gennaio 1999 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. • Art. 35, co. 4: previsione che il personale <i>ex</i> dipendente CONI, transitato alla CONI spa, attualmente in servizio presso le federazioni sportive nazionali, permanga in servizio presso queste ultime. • Art. 35, co. 5-6: qualificazione come redditi diversi, ai fini del Testo unico delle imposte sui redditi, dei redditi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, nelle quali sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Applicazione delle medesime norme alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (Decreto-legge anti-crisi)	Ddl n. 1315: legge n. 2 del 2009 <ul style="list-style-type: none"> • Art. 11, co. 5-<i>bis</i>: per gli impegni assunti dalle federazioni sportive nazionali per l'organizzazione di grandi eventi correlati all'Expo Milano 2015, autorizzazione al rilascio di garanzie nel limite di 13 milioni di euro per il 2009. • Art. 30: non imponibilità dei contributi versati dagli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciali. • Art. 30-<i>bis</i>: dal 1° gennaio 2011, assegnazione al CONI di una quota parte delle entrate derivanti dai giochi per il finanziamento dello sport. Ripartizione di una cifra pari all'1,4 per cento del prelievo erariale unico in parti uguali tra il CONI e l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) in funzione del processo di risanamento finanziario.
Legge finanziaria 2009	Ddl 1209: legge n. 203 del 2008 <ul style="list-style-type: none"> • Art. 2, co. 49: assegnazione al CONI del 50 per cento delle somme derivanti dall'aumento del prelievo erariale unico.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge	Ddl 949: legge n. 133 del 2008 <ul style="list-style-type: none"> • Art. 24: taglia-leggi; abrogazione di una serie di leggi contenute in allegato e attribuzione al Governo del

<p>25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (<i>Decreto-legge sviluppo, competitività e stabilizzazione</i>)</p>	<p>compito di individuare le disposizioni di rango regolamentare abrogate.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25: taglia-oneri amministrativi; ciascun Ministro adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi relativo alle materie affidate alla sua competenza. • Art. 26: taglia-enti; sono escluse dalla soppressione di diritto, fra gli altri, le federazioni sportive. • Art. 60, co. 1-2: riduzione, per il triennio 2009-2011, delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'elenco n. 1, con esclusione, tra l'altro, delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche. • Art. 63, co. 9: ripristino di alcune decurtazioni operate a copertura dell'abolizione dell'ICI: estensione al triennio 2009-2011 del contributo statale al CONI, fissato in 450 milioni di euro annui per il periodo 2005-2008 dalla legge finanziaria per il 2005. • Art. 63, co. 9-bis: restituzione al Comitato italiano paralimpico di un importo maggiore di quello abrogato dal dl n. 93/2008 per compensare l'abolizione dell'ICI (3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010 anziché 2 milioni per il 2008 e 1 milione per ciascuno degli anni 2009-2010). • Art. 63-bis: estensione all'anno finanziario 2009 della disciplina relativa alla destinazione del 5 per mille a vantaggio - fra gli altri - di onlus che operano nel settore dello sport dilettantistico, nonché di associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI. • Art. 66, co. 3: limiti al <i>turn over</i>; per l'anno 2009 le amministrazioni possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente. • Art. 74: riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni. Riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti, riduzione del contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10 per cento, rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale (<i>ulteriori riduzioni sono state poi disposte dall'art. 2, co. 8-bis, del dl n. 194/2009 e dall'art. 1, co. 3-4, del dl n. 138/2011</i>). • Art. 84, co. 1-<i>quater</i>: riduzione lineare della Tabella C allegata alla legge finanziaria 2008.
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto</p>	<p style="text-align: center;">Ddl 866: legge n. 126 del 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 5, co. 7, lett. d): riduzione lineare del 6,85 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria 2008. • In considerazione della necessità di coprire i mancati introiti derivanti dall'abolizione dell'ICI, il dl taglia una serie di contributi (previsti nella finanziaria 2008) tra cui per il comparto sport:

delle famiglie (<i>Decreto-legge abolizione ICI</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Fondo per lo sport di cittadinanza (azzerato) - Incremento del Fondo per gli eventi sportivi internazionali per il 2008 disposto dalla legge finanziaria 2008 (azzerato) - Incremento del contributo al Comitato italiano paralimpico (azzerato e poi restituito dal dl n. 112/2008)
PARERI SU ATTI DEL GOVERNO	
-	
AUDIZIONI E COMUNICAZIONI DEL GOVERNO	
Comunicazioni del Ministro del turismo e lo sport Gnudi sulle linee programmatiche del suo Dicastero in materia di sport	23 febbraio - 6 marzo 2012
Comunicazioni del Governo sui fatti di Genova in occasione dell'incontro di calcio Italia-Serbia	21 ottobre - 17 novembre 2010
Comunicazioni del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, Rocco Crimi, sugli indirizzi del Governo in materia di attività sportive	24 giugno - 24 luglio 2008
INDAGINI CONOSCITIVE E AFFARI ASSEGNATI	
Indagine conoscitiva sullo sport di base e dilettantistico	Documento conclusivo approvato il 14 giugno 2011: Doc. XVII, n. 11
ATTI COMUNITARI ESAMINATI	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus per tutti", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport	Atto n. 788 - risoluzione approvata il 22 febbraio 2012: Doc. XVIII, n. 141
ATTIVITA' NON CONCLUSA	
Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli	Ddl 2829

atleti non professionisti (<i>Tutela della maternità per gli atleti non professionisti</i>)	
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione degli impianti sportivi (<i>Impianti sportivi</i>)	Ddl 1193-B
Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva (<i>Sport dilettantistico</i>)	Ddl 1813 e abb.
Norme per la promozione della pratica sportiva nelle scuole ed istituzione dei nuovi Giochi della Gioventù (<i>Giochi della gioventù</i>)	Ddl n. 1728

ULTERIORI PROVVEDIMENTI ESAMINATI²

Legge comunitaria 2012	Ddl 3510
Legge comunitaria 2011	Ddl 3129
Legge comunitaria 2010	Ddl 2322
Legge comunitaria 2009	Ddl 1781
Legge comunitaria 2008	Ddl 1078
Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva - Europa 2020	Doc. CCXXXVI, n. 1
DPEF 2009-2013	LVII, n. 1 - Allegato/I
DPEF 2010-2013	LVII, n. 2 - Allegato/I
DFP Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 e connessi allegati	LVII, n. 3 - Allegato/I, II, III e IV
DEF Documento di economia e finanza 2011 e connessi allegati	LVII, n. 4 - Allegato/I e II
DEF Documento di economia e finanza 2012 e connessi allegati	LVII, n. 5 - Allegato I
Decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive	Atto n. 454
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del	Atto n. 372

² Si tratta di provvedimenti esaminati in sede consultiva, per i quali i profili di competenza della Commissione sono stati minimi.

Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso <i>online</i> nel mercato interno	
Decreto legislativo recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico	Atto n. 174
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive	Atto n. 169
Schema di decreto legislativo recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore	Atto n. 118
Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4	Atto n. 82 - D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150

marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni (n. 82)	
Libro bianco sull'adattamento ai cambiamenti climatici	Atto n. 34
Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009	Atto n. 24
Programma del Consiglio europeo di 18 mesi delle Presidenze francese, ceca e svedese	Atto n. 3

DATI STATISTICI

RIEPILOGO DELLE SEDUTE SVOLTE NELL'INTERA LEGISLATURA E DELLE ORE AD ESSE DEDICATE

COMMISSIONE	SEDUTE SEDE PLENARIA		SEDUTE SOTTOCOMMISSIONE PARERI		RIUNIONI UFFICI DI PRESIDENZA	
	Numero	Durata (ore)	Numero	Durata (ore)	Numero	Durata (ore)
7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)	448	584	23	circa 3	<i>per programmazione dei lavori</i> 175	<i>per programmazione dei lavori</i> circa 30 h
					<i>per audizioni</i> 126	<i>per audizioni</i> circa 175 h
7^a e 1^a riunite	2	1 h 35 m	-	-	-	-
7^a e 3^a riunite	3	2	-	-	-	-
7^a e 5^a riunite	7	14	-	-	-	-
7^a e 8^a riunite	-	-	-	-	<i>per audizioni</i> 4	<i>per audizioni</i> circa 3 h 20 min
7^a e 9^a riunite	17	23	-	-	<i>per programmazione dei lavori</i> 1	<i>per programmazione dei lavori</i> circa 10 min
7^a e 10^a riunite	9	12	-	-	<i>per audizioni</i> 1	<i>per audizioni</i> 1 h
7^a e 11^a riunite	5	4	-	-	-	-
7^a e 13^a riunite	9	4	-	-	<i>per audizioni</i> 1	<i>per audizioni</i> 50 min
7^a, 8^a e 14^a Senato e VII, IX e XIV Camera	1	1	-	-	-	-
7^a, 10^a e 14^a Senato con VII, X e XIV Camera	1	1	-	-	-	-

Fonte: Estratto in parte reperibile dal sito internet del Senato, alla pagina http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede_v3/Statistiche/Sedute//Lavori.html

RIEPILOGO DELLE PROCEDURE ATTIVATE³

TIPO DI PROCEDURA	TIPOLOGIA DI ATTI ESAMINATI	TOTALE
ATTIVITÀ LEGISLATIVA	Disegni di legge in sede referente o deliberante	52
	<i>di cui conclusi</i>	32
	<i>di cui non conclusi</i>	20
	Disegni di legge in sede consultiva conclusi	55
PARERI SU ATTI DEL GOVERNO	Atti del Governo esaminati in sede primaria conclusi	82
	Atti del Governo esaminati in sede consultiva conclusi	5
ESAME DI ATTI COMUNITARI	Atti comunitari in sede primaria conclusi	8
	Atti comunitari in sede consultiva conclusi	4
PROCEDURE INFORMATIVE	Audizioni e comunicazioni del Governo	18
	Indagini conoscitive concluse	5
	Affari assegnati conclusi	8
SINDACATO ISPETTIVO	Interrogazioni svolte	81 ⁴

³ Sono conteggiati una sola volta i provvedimenti esaminati congiuntamente.

⁴ Delle 81 interrogazioni svolte dalla Commissione, 19 sono di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e 62 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

GLOSSARIO

AFAM	Alta formazione artistica e musicale
ANSAS	Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica
ANVUR	Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
ASI	Agenzia spaziale italiana
CNAM	Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale
CNPI	Consiglio nazionale della pubblica istruzione
CNR	Consiglio nazionale delle ricerche
CNSU	Consiglio nazionale degli studenti universitari
CNSVU	Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario
CONI	Comitato olimpico nazionale italiano
CRUI	Conferenza dei rettori delle università italiane
CUN	Consiglio universitario nazionale
ENAM	Ente nazionale di assistenza magistrale
FAR	Fondo per le agevolazioni alla ricerca
FFO	Fondo di finanziamento ordinario
FIRST	Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica
FOE	Fondo ordinario enti di ricerca
FUS	Fondo unico per lo spettacolo
INDIRE	Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca
INFN	Istituto nazionale di fisica nucleare
INGV	Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
INVALSI	Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
MEF	Ministero dell'economia e delle finanze
MIBAC	Ministero per i beni e le attività culturali
MIUR	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
SSIS	Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario